SERIE GENERALE

Spedizione in abb. post. 70% - Filiale di Roma

Anno 138° — Numero 236

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Giovedì, 9 ottobre 1997** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

LEGGE 2 ottobre 1997, n. 340.

Norme in materia di organizzazione scolastica e di edilizia scolastica . . . . Pag. 4

PROVVEDIMENTO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 22 maggio 1997.

Autorizzazione del Governo alla sottoscrizione, ai sensi dell'art. 51, comma 1, del decreto legislativo n. 29/1993, del testo del contratto collettivo nazionale di lavoro integrativo dei contratti collettivi nazionali di lavoro sottoscritti il 9 gennaio 1997 del personale con qualifica dirigenziale dipendente dalle amministrazioni pubbliche ricomprese nel comparto «Ministeri», relativi al quadriennio normativo 1994-1997 ed ai bienni economici 1994-1995 e 1996-1997, concordato in data 22 aprile 1997 tra l'ARAN e le confederazioni sindacali CGIL, CISL, UIL, CIDA, CONFEDIR, CONFSAL, CISAL, USPPI e UNIONQUADRI (le ultime quattro confederazioni ammesse con riserva) e le organizzazioni sindacali CGIL/FP/Ministeri, CISL/FILS/Dirigenti, UIL/Stato/Dirigenti, CIDA/UNADIS/Ministeri, CONFEDIR/DIRSTAT, CONFSAL/UNSA/Dirigenti, ANAAO/ASSOMED e SIVEMP. Pag. 8

Contratto collettivo nazionale di lavoro integrativo dei contratti collettivi nazionali di lavoro sottoscritti il 9 gennaio 1997 del personale con qualifica dirigenziale dipendente dalle amministrazioni pubbliche ricomprese nel comparto «Ministeri», relativi al quadriennio normativo 1994-1997 ed ai bienni economici 1994-1995 e 1996-1997, concordato in data 22 aprile 1997 . . . . Pag. 9

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero della sanità

DECRETO 7 luglio 1997.

Approvazione della scheda di partecipazione al programma di controllo di qualità per l'idoneità dei laboratori di analisi che operano nel settore «amianto» . . . . Pag. 14

Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica

DECRETO 16 maggio 1997.

Istituzione delle scuole di specializzazione in «genetica medica» e in «malattie dell'apparato respiratorio» . . Pag. 15

Ministero del lavoro e della previdenza sociale

DECRETO 23 settembre 1997.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «C.G.S. - Consorzio gestione servizi a r.l.», in Bologna, e nomina del commissario liquidatore . . . . Pag. 20

Ministero del tesoro

DECRETO 7 ottobre 1997.

Emissione della prima tranche dei buoni ordinari del Tesoro al portatore a novantadue giorni . . . . Pag. 20

DECRETO 7 ottobre 1997.

Emissione della seconda tranche dei buoni ordinari del Tesoro al portatore a centottantadue giorni con durata residua di centosessantasette giorni . . . . Pag. 21

DECRETO 7 ottobre 1997.

Emissione della prima tranche dei buoni ordinari del Tesoro al portatore a trecentosessantacinque giorni . . . . Pag. 21

DECRETO 7 ottobre 1997.

Indicazione del prezzo medio ponderato dei buoni ordinari del Tesoro a novantuno, centottantadue (prima tranche) e trecentosessantacinque giorni relativi all'emissione del 30 settembre 1997 . . . . Pag. 22

DECRETI E DELIBERE DI COMITATI DI MINISTRI

Comitato interministeriale per la programmazione economica

DELIBERAZIONE 26 giugno 1997.

Rettifica delibera CIPE 20 dicembre 1996 relativa alla «Approvazione dei criteri di riparto e della relativa ripartizione tra le regioni del Fondo nazionale per la montagna per l'anno 1996». (Deliberazione n. 123/97) . . . . Pag. 22

DELIBERAZIONE 26 giugno 1997.

Raccordo tra la circonvallazione di Palermo e l'autostrada Palermo-Trapani con la grande viabilità urbana - Approvazione perizia di variante e proroga della convenzione n. 7/87. (Deliberazione n. 125/97) . . . . Pag. 23

DELIBERAZIONE 26 giugno 1997.

Approvazione del contratto di programma tra il Ministero del bilancio e della programmazione economica e la SARAS S.p.a. (Deliberazione n. 126/97) . . . . Pag. 24

DELIBERAZIONE 26 giugno 1997.

Programma di interventi del piano triennale di sviluppo della Campania - Consorzio idrico intercomunale dell'Alto Calore: approvazione del progetto concernente «opere di interconnessione delle reti idriche e sistema di serbatoi», ai sensi della legge 18 aprile 1984, n. 80. (Deliberazione n. 129/97) Pag. 25

DELIBERAZIONE 5 agosto 1997.

Definizione, coordinamento e finanziamento ai sensi della legge 16 aprile 1987, n. 183, del programma degli interventi finanziari relativi alla protezione delle foreste contro l'inquinamento atmosferico e contro gli incendi per l'anno 1997. (Deliberazione n. 142/97) . . . . Pag. 26

DELIBERAZIONE 5 agosto 1997.

Cofinanziamento nazionale, ai sensi della legge 16 aprile 1987, n. 183, delle misure preparatorie concernenti il progetto «Centre européen d'entreprise et d'innovation Vallée d'Aoste» - Euro BIC, per il periodo 1997-1998 . . . . Pag. 27

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Università di Padova

DECRETO RETTORALE 23 settembre 1997.

Modificazioni allo statuto dell'Università . . . . Pag. 28

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Ministero delle finanze:

Bollettino ufficiale della lotteria nazionale del Gran Premio di Merano e Miss Italia di Salsomaggiore Terme 1997. Pag. 34

Avviso di annullamento di biglietti della lotteria «Europea» 1997 . . . . Pag. 34

Ministero dell'ambiente: Determinazione definitiva del finanziamento relativo all'intervento «Disinquinamento del territorio comunale - comune di Maierà» - programma ENVIREG . . . . Pag. 35

Ministero per le politiche agricole: Rinnovo dei componenti della Commissione nazionale tecnico consultiva per la disciplina della produzione e del commercio di sementi e piante da rimboschimento . . . . Pag. 35

Ministero della sanità:

Revoche di autorizzazioni all'immissione in commercio di specialità medicinali per uso umano .... Pag. 35

Revoca di registrazione di presidio medico chirurgico. Pag. 35

Ministero del tesoro:

Cambi di riferimento dell'8 ottobre 1997 rilevati a titolo indicativo, ai sensi della legge 12 agosto 1993, n. 312. Pag. 35

Prospetto del corso medio dei titoli del 1° semestre 1997, valevole per il 2° semestre 1997 che possono essere accettati per cauzione dagli agenti della riscossione .... Pag. 36

RETTIFICHE

AVVISI DI RETTIFICA

Comunicato relativo all'avviso del Ministero della sanità concernente: «Autorizzazioni all'immissione in commercio di specialità medicinali per uso umano». (Avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 168 del 21 luglio 1997) .... Pag. 59

Comunicato relativo all'avviso del Ministero della sanità concernente: «Autorizzazioni all'immissione in commercio di specialità medicinali per uso umano». (Avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 188 del 13 agosto 1997)................................ Pag. 59

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

LEGGE 2 ottobre 1997, n. 340.

Norme in materia di organizzazione scolastica e di edilizia scolastica.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Differimento di termini riguardanti l'organizzazione scolastica e l'edilizia scolastica

1. Ai fini del conferimento delle supplenze annuali al personale amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA) per l'anno scolastico 1997-1998, il termine di aggiornamento delle graduatorie provinciali, di cui al comma 2 dell'articolo 581 del testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, è prorogato di un anno.

2. La validità delle graduatorie dei concorsi per titoli ed esami a posti di coordinatore amministrativo, indetti con decreto del Ministro della pubblica istruzione 14 dicembre 1992, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 85, 4ª serie speciale, del 26 ottobre 1993, e con decreto del Ministro della pubblica istruzione 6 giugno 1992, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, n. 62, 4ª serie speciale, del 5 agosto 1994, è estesa fino all'anno scolastico 1997-1998.

3. Le graduatorie dei concorsi per titoli ed esami, già prorogate dall'articolo 1, comma 23, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, sono ulteriormente prorogate di un anno.

4. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 3 e dal comma 11 dell'articolo 8 della legge 11 gennaio 1996, n. 23, e successive modificazioni, le convenzioni previste dai commi 1 e 3 del citato articolo 8 e dal comma 4 dell'articolo 9 della medesima legge possono essere stipulate successivamente al 1° gennaio 1997 e comunque non oltre il 31 dicembre 1997. Fino alla stipula di tali convenzioni lo Stato, le istituzioni scolastiche statali, i comuni e gli altri enti, precedentemente obbligati, assicurano la manutenzione ordinaria e la gestione degli edifici forniti e sopperiscono alle esigenze eccezionali. Le convenzioni stabiliscono, oltre a quanto previsto dalla citata legge n. 23 del 1996, la compensazione degli oneri derivanti dallo svolgimento dei predetti compiti, sostenuti per conto delle province dal 1° gennaio 1997 fino alla data della stipula delle convenzioni stesse, con le somme dovute per lo stesso periodo alle province ai sensi dell'articolo 9 della citata legge n. 23 del 1996.

5. All'articolo 1-*bis*, comma 1, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 542, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 649, le parole: «di proprietà pubblica» sono soppresse.

6. Le economie verificatesi nella realizzazione delle opere di edilizia scolastica, finanziate con il ricorso a mutui accesi presso la Cassa depositi e prestiti con ammortamento a totale carico dello Stato, possono essere utilizzate, nei limiti dell'importo del mutuo concesso, per lavori suppletivi o di variante al progetto originario, prescindendo dall'autorizzazione di cui all'articolo 20, comma 1, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, e nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 25 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni. Le delibere con le quali gli enti locali competenti dispongono l'uso delle predette economie devono essere comunque comunicate, per presa d'atto, all'istituto mutuante.

7. Al fine di consentire un più esaustivo utilizzo delle risorse già assegnate a sostegno delle iniziative in materia di edilizia scolastica, le regioni territorialmente competenti, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, possono autorizzare una diversa destinazione dei finanziamenti, ancorché già concessi, disposti ai sensi dell'articolo 11 del decreto-legge 1° luglio 1986, n. 318, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 1986, n. 488, ovvero dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 1991, n. 430, nonché riassegnare, all'ente originariamente mutuatario, singolarmente, l'eventuale residuo riveniente da un mutuo già concesso. I finanziamenti così attribuiti o riassegnati sono revocati e posti in economia qualora l'ente locale interessato non abbia ottenuto, nei successivi dodici mesi, la concessione del relativo mutuo. Le medesime regioni possono altresì disporre, con provvedimento motivato, che un finanziamento, già concesso per la realizzazione di un'opera di edilizia scolastica con mutuo a carico dello Stato ai sensi del citato decreto-legge n. 318 del 1986, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 488 del 1986, della legge 23 dicembre 1991, n. 430, nonché dell'articolo 4 della legge 11 gennaio 1996, n. 23, venga destinato al compimento parziale dell'opera stessa, purché funzionalmente idonea.

8. Nell'ambito dei singoli piani annuali attuativi dei piani regionali triennali di edilizia scolastica previsti dall'articolo 4 della legge 11 gennaio 1996, n. 23, le regioni, ferma restando l'imputazione delle risorse alla originaria annualità di riferimento, possono autorizzare una diversa destinazione dei finanziamenti, ancorché già concessi, disposti nei precedenti piani annuali nonché riassegnare, all'ente originariamente mutuatario, singolarmente, l'eventuale residuo di un mutuo già concesso ai sensi della medesima legge. Resta fermo quanto previsto dal comma 8 del medesimo articolo 4 della legge n. 23 del 1996.

Art. 2.

Norma di sanatoria

1. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dell'articolo 2 del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 670.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 2 ottobre 1997

SCÀLFARO

PRODI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

Visto, *il Guardasigilli:* FLICK

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 3478):

Presentato dall'on. CAPITELLI ed altri il 25 marzo 1997.

Assegnato alla VII commissione (Cultura), in sede referente, il 30 aprile 1997, con pareri delle commissioni I, V, VIII e XI.

Esaminato dalla VII commissione, in sede referente, il 14, 20, 27 maggio 1997; 24 giugno 1997; 1 e 24 luglio 1997.

Assegnato nuovamente alla VII commissione, in sede legislativa, il 30 luglio 1997.

Esaminato dalla VII commissione, in sede legislativa, e approvato il 31 luglio 1997.

Senato della Repubblica (atto n. 2732):

Assegnato alla VII commissione (Istruzione), in sede deliberante, il 6 agosto 1997, con pareri delle commissioni 1ª, 5ª, 6ª e 8ª.

Esaminato dalla VII commissione il 16 e 17 settembre 1997 e approvato il 18 settembre 1997.

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note all'art. 1:

— Si riporta il testo dell'art. 581, comma 2, del D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione): «Le supplenze annuali sono conferite dal provveditore agli studi sulla base di apposite graduatorie provinciali a carattere permanente ed aggiornabili. L'aggiornamento è effettuato ogni triennio, a decorrere dall'anno scolastico 1991-92, in relazione alle nuove domande ed a seguito della valutazione di titoli non presentati in precedenza».

— Si riporta il testo dell'art. 1, comma 23, della legge 28 dicembre 1995, n. 549 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica): «Le graduatorie dei concorsi per titoli ed esami per l'accesso ai ruoli del personale docente, già prorogate dall'art. 23, comma 3, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, sono ulteriormente prorogate di un altro anno scolastico.

— Si riporta il testo dell'art. 3 della legge 11 gennaio 1996, n. 23 (Norme per l'edilizia scolastica):

«Art. 3. — 1. In attuazione dell'art. 14, comma 1, lettera *i)*, della legge 8 giugno 1990, n. 142, provvedono alla realizzazione, alla fornitura e alla manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici:

a) i comuni, per quelli da destinare a sede di scuole materne, elementari e medie;

b) le province, per quelli da destinare a sede di istituti e scuole di istruzione secondaria superiore, compresi i licei artistici e gli istituti d'arte, di conservatori di musica, di accademie, di istituti superiori per le industrie artistiche, nonché di convitti e di istituzioni educative statali.

2. In relazione agli obblighi per essi stabiliti dal comma 1, i comuni e le province provvedono altresì alle spese varie di ufficio e per l'arredamento e a quelle per le utenze elettriche e telefoniche, per la provvista dell'acqua e del gas, per il riscaldamento ed ai relativi impianti.

3. Per l'allestimento e l'impianto di materiale didattico e scientifico che implichi il rispetto delle norme sulla sicurezza e sull'adeguamento degli impianti, l'ente locale competente è tenuto a dare alle scuole parere obbligatorio preventivo sull'adeguatezza dei locali ovvero ad assumere formale impegno ad adeguare tali locali contestualmente all'impianto delle attrezzature.

4. Gli enti territoriali possono delegare alle singole istituzioni scolastiche, su loro richiesta, funzioni relative alla manutenzione ordinaria degli edifici destinati ad uso scolastico. A tal fine gli enti territoriali assicurano le risorse finanziarie necessarie per l'esercizio delle funzioni delegate».

— Si riporta il testo dell'art. 8, comma 11, della legge 11 gennaio 1996, n. 23 (Norme per l'edilizia scolastica): «Le disposizioni di cui al presente articolo hanno effetto a decorrere dall'esercizio finanziario successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge».

— Si riporta il testo dell'art. 8, commi 1 e 3, della citata legge 11 gennaio 1996, n. 23: «1. Gli immobili dei comuni e dello Stato utilizzati come sede delle istituzioni scolastiche di cui all'art. 3, comma 1, lettera *b)*, sono trasferiti in uso gratuito, ovvero, in caso di accordo tra le parti, in proprietà con vincolo di destinazione ad uso scolastico, alle province, che si assumono gli oneri di manutenzione ordinaria e straordinaria nonché gli oneri dei necessari interventi di ristrutturazione, ampliamento e adeguamento alle norme vigenti. I relativi rapporti sono disciplinati mediante convenzione.

2. *(Omissis).*

3. Nel caso di locali o edifici appartenenti a soggetti diversi da quelli di cui ai commi 1 e 2 e sui quali sussista il vincolo di destinazione ad uso scolastico, i rapporti conseguenti a tale uso sono regolati con apposita convenzione tra gli enti interessati, conformemente ai principi di cui all'art. 3».

— Si riporta il testo dell'art. 9, comma 4, della citata legge 11 gennaio 1996, n. 23: «In relazione agli oneri determinati ai sensi dei commi 2 e 3 si provvede al trasferimento delle corrispondenti somme a favore delle province mediante convenzione tra gli enti interessati».

— Si riporta il testo dell'art. 1-*bis*, comma 1, del D.L. 23 ottobre 1996, n. 542, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 649 (Differimento termini previsti da disposizioni legislative in materia di interventi in campo economico e sociale), come modificato dalla legge qui pubblicata: «1. Per quanto concerne gli edifici adibiti ad uso scolastico, gli enti competenti sono autorizzati ad effettuare i lavori finalizzati all'osservanza delle disposizioni di cui al decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni e integrazioni, al decreto del Ministro dell'interno 26 agosto 1992, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 218 del 16 settembre 1992, nonché di quelle di cui alla legge 5 marzo 1990, n. 46, entro il termine del 31 dicembre 1999».

— Si riporta il testo dell'art. 20, comma 1, della legge 30 dicembre 1991, n. 412 (Disposizioni in materia di finanza pubblica): «1. Le economie verificatesi nella realizzazione di opere pubbliche, finanziate con ricorso a mutui con ammortamento a carico del bilancio statale in base a specifiche disposizioni legislative, possono essere utiliz-

zate per lavori supplettivi oppure di variante al progetto originario, previa autorizzazione del Ministro competente, secondo le medesime procedure previste dalla legge di riferimento, entro un quinquennio dalla concessione del mutuo stesso».

— Si riporta il testo dell'art. 25 della legge 11 febbraio 1994, n. 109 (Legge-quadro in materia di lavori pubblici:

«Art. 25 *(Varianti in corso d'opera)*. — 1. Le varianti in corso d'opera possono essere ammesse, sentiti il progettista ed il direttore dei lavori, esclusivamente qualora ricorra uno dei seguenti motivi:

a) per esigenze derivanti da sopravvenute disposizioni legislative e regolamentari;

b) per cause impreviste e imprevedibili accertate nei modi stabiliti dal regolamento di cui all'art. 3, o per l'intervenuta possibilità di utilizzare materiali, componenti e tecnologie non esistenti al momento della progettazione che possono determinare, senza aumento di costo, significativi miglioramenti nella qualità dell'opera o di sue parti e sempre che non alterino l'impostazione progettuale;

c) nei casi previsti dall'art. 1664, secondo comma, del codice civile;

d) per il manifestarsi di errori o di omissioni del progetto esecutivo che pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione dell'opera ovvero la sua utilizzazione; in tal caso il responsabile del procedimento ne dà immediatamente comunicazione all'Osservatorio e al progettista.

2. I titolari di incarichi di progettazione sono responsabili per i danni subiti dalle stazioni appaltanti in conseguenza di errori o di omissioni della progettazione di cui al comma 1, lettera *d)*.

3. Non sono considerati varianti ai sensi del comma 1 gli interventi disposti dal direttore dei lavori per risolvere aspetti di dettaglio, che siano contenuti entro un importo non superiore al 5 per cento delle categorie di lavoro dell'appalto e che non comportino un aumento della spesa prevista per la realizzazione dell'opera. Sono inoltre ammesse, nell'esclusivo interesse dell'amministrazione, le varianti, in aumento o in diminuzione, finalizzate al miglioramento dell'opera e alla sua funzionalità, sempreché non comportino modifiche sostanziali e siano motivate da obiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute e imprevedibili al momento della stipula del contratto. L'importo in aumento relativo a tali varianti non può superare il 5 per cento dell'importo originario del contratto e deve trovare copertura nella somma stanziata per l'esecuzione dell'opera.

4. Ove le varianti di cui al comma 1, lettera *d)*, eccedano il quinto dell'importo originario del contratto, il soggetto aggiudicatore procede alla risoluzione del contratto e indice una nuova gara alla quale è invitato l'aggiudicatario iniziale.

5. La risoluzione del contratto, ai sensi del presente articolo, dà luogo al pagamento dei lavori eseguiti, dei materiali utili e del 10 per cento dei lavori non eseguiti, fino a quattro quinti dell'importo del contratto».

— Si riporta il testo dell'art. 11 del D.L. 1° luglio 1986, n. 318, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 1986, n. 488 (Provvedimenti urgenti per la finanza locale):

«Art. 11 *(Edilizia scolastica)*. — 1. Tra le opere di edilizia scolastica previste dall'art. 2, comma secondo, lettera *c)*, n. 2), del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 8, sono compresi i licei artistici e gli istituti d'arte.

2. La Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere mutui ai comuni e alle province per un ammontare complessivo di 2.000, 1.000 e 1.000 miliardi di lire, rispettivamente, negli anni 1986, 1987 e 1988, da destinare:

a) quanto a 1.200, 600 e 600 miliardi di lire, rispettivamente, negli anni 1986, 1987 e 1988, alla eliminazione dei doppi turni nelle scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado, compresi i licei artistici e gli istituti d'arte, i conservatori di musica e le accademie di belle arti;

b) quanto a 800, 400 e 400 miliardi di lire, rispettivamente, nei predetti anni 1986, 1987 e 1988, alle seguenti finalità:

1) conversione, acquisizione o costruzione di edifici allo scopo di assicurare, in ambito distrettuale o interdistrettuale, anche mediante sdoppiamento di istituti esistenti e anche attraverso strutture polivalenti, la presenza di diversi indirizzi di studio di scuola secondaria superiore, con una popolazione scolastica non eccedente le mille unità, con eclusione degli indirizzi particolarmente specializzati, per i quali e da prevedere un bacino di utenza più ampio di quello distrettuale o interdistrettuale;

2) completamento delle opere di edilizia scolastica, finanziate ai sensi della legge 5 agosto 1975, n. 412, o finanziate da comuni e province con mutui a loro carico assistiti da contributi regionali o con mezzi propri, previste dal progetto generale approvato ed ancora in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore del presente decreto;

3) con riferimento ai criteri di cui al precedente numero 1), conversione, acquisizione e costruzione di edifici per nuovi istituti di istruzione secondaria di secondo grado, compresi i licei artistici, gli istituti d'arte, i conservatori di musica e le accademie di belle arti, tenuto conto della consistenza e dell'incremento della popolazione scolastica;

4) adeguamento alle norme di sicurezza degli edifici scolastici e ristrutturazione di edifici in stato di particolare fatiscenza, nonché di edifici e locali destinati ad uso scolastico, anche se attualmente non adibiti a tale uso.

3. L'onere di ammortamento dei mutui è assunto a carico del bilancio dello Stato.

4. I progetti di edilizia scolastica di cui alle lettere *a)* e *b)* del comma 2 devono essere comprensivi anche di impianti sportivi. A tal fine, nei programmi regionali di edilizia scolastica sono favoriti i progetti volti a realizzare impianti sportivi polivalenti di uso comune a più scuole e aperti alle attività sportive delle comunità locali e delle altre formazioni sociali operanti nel territorio, per i quali si possono utilizzare i finanziamenti di cui alla predetta lettera *b)* sino al 15 per cento delle risorse annualmente previste. Il Ministro della pubblica istruzione ed il Ministro del turismo e dello spettacolo definiscono d'intesa i criteri tecnici cui devono corrispondere gli impianti sportivi polivalenti, nonché lo schema di convenzione da stipulare tra le autorità scolastiche competenti e gli enti locali interessati per la utilizzazione integrata degli impianti medesimi.

5. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione saranno individuati gli enti destinatari dei mutui, nell'ambito di un programma annuale formulato dalle regioni, sentiti gli enti locali interessati ed i sovrintendenti scolastici regionali.

6. Il programma relativo all'anno 1986 deve essere formulato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

7. Le regioni trasmetteranno al Ministero della pubblica istruzione, entro i successivi quindici giorni, i programmi con le eventuali osservazioni degli enti locali interessati e dei sovrintendenti scolastici regionali.

8. In caso di mancata trasmissione del programma da parte della regione, il Ministro della pubblica istruzione, entro i quindici giorni successivi alla scadenza del termine di cui al precedente comma 7, formula il programma medesimo sulla base delle indicazioni degli enti locali interessati e del sovrintendente scolastico regionale.

9. I programmi relativi agli anni 1987e 1988 debbono essere presentati dalle regioni al Ministero della pubblica istruzione entro il 31 marzo di ciascun anno. Decorso inutilmente tale termine si osservano le disposizioni di cui al precedente comma 8.

10. Gli enti interessati inoltreranno la richiesta di finanziamento del progetto esecutivo approvato alla Cassa depositi e prestiti, entro il termine di novanta giorni dalla data del decreto ministeriale di cui al comma 5.

11. Le quote dei finanziamenti non concesse nell'esercizio cui sono imputate possono essere concesse nei due esercizi successivi».

— Si riporta il testo dell'art. 1 della legge 23 dicembre 1991, n. 430 (Interventi per l'edilizia scolastica e universitaria e per l'arredamento scolastico):

«Art. 1 *(Finanziamento per opere di edilizia scolastica)*. — 1. In attesa di un'organica disciplina da definire con una legge-quadro, per interventi urgenti di opere di edilizia scolastica si provvede secondo le disposizioni del presente articolo.

2. La Cassa depositi e prestiti, secondo quanto disposto dall'art. 14 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 151, come sostituito dalla legge di conversione 12 luglio 1991, n. 202, è autorizzata a concedere mutui ventennali ai comuni delle province ed alle istituzioni scolastiche dotate di personalità giuridica, che siano proprietarie degli immobili in cui hanno sede, per un ammontare complessivo di lire 1.500 miliardi per le finalità di cui al comma 4. L'onere di ammortamento dei mutui è a carico dello Stato.

3. Le quote dei finanziamenti di cui all'art. 11 del decreto-legge 1° luglio 1986, n. 318, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 1986, n. 488, ancora disponibili alla data di entrata in vigore della presente legge, possono essere concesse, fino al 31 dicembre 1992, in applicazione dei criteri definiti al comma 7. Con le stesse procedure e modalità può essere autorizzata nell'ambito dei mutui concessi, una diversa destinazione dei fondi.

4. Il finanziamento per l'edilizia scolastica di cui al comma 2 è finalizzato:

a) per non meno di due terzi del suo ammontare, alla realizzazione delle opere occorrenti per l'adeguamento degli edifici scolastici alle norme di sicurezza, igiene ed agibilità, necessarie e indilazionabili in relazione alla situazione di pericolosità derivante dallo stato degli edifici stessi:

b) per la parte residua, al completamento di opere di edilizia scolastica e alla riconversione di edifici adibiti a tipi di scuole diverse, sentito il parere del provveditore.

5. La ripartizione dei finanziamenti per gli interventi di cui al comma 4 si attua con le modalità previste nei commi da 6 a 14.

6. Le regioni, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, trasmettono al Ministro della pubblica istruzione analitiche richieste relative al fabbisogno finanziario per la realizzazione degli interventi di cui al comma 4, ivi compresi quelli inerenti ad immobili destinati ad uso dei licei artistici, conservatori di musica ed accademie di belle arti statali.

7. Il Ministro della pubblica istruzione, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, con proprio decreto, sulla base delle richieste di cui al comma 6, provvede, nei successivi trenta giorni, a ripartire tra le regioni i relativi finanziamenti, ferma restando la riserva del 40 per cento a favore di quelle meridionali ai sensi del primo comma dell'art. 107 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, e successive modificazioni.

8. Le regioni, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del decreto del Ministro, formulano, nei limiti delle somme ad esse assegnate, il piano di finanziamento, con l'indicazione degli enti locali destinatari dei mutui e la determinazione delle opere da realizzare con le rispettive quote di finanziamento, accompagnato dalle eventuali osservazioni degli enti locali interessati e dei sovrintendenti scolastici.

9. Decorsi trenta giorni dalla trasmissione dei piani regionali, in assenza di osservazioni del Ministro, gli enti interessati inoltrano immediatamente la richiesta di finanziamento del progetto escutivo approvato alla Cassa depositi e prestiti, che provvede alla concessione dei mutui.

10. Gli enti locali devono provvedere all'affidamento delle opere entro sessanta giorni dalla comunicazione della concessione del mutuo.

11. Decorso inutilmente il termine di cui al comma 6, nei successivi trenta giorni il commissario del Governo, sentiti il sovrintendente scolastico regionale e gli enti locali interessati provvede a formulare e a trasmettere al Ministro della pubblica istruzione le richieste relative al fabbisogno finanziario. Analogamente decorso inutilmente il termine di cui al comma 8, relativamente al piano di finanziamento provvede, nei trenta giorni successivi, il commissario del Governo.

12. Decorsi inutilmente i termini di cui ai commi 9 e 10, rispettivamente per l'inoltro della richiesta di finanziamento e per l'affidamento delle opere, ai relativi adempimenti provvede un commissario *ad acta* nominato dalla regione; ove la regione non provveda nel termine di trenta giorni, il commissario *ad acta* è nominato dal commissario del Governo.

13. Per gli interventi di cui al comma 4 inerenti ad immobili destinati ad uso dei licei artistici, conservatori di musica ed accademie di belle arti statali, la Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere i mutui di cui al comma 2 alle province che ne facciano richiesta.

14. Il 5 per cento dell'ammontare complessivo di cui al comma 2 è destinato agli interventi di cui al comma 4 inerenti ad immobili di proprietà delle istituzioni scolastiche dotate di personalità giuridica. I relativi piani di finanziamento sono formulati dai sovrintendenti scolastici regionali. Alle richieste di finanziamento ed all'affidamento delle opere provvedono direttamente le stesse istituzioni scolastiche.

15. Per l'applicazione del presente articolo è autorizzata la spesa di lire 200 miliardi per l'anno 1993 e di lire 165 miliardi annui a decorrere dall'anno 1994. All'onere di lire 200 miliardi per l'anno 1993 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1991, all'uopo parzialmente utilizzando la proiezione per il medesimo anno dell'accantonamento «Concorso statale per mutui contratti dalle province, dai comuni e dalle comunità montane per finalità di investimento di preminente interesse (rate ammortamento mutui)».

— Si riporta il testo dell'art. 4 della legge gennaio 1996, n. 23 (norme per l'edilizia scolastica):

«Art. 4 *(Programmazione, procedure di attuazione e finanziamento degli interventi)*. — 1. Per gli interventi previsti dalla presente legge la Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere agli enti territoriali competenti mutui ventennali con onere di ammortamento a totale carico dello Stato, comprensivo della capitalizzazione degli interessi di preammortamento. Per il primo piano annuale di attuazione di cui al comma 2 del presente articolo il complessivo ammontare dei mutui è determinato in lire 225 miliardi.

2. La programmazione dell'edilizia scolastica si realizza mediante piani generali triennali e piani annuali di attuazione predisposti e approvati dalle regioni, sentiti gli uffici scolastici regionali, sulla base delle proposte formulate dagli enti territoriali competenti sentiti gli uffici scolastici provinciali, che all'uopo adottano le procedure consultive dei consigli scolastici distrettuali e provinciali.

3. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro della pubblica istruzione, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con proprio decreto, stabilisce i criteri per la ripartizione dei fondi fra le regioni, indica le somme disponibili nel primo triennio suddividendole per annualità e fissa gli indirizzi volti ad assicurare il coordinamento degli interventi ai fini della programmazione scolastica nazionale.

4. Le regioni, entro novanta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del decreto di cui al comma 3, sulla base degli indirizzi formulati dall'Osservatorio per l'edilizia scolastica di cui all'art. 6, i approvano e trasmettono al Ministro della pubblica istruzione i piani generali triennali contenenti i progetti preliminari, la valutazione dei costi e l'indicazione degli enti territoriali competenti per i singoli interventi. Entro la stessa data le regioni approvano i piani annuali relativi al triennio. In caso di difformità rispetto agli indirizzi della programmazione scolastica nazionale, il Ministro della pubblica istruzione invita le regioni interessate a modificare opportunamente i rispettivi piani generali entro trenta giorni dalla data del ricevimento delle disposizioni ministeriali. Decorsi sessanta giorni dalla trasmissione dei piani, in assenza di osservazioni del Ministro della pubblica istruzione, le regioni provvedono alla loro pubblicazione nei rispettivi Bollettini ufficiali.

5. Entro centottanta giorni dalla pubblicazione del piano generale nel bollettino ufficiale delle regioni, gli enti territoriali competenti approvano i progetti esecutivi degli interventi relativi al primo anno del triennio e provvedono alla richiesta di concessione dei mutui alla Cassa depositi e prestiti, dandone comunicazione, mediante invio dei relativi atti deliberativi, alla regione.

6. Entro trenta giorni dal ricevimento della deliberazione di assunzione del mutuo, la Cassa depositi e prestiti comunica la concessione del mutuo agli enti territoriali competenti, dandone avviso alle regioni.

7. Gli enti territoriali competenti sono tenuti all'affidamento dei lavori nel termine di centoventi giorni dalla comunicazione della concessione del mutuo.

8. I piani generali triennali successivi al primo sono formulati dalle regioni entro novanta giorni dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del decreto del Ministro del tesoro recante l'indicazione delle somme disponibili. Nella ripartizione dei fondi fra le regioni si tiene conto, oltre che dei criteri di cui al comma 3, dello stato di attuazione dei piani precedenti. Gli interventi previsti e non realizzati nell'ambito di un piano triennale possono essere inseriti in quello successivo; le relative quote di finanziamento non utilizzate vengono ridestinate al fondo relativo al triennio di riferimento.

9. I termini di cui ai commi 4, 5, 7 e 8 hanno carattere perentorio. Qualora gli enti territoriali non provvedano agli adempimenti di loro competenza, provvedono automaticamente in via sostitutiva le regioni o le province autonome di Trento e di Bolzano, in conformità alla legislazione vigente. Decorsi trenta giorni, in caso di inadem-

pienza delle regioni o delle province autonome di Trento e di Bolzano, provvede automaticamente in via sostitutiva il commissario del Governo».

Nota all'art. 2:

— Si riporta il testo dell'art. 2 del D.L. 31 dicembre 1996, art. 670 (Proroga di termini):

«Art. 2 *(Differimento di termini riguardanti l'organizzazione scolastica).* — 1. Ai fini del conferimento delle supplenze annuali al personale amministrativo, tecnico e ausiliario (A.T.A) per l'anno scolastico 1997-98, il termine di aggiornamento delle graduatorie provinciali, di cui al comma 2 dell'art. 581 del testo unico approvato con il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e prorogato di un anno.

2. La validità delle graduatorie del concorso per titoli ed esami a posti di coordinatore amministrativo della scuola, indetto con decreto del Ministro della pubblica istruzione in data 14 dicembre 1992, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - 4ª serie speciale - n. 85 del 26 ottobre 1993, così come prevista dal comma 1 dell'art. 552 del testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, è estesa fino all'anno scolastico 1997-98.

3. Fermo restando quanto disposto dall'art. 3 e del comma 11 dell'art. 8 della legge 11 gennaio 1996, n. 23, le convenzioni previste dal comma 1 del citato art. 8 e del comma 4 dell'art. 9 possono essere stipulate successivamente al 1° gennaio 1997 e comunque non oltre il 30 giugno 1997. Fino alla stipula di tali convenzioni lo Stato, le istituzioni scolastiche statali e i comuni assicurano la manutenzione ordinaria e la gestione degli edifici forniti e sopperiscono alle esigenze eccezionali. Le convenzioni stabiliscono, oltre a quanto già previsto dalla legge n. 23 del 1996, la compensazione degli oneri sostenuti per conto delle province dello Stato, dalle istituzioni scolastiche statali e dai comuni dal 1° gennaio 1997 alla stipula delle convenzioni stesse con le somme dovute per lo stesso periodo alle province dallo Stato, dalle istituzioni scolastiche statali e dai comuni a norma dell'art. 9 della citata legge n. 23 del 1996».

97G0373

PROVVEDIMENTO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 22 maggio 1997.

Autorizzazione del Governo alla sottoscrizione, ai sensi dell'art. 51, comma 1, del decreto legislativo n. 29/1993, del testo del contratto collettivo nazionale di lavoro integrativo dei contratti collettivi nazionali di lavoro sottoscritti il 9 gennaio 1997 del personale con qualifica dirigenziale dipendente dalle amministrazioni pubbliche ricomprese nel comparto «Ministeri», relativi al quadriennio normativo 1994-1997 ed ai bienni economici 1994-1995 e 1996-1997, concordato in data 22 aprile 1997 tra l'ARAN e le confederazioni sindacali CGIL, CISL, UIL, CIDA, CONFEDIR, CONFSAL, CISAL, USPPI e UNIONQUADRI (le ultime quattro confederazioni ammesse con riserva) e le organizzazioni sindacali CGIL/FP/Ministeri, CISL/FILS/Dirigenti, UIL/Stato/Dirigenti, CIDA/UNADIS/Ministeri, CONFEDIR/DIRSTAT, CONFSAL/UNSA/Dirigenti, ANAAO/ASSOMED e SIVEMP.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, recante «Razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 1994, n. 144, e successive modificazioni ed integrazioni, recante «Norme per l'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni»;

Viste le direttive del 5 settembre 1994, del 1° febbraio 1995 e del 7 febbraio 1996 impartite dal Presidente del Consiglio dei Ministri all'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN), previa intesa con le amministrazioni regionali espressa dalla conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, per il personale dipendente dalle regioni e dagli enti regionali, e dopo avere acquisito il parere dell'Associazione nazionale dei comuni d'Italia (ANCI) e dell'Unione delle province d'Italia (UPI);

Vista la legge 23 dicembre 1994, n. 725 (legge finanziaria per il 1995), ed in particolare l'art. 2, comma 9, con il quale è stata determinata in lire 2.230 miliardi, in lire 3.800 miliardi ed in lire 3.800 miliardi, rispettivamente per gli anni 1995, 1996 e 1997, la spesa relativa ai rinnovi contrattuali del personale dei comparti «Ministeri», «Aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo», «Scuola» e «Università»;

Vista la legge 28 dicembre 1995, n. 550 (legge finanziaria per il 1996), ed in particolare l'art. 2, commi da 9 a 13, con il quale è stata determinata in lire 1.706,53 miliardi, in lire 3.921,35 miliardi ed in lire 4.741,18 miliardi, rispettivamente per gli anni 1996, 1997 e 1998, la spesa relativa ai rinnovi contrattuali per il personale del settore Stato al netto degli oneri assistenziali e previdenziali a carico dell'amministrazione, come previsto nella citata direttiva del 7 febbraio 1996;

Visti i contratti collettivi nazionali di lavoro sottoscritti il 9 gennaio 1997 del personale con qualifica dirigenziale dipendente dalle amministrazioni pubbliche ricomprese nel comparto «Ministeri», di cui all'art. 11 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 dicembre 1993, n. 593, relativi, rispettivamente, ai periodo dal 1° gennaio 1994 al 31 dicembre 1997, per gli aspetti normativi e dal 1° gennaio 1994 al 31 dicembre 1995, per gli aspetti economici ed al periodo dal 1° gennaio 1996 al 31 dicembre 1997, per gli aspetti economici;

Vista la lettera prot. n. 2861 del 28 aprile 1997 (pervenuta l'8 maggio 1997), con la quale l'ARAN — in attuazione degli articoli 51, comma 1, e 52, comma 3, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni — ha trasmesso, ai fini dell'«autorizzazione alla sottoscrizione», il testo del C.C.N.L. integrativo dei contratti collettivi nazionali di lavoro sottoscritti il 9 gennaio 1997 del personale con qualifica dirigenziale dipendente dalle amministrazioni pubbliche ricomprese nel comparto «Ministeri», relativi al quadriennio normativo 1994-1997 ed ai bienni economici 1994-1995 e 1996-1997, concordato in data 22 aprile 1997 tra l'ARAN e le confederazioni sindacali CGIL, CISL, UIL, CIDA, CONFEDIR, CONFSAL, CISAL, USPPI e UNIONQUADRI (le ultime quattro confederazioni ammesse con riserva) e le organizzazioni sindacali CGIL/FP/Ministeri, CISL/FILS/Dirigenti, UIL/Stato/Dirigenti, CIDA/

UNADIS/Ministeri, CONFEDIR/DIRSTAT, CONFSAL/UNSA/Dirigenti, ANAAO/ASSOMED e SIVEMP;

Visto il «testo concordato» in precedenza indicato, il quale è stato inviato unitamente ad una relazione tecnico-finanziaria;

Visto l'art. 51, comma 1, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, — come modificato dal decreto legislativo 10 novembre 1993, n. 470 e dal decreto legislativo 23 dicembre 1993, n. 546 —, il quale prevede che, ai fini della autorizzazione alla sottoscrizione, «il Governo, nei quindici giorni successivi, si pronuncia in senso positivo o negativo, tenendo conto fra l'altro degli effetti applicativi dei contratti collettivi anche decentrati relativi al precedente periodo contrattuale e della conformità alle direttive impartite dal Presidente del Consiglio dei Ministri;

Considerato che il predetto testo concordato non risulta, in generale, in contrasto con le citate direttive del 5 settembre 1994, del 1° febbraio 1995 e del 7 febbraio 1996, impartite, a seguito di intesa intervenuta con il Ministero del tesoro, dal Presidente del Consiglio dei Ministri all'ARAN, previa intesa espressa dalla Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano e dopo avere acquisito il parere dell'ANCI e dell'UPI;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 22 maggio 1997 concernente l'«Autorizzazione alla sottoscrizione» del predetto testo concordato;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 31 maggio 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 121 del 4 giugno 1996, con il quale il Ministro per la funzione pubblica, sen. Franco Bassanini, è stato delegato a provvedere alla «attuazione ... del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni ...» e ad «esercitare ... ogni altra funzione attribuita dalle vigenti disposizioni al Presidente del Consiglio dei Ministri, relative a tutte le materie che riguardano ... 1) Funzione pubblica»;

A nome del Governo;

Autorizza

ai sensi dell'art. 51, comma 1, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) alla sottoscrizione dell'allegato testo del C.C.N.L. integrativo dei contratti collettivi nazionali di lavoro sottoscritti il 9 gennaio 1997 del personale con qualifica dirigenziale dipendente dalle amministrazioni pubbliche ricomprese nel comparto «Ministeri», relativi al quadriennio normativo 1994-1997 ed ai bienni economici 1994-1995 e 1996-1997, concordato in data 22 aprile 1997 tra l'ARAN e le confederazioni sindacali CGIL, CISL, UIL, CIDA, CONFEDIR, CONFSAL, CISAL, USPPI e UNIONQUADRI (le ultime quattro confederazioni ammesse con riserva) e le organizzazioni sindacali CGIL/FP/Ministeri, CISL/FILS/Dirigenti, UIL/Stato/Dirigenti, CIDA/UNADIS/Ministeri, CONFEDIR/DIRSTAT, CONFSAL/UNSA/Dirigenti, ANAAO/ASSOMED e SIVEMP.

Ai sensi dell'art. 51, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni e integrazioni, la presente autorizzazione sarà trasmessa alla Corte dei conti.

Roma, 22 maggio 1997

p. Il Presidente del Consiglio dei Ministri
Il Ministro per la funzione pubblica
BASSANINI

Registrato alla Corte dei conti il 26 settembre 1997
Atti di Governo, registro n. 110, foglio n. 10

COMPARTO MINISTERI

CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO DEL C.C.N.L. DEL 9 GENNAIO 1997 DELLA SEPARATA AREA DELLA DIRIGENZA DEL COMPARTO MINISTERI.

A seguito della registrazione in data 26 settembre 1997 da parte della Corte dei conti del provvedimento del presidente del Consiglio dei Ministri del giorno 22 maggio 1997, con il quale l'ARAN è stata autorizzata a sottoscrivere il testo concordato del C.C.N.L. in oggetto, il giorno 30 settembre 1997 alle ore 17,30, presso la sede dell'A.RA.N. ha avuto luogo l'incontro tra l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni, nelle persone di:

A.RA.N.:

prof. Carlo Dell'Aringa - Presidente;

prof. Gian Candido De Martin - componente;

avv. Guido Fantoni - componente;

avv. Arturo Parisi - componente;

prof. Gianfranco Rebora - componente,

ed i rappresentanti delle seguenti Confederazioni ed organizzazioni sindacali di categoria:

Confederazioni sindacali: CGIL, CISL, UIL, CIDA, CONFEDIR, CONFSAL (ammessa con riserva), CISAL (ammessa con riserva), USPPI (ammessa con riserva), UNIONQUADRI (ammessa con riserva), RDB-CUB (ammessa con riserva).

Organizzazioni sindacali: CGIL/FP/Ministeri, CISL/FILS/Dirigenti, UIL/Stato/Dirigenti, CIDA/UNADIS/Ministeri, CONFEDIR/DIRSTAT, CONFSAL/UNSA/Dirigenti, UNSCP, ANAAO/ASSOMED, SIVEMP.

Al termine della riunione le parti hanno sottoscritto il contratto collettivo nazionale di lavoro integrativo del C.C.N.L. del 9 gennaio 1997 della separata area della dirigenza del comparto Ministeri.

CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE INTEGRATIVO DEL C.C.N.L. DEL 9 GENNAIO 1997 DELL'AREA DELLA DIRIGENZA DEL COMPARTO MINISTERI.

Capo I

Art. 1.
Campo di applicazione e finalità

1. Il presente contratto collettivo — secondo gli inquadramenti del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 dicembre 1995 ai sensi dell'art. 18, comma 8 del decreto legislativo n. 502/1992 e successive modificazioni ed integrazioni ed esplicitati al comma 3 si applica al personale dipendente dal Ministero della sanità — appartenente al comparto Ministeri — attualmente inquadrato:

nelle qualifiche dirigenziali disciplinate dal C.C.N.L. 9 gennaio 1997 per la separata area di negoziazione della dirigenza del comparto Ministeri appartenente ai profili corrispondenti a medico chirurgo, medico veterinario, chimico, farmacista, biologo e psicologo;

nelle posizioni funzionali - rispettivamente iniziale, di direttore e di direttore coordinatore dei profili professionali corrispondenti a quelli dell'alinea precedente e già disciplinati dal C.C.N.L. del 16 maggio 1995 relativo al personale del comparto dei Ministeri;

2. Il presente contratto ha il compito di procedere all'integrazione ed armonizzazione delle norme del C.C.N.L. del 9 gennaio 1997 stipulato per la separata area della dirigenza del comparto Ministeri con le disposizioni relative agli istituti normo-economici previsti nei C.C.N.L. stipulati il 5 dicembre 1996 per le corrispondenti professionalità della dirigenza dell'area medica e veterinaria e del ruolo sanitario non medico del Servizio sanitario nazionale, in quanto applicabili.

3. Ai sensi del comma 1 risulta che:

a) gli ex dirigenti superiori e primi dirigenti di cui al comma 1, primo alinea, appartenenti alle professionalità ivi indicate sono inquadrati nel secondo livello dirigenziale del Servizio sanitario nazionale;

b) i dipendenti di settimo, ottavo e nono livello di cui al comma 1, secondo alinea, appartenenti alle professionalità ivi indicate sono inquadrati nel primo livello dirigenziale del Servizio sanitario nazionale.

4. Le parti concordano, altresì, sulla applicabilità degli articoli 15 e seguenti del decreto legislativo n. 502/1992 ai dirigenti in servizio di cui al comma 3 nonché ai dirigenti che accederanno al secondo livello delle corrispondenti professionalità del Ministero della sanità dopo la stipulazione del presente contratto.

5. A decorrere dalla stipulazione del presente contratto, al personale di cui al comma 1, secondo alinea, si applica il C.C.N.L. del 9 gennaio 1997, con le integrazioni previste dal presente contratto.

6. I riferimenti ai decreti legislativi 30 dicembre 1992, n. 502 e 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni ed integrazioni sono riportati nel testo del presente contratto come «decreto legislativo n. 502/1992» e «decreto legislativo n. 29/1993».

7. Nel testo del presente contratto la dicitura «dirigenti di primo e secondo livello di cui all'art. 18, comma 8 del decreto legislativo n. 502/1992 disciplinati dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 dicembre 1995» è indicata semplicemente come «dirigenti di primo e secodo livello» ove occorra con la specifica del «Ministero della sanità».

8. Con la dizione C.C.N.L. del 9 gennaio 1997 si indica normalmente il contratto collettivo nazionale della dirigenza del comparto Ministeri relativo al quadriennio 1994-1997.

PARTE I

INTEGRAZIONI AL C.C.N.L. DEL 9 GENNAIO 1997

Art. 2.

1. All'art. 4, comma 1 (Informazione preventiva) del C.C.N.L. del 9 gennaio 1997 è aggiunta la seguente lettera:

«*i)* modalità per assicurare la presenza in servizio dei dirigenti di primo e secondo livello del Ministero della sanità nei piani per le emergenze di carattere sanitario».

2. All'art. 5, comma 1, (esame a seguito dell'informazione preventiva) del C.C.N.L. del 9 gennaio 1997 dopo la lettera «*g)*» è aggiunta la lettera «*i)*».

Art. 3.

1. All'art. 14 (Contratto individuale) del C.C.N.L. del 9 gennaio 1997, dopo il comma 2 è inserito il seguente comma 2-*bis*:

«Per i dirigenti di primo e secondo livello del Ministero della sanità, il contratto di lavoro individuale deve indicare:

a) la data di inizio del rapporto di lavoro;

b) la qualifica di assunzione (primo o secondo livello dirigenziale) ed il trattamento economico iniziale salvo quanto previsto dalla lettera *e)*;

c) la professione e disciplina di appartenenza;

d) la durata del periodo di prova solo per i dirigenti di primo livello;

e) per i dirigenti di secondo livello, l'incarico conferito ed il trattamento economico complessivo con particolare riguardo allo specifico trattamento collegato con l'incarico quinquennale.

Art. 4.

1. All'art. 15 (Periodo di prova) del C.C.N.L. del 9 gennaio 1997 è aggiunto il seguente comma:

«9. Le disposizioni sul periodo di prova della presente norma, fatta salva comunque la conservazione del posto precedentemente occupato per la durata di sei mesi, non si applicano ai dirigenti di secondo livello del Ministero della sanità i quali, dopo la stipulazione del presente contratto sono assunti direttamente per incarico ai sensi dell'art. 15 del decreto legislativo n. 502/1992».

Art. 5.

1. Fermo rimanendo quanto previsto dall'art. 22 (Affidamento e revoca degli incarichi dirigenziali) del C.C.N.L. del 9 gennaio 1997 dopo il comma 7 sono aggiunti i seguenti commi:

«8. Dopo la stipulazione del presente contratto per i dirigenti di secondo livello del Ministero della sanità, il conferimento dell'incarico quinquennale rinnovabile costituisce modalità di accesso alla qualifica stessa e risulta, pertanto, compiutamente disciplinato dall'art. 15 del medesimo decreto legislativo. Per gli stessi dirigenti di secondo livello la tipologia dell'incarico, le modalità di revoca, la retribuzione di posizione e lo specifico trattamento economico sono disciplinati dal contratto individuale previsto dall'art. 14, comma 2-*bis*».

«9. Per i dirigenti di secondo livello di cui al comma 8 già in servizio, il passaggio al rapporto ad incarico quinquennale rinnovabile avviene dopo l'opzione esercitabile a decorrere dal 1° luglio 1997. Per i medesimi dirigenti l'opzione per il rapporto ad incarico quinquennale rinnovabile rende necessaria la stipulazione del contratto individuale con le caratteristiche indicate nel comma 8».

«10. La revoca dell'incarico per i dirigenti di secondo livello di cui al comma 9 che non hanno optato può avvenire ai sensi dei commi 6 e 7. Per i dirigenti di cui al comma 8 e di quelli del comma 9 che abbiano optato per il rapporto ad incarico quinquennale la revoca anticipata può avvenire solo in seguito all'accertamento dei risultati negativi di gestione e dell'inosservanza delle direttive».

Art. 6.

1. Fermo rimanendo quanto previsto dall'art. 23 (Valutazione dei dirigenti) del C.C.N.L. del 9 gennaio 1997, dopo il comma 8 sono aggiunti i seguenti commi:

«9. A tutti i dirigenti di secondo livello del Ministero della sanità — compresi quelli di cui al comma 10 — che non abbiano superato positivamente la valutazione prevista dal presente articolo, ove non ricorrano le condizioni per l'applicazione dei commi 6, lettera *b)* e 7, è affidato un incarico dirigenziale di valore economico inferiore».

«10. I dirigenti di secondo livello indicati nel comma 9 con rapporto ad incarico quinquennale, che, comunque, al termine del quinquennio non superino positivamente la verifica di cui all'art. 15 del decreto legislativo n. 502/1992 e non versino nelle condizioni previste dal comma 7, rimangono collocati nel medesimo livello con la perdita anche dello specifico trattamento economico di cui all'art. 14, comma 2-*bis*. Contestualmente l'amministrazione congela un posto di dirigente di primo livello».

Art. 7.

1. In attesa dell'emanazione del Regolamento di cui all'art. 35, comma 3 del decreto legislativo n. 29/1993, l'art. 24 (Accordi di mobilità) del C.C.N.L. del 9 gennaio 1997 è integrato dai seguenti commi:

«9-*bis*. Limitatamente ai dirigenti di primo livello del Ministero della sanità, gli accordi di mobilità previsti dal presente articolo possono essere stipulati anche tra il predetto Ministero e le aziende ed enti del Servizio sanitario nazionale nel rispetto della disciplina di appartenenza dei dirigenti interessati ovvero di altra equipollente secondo le vigenti disposizioni».

«9-*ter*. La mobilità disciplinata dal presente articolo non si applica nei confronti dei dirigenti di secondo livello del citato Ministero, in quanto per il passaggio dei medesimi ad una azienda o ente del Servizio sanitario nazionale si può accedere solo mediante incarico conferito ai sensi dell'art. 15 del decreto legislativo n. 502/1992».

«9-*quater*. La delegazione di parte pubblica e di parte sindacale per la stipulazione degli accordi di mobilità di cui al comma 9-*bis* è mista ed è composta nel rispetto delle disposizioni previste per tale tipo di accordi dai C.C.N.L. delle rispettive aree dirigenziali del 5 dicembre 1996 per il comparto del Servizio sanitario nazionale e dal presente articolo per il comparto Ministeri».

Art. 8.

1. All'art. 33 (Struttura della retribuzione) del C.C.N.L. 9 gennaio 1997 è aggiunto il seguente comma:

«2. Per i dirigenti di primo e secondo livello del Ministero della sanità la struttura della retribuzione di cui al comma 1, è integrata dalle seguenti voci:

1) indennità di specificità medica per i dirigenti di primo e secondo livello appartenenti alle professionalità di medico-chirurgo e medico veterinario;

2) specifico trattamento economico — ove attribuito — per i dirigenti di secondo livello delle professionalità di medico, veterinario, biologo, chimico, farmacista e psicologo».

PARTE II

DISPOSIZIONI PARTICOLARI

Art. 9.

Stipendio tabellare ed indennità integrativa speciale

1. Lo stipendio tabellare — annuo, lordo, per dodici mensilità — dei dirigenti di primo livello di cui all'art. 1, comma 3 è fissato nel modo seguente:

A) Per i dirigenti provenienti dalla posizione funzionale iniziale dei profili di medico, veterinario, chimico, biologo, farmacista e psicologo di cui all'art. 1, comma 3, lettera *b)*:

a decorrere dal 1° gennaio 1996 in L. 29.369.000;

a decorrere dal 1° novembre 1996 in L. 32.923.000;

a decorrere dal 1° luglio 1997 in L. 36.000.000;

B) Per i dirigenti provenienti dalla posizione funzionale di direttore e direttore coordinatore dei profili di medico, veterinario, chimico, biologo, farmacista e psicologo di cui all'art. 1, comma 3, lettera *b)*:

a decorrere dal 1° gennaio 1996 in L. 32.977.000;

a decorrere dal 1° novembre 1996 in L. 36.000.000.

2. Lo stipendio tabellare — annuo, lordo per dodici mensilità — dei dirigenti di secondo livello delle professionalità di medico, veterinario, chimico, biologo, farmacista e psicologo è fissato nel modo seguente:

a decorrere dal 1° gennaio 1996 in L. 43.941.000;

a decorrere dal 1° novembre 1996 in L. 48.000.000.

3. Sino al 31 dicembre 1995 i dirigenti dei commi 1 e 2 conservano il trattamento economico tabellare in godimento sulla base dei contratti applicabili secondo la qualifica di provenienza.

4. Ai dirigenti di secondo livello di cui al comma 2 — già dirigenti superiori — dal 1° gennaio 1996 il maturato economico attribuito ai sensi dell'art. 2, comma 2 del C.C.N.L. del 9 gennaio 1997 relativo al biennio 1996-1997 è riassorbito dal nuovo trattamento economico tabellare attribuito dalla medesima data.

5. Dal 1° gennaio 1996 la misura annua lorda, comprensiva della tredicesima mensilità, dell'indennità integrativa speciale spettante ai dirigenti di primo livello di cui alle lettere *A)* e *B)* del comma 1 nonché per quelli che saranno assunti successivamente alla stipulazione del presente contratto è fissata in L. 13.883.000. Per tutti i dirigenti di secondo livello è fissata in L. 14.783.000, compresi quelli di nuova assunzione.

Art. 10.

Indennità di specificità medica

1. Nel nuovo assetto di cui al presente contratto, ai dirigenti medici e veterinari del Ministero della sanità - equiparati nella peculiarità delle funzioni di tutela della salute pubblica a quella dei corrispondenti profili del Servizio sanitario nazionale è attribuita una indennità fissa e ricorrente, corrisposta per tredici mensilità denominata «indennità di specificità medica».

2. L'indennità di specificità medica decorre dal 1° gennaio 1996 ed è fissata nei seguenti valori annui lordi per tredici mensilità:

secondo livello dirigenziale: L. 13.500.000;

primo livello dirigenziale: L. 7.370.000.

3. A decorrere dalle date sottoindicate, il valore annuo della predetta indennità è così rideterminato:

secondo livello dirigenziale: dal 1° gennaio 1997 L. 18.955.000 - dal 31 dicembre 1997 L. 20.000.000;

primo livello dirigenziale: dal 1° gennaio 1997 L. 13.773.000 - dal 31 dicembre 1997 L. 15.000.000.

4. Alla corresponsione dell'indennità di cui al presente articolo si provvede con il fondo istituito dal 1° luglio 1997, ai sensi dell'art. 13.

5. Tale indennità per il periodo dal 1° gennaio 1996 al 30 giugno 1997 riassorbe:

a) per i dirigenti di primo livello - medici e veterinari, quanto corrisposto a titolo di indennità di amministrazione;

b) per i dirigenti di secondo livello - medici e veterinari, quanto corrisposto a titolo di compenso incentivante ai sensi dell'art. 4 della legge 17 aprile 1984, n. 79.

Art. 11.

Retribuzione di posizione e di risultato dei dirigenti di secondo livello

1. Per quanto riguarda i dirigenti di secondo livello di cui all'art. 1, comma 3, lettera *a)*, rimangono ferme le disposizioni dell'art. 37, comma 3) e dell'art. 38 del C.C.N.L. del 9 gennaio 1997 che disciplinano, rispettivamente, la retribuzione di risultato ed i valori e le modalità di attribuzione della retribuzione di posizione dei dirigenti del comparto Ministeri. La retribuzione di posizione ivi prevista compete dal 1° luglio 1997. In sua vece e sino al 30 giugno 1997 ai predetti dirigenti si applica il disposto dell'art. 4 del C.C.N.L. del 9 gennaio 1997 relativo al secondo biennio economico 1996-1997. Dal 1° luglio 1997 la retribuzione di posizione di cui all'art. 38, comma 1 è finanziata con le risorse previste dall'art. 14 del presente contratto.

Art. 12.

Specifico trattamento economico dei dirigenti di secondo livello ad incarico quinquennale e norma di prima applicazione

1. Ai dirigenti di secondo livello di tutte le professionalità sanitarie indicate nell'art. 1, comma 1, primo alinea con rapporto ad incarico quinquennale, oltre alla retribuzione di posizione, compete, ai sensi dell'art. 15 del decreto legislativo n. 502/1992, uno specifico trattamento economico — lordo e corrisposto per dodici mensilità — che è ricompreso tra il 5% ed il 35% del valore massimo della retribuzione di posizione previsto dall'art. 38, comma 1 del C.C.N.L. del 9 gennaio 1997.

2. L'entità dello specifico trattamento di cui al comma 1 viene determinata all'atto dell'assunzione con la stipulazione del contratto individuale secondo le caratteristiche indicate nell'art. 5. Per i dirigenti in servizio è stabilita con decorrenza non anteriore al 1° luglio 1997 e comunque dopo l'espletamento della procedura di cui al comma 3.

3. I dirigenti di secondo livello già in servizio alla data del presente contratto sono invitati dall'amministrazione — anche gradualmente — ad esercitare l'opzione per il rapporto ad incarico quinquennale, previa informazione circa lo specifico trattamento economico a ciascuno attribuibile ai sensi del comma 1.

4. In caso di esercizio dell'opzione dovrà essere stipulato il contratto individuale del comma 2.

5. All'applicazione del presente articolo si provvede con le risorse del fondo indicato nell'art. 14.

6. Qualora il termine dell'opzione per l'incarico quinquennale da parte dei dirigenti di secondo livello in servizio non sia momentaneamente compatibile per il 1997 con i tempi relativi all'attuazione dei processi di riordinamento e razionalizzazione degli uffici centrali e delle strutture periferiche del Ministero della sanità in attuazione dell'art. 12 della legge 15 marzo 1997, n. 59 e della legge 3 aprile 1997, n. 94, le risorse previste nel fondo di cui all'art. 14 per lo specifico trattamento economico del comma 1 sono temporaneamente utilizzate per l'anno 1997 nell'ambito della retribuzione di risultato.

Art. 13.

Retribuzione di posizione dei dirigenti di primo livello

1. Nell'ambito dei processi di riordinamento e razionalizzazione degli uffici centrali e delle strutture periferiche del Ministero della sanità in attuazione dell'art. 12 della legge 15 marzo 1997, n. 59 e della legge 3 aprile 1997, n. 94, la medesima amministrazione, in base al proprio potere di organizzazione, provvederà alla individuazione degli incarichi che, ai sensi degli articoli 19 e 22 del decreto legislativo n. 29/1993, sono conferibili ai dirigenti di primo livello di cui al presente contratto, fermo rimanendo — allo stato — da parte degli stessi lo svolgimento di attività che — nell'ambito degli uffici dirigenziali di livello non generale — richiedano competenza professionale o specialistico funzionale di base ovvero di particolare specializzazione ed esperienza.

2. In attesa del riordino di cui al comma 1 ed in via provvisoria, ai dirigenti di primo livello di cui all'art. 1, comma 3, lettera *b)* è attribuita la retribuzione di posizione nella misura minima indicata nelle tabelle n. 1 e n. 2 allegate al presente contratto. Tale valore è annuo, lordo ed erogato per tredici mensilità.

3. A riordinamento effettuato la retribuzione di posizione oltre il minimo contrattuale previsto dalle citate tabelle sarà rideterminata dall'amministrazione con le medesime regole stabilite dall'art. 38, comma 1 del C.C.N.L. del 9 gennaio 1997, sulla base delle risorse disponibili secondo principi di proporzionalità e, comunque, nel rispetto del criterio previsto dallo stesso art. 38, comma 2, all'interno dei rispettivi livelli dirigenziali.

4. Nella graduazione delle funzioni relative alle posizioni afferenti alle specifiche professionalità dei dirigenti di cui al presente contratto, particolare rilievo dovrà essere dato — tra gli altri criteri — a quelli indicati nei punti terzo e quarto dell'art. 37, comma 4 del C.C.N.L. del 9 gennaio 1997.

Art. 14.

Integrazione del fondo del Ministero della sanità

1. Il Ministero della sanità — per l'applicazione ai dirigenti di cui all'art. 1 delle clausole previste dal presente contratto — provvede all'integrazione del fondo di cui agli articoli 36 e 3 dei C.C.N.L. stipulati il 9 gennaio 1997 per la dirigenza del comparto Ministeri per il primo e secondo biennio di parte economica, mediante l'utilizzo, a decorrere dal 1° luglio 1997 delle seguenti ulteriori risorse, calcolate rapportandole a semestre per il periodo 1° luglio-31 dicembre 1997 ed in ragione di anno a partire dal 1° gennaio 1998:

a) un importo complessivo determinato in relazione al numero dei dirigenti medici e veterinari di primo e secondo livello destinatari dell'indennità di specificità medica e nella misura corrisposta al 1° gennaio 1997, ai sensi dell'art. 10, comma 3;

b) un importo complessivo determinato moltiplicando la somma unitaria annua di L. 12.800.000 per il numero dei dirigenti di secondo livello medici, veterinari, chimici, biologi, farmacisti e psicologi, al fine di corrispondere l'equivalente della quota di perequazione prevista dalla legge n. 550/1995 nonché lo specifico trattamento di cui all'art. 12 nella misura minima;

c) un importo complessivo determinato moltiplicando la misura unitaria annua dell'indennità di amministrazione prevista dal C.C.N.L. del 16 maggio 1995, spettante al 1° luglio 1997, per il numero dei dirigenti di primo livello medici, veterinari, chimici, biologi, farmacisti e psicologi, già appartenenti alle posizioni funzionali di cui all'art. 1, comma 1, secondo alinea;

d) la quota media annua dei compensi legati alla produttività collettiva ed individuale nonché alle prestazioni di lavoro straordinario, riferita ai dirigenti di primo livello di cui alla lettera *c)*.

e) un importo complessivo di lire 84 milioni quantificato in relazione ai valori di retribuzione di posizione minima e di risultato pro-capite per i dirigenti di primo livello.

2. Nell'ambito del fondo di cui al comma 1, le seguenti risorse vengono destinate al finanziamento per la corresponsione della retribuzione di risultato e dei premi per la qualità della prestazione individuale:

per i dirigenti di secondo livello le stesse indicate dall'art. 36, comma 3, lettere *a)* e *b)* del C.C.N.L. del 9 gennaio 1997;

per i dirigenti di primo livello una quota pari a L. 300.000 annue per ogni dirigente in servizio per la corresponsione dei premi per la qualità della prestazione individuale e un importo pari a L. 500.000 annue per ogni dirigente in servizio per la componente retributiva collegata al conseguimento dei risultati, in relazione agli obiettivi assegnati.

3. A decorrere dal 31 dicembre 1997, ed a valere sul fondo dell'anno 1998, l'importo di cui alla lettera *e)* del comma 5 è incrementato di lire 95 milioni per corrispondere la maggiorazione della misura dell'indennità di specificità medica prevista dal 31 dicembre 1997.

Art. 15.

Norme finali e transitorie

1. Il presente contratto integra, con le precisazioni in esso contenute, il C.C.N.L. stipulato il 9 gennaio 1997 per la separata area della dirigenza del comparto Ministeri che, pertanto, trova tuttora applicazione nei confronti dei dirigenti di cui all'art. 1, comma 3, lettera *a)* sia per la parte normativa che per la parte economica relativa al primo biennio 1994-1995. Con riguardo al C.C.N.L. stipulato il 9 gennaio 1997 relativo al secondo biennio economico 1996-1997 si provvederà in sede di conguaglio a rideterminare il nuovo trattamento economico dei predetti dirigenti.

2. Ai dirigenti di cui all'art. 1, comma 3, lettera *b)*, il C.C.N.L. del 9 gennaio 1997 riguardante il quadriennio 1994-1997 per la parte normativa, si applica dal giorno successivo alla stipulazione del presente contratto.

3. Le clausole aventi carattere normativo del presente contratto decorrono per tutto il personale dirigenziale di cui all'art. 1, comma 3, dal giorno successivo alla stipulazione del medesimo, salvo diversa decorrenza prevista nelle clausole.

4. Le clausole aventi contenuto economico decorrono dalla data in esse indicata, sino alla quale trovano applicazione i C.C.N.L. di riferimento del personale disciplinato dal presente contratto salvo i conguagli che si rendano necessari per l'utilizzo di risorse destinate al fondo di cui all'art. 14.

5. Con riferimento all'art. 40, comma 1, lettere *a)* e *b)* del C.C.N.L. del 9 gennaio 1997 nell'attribuzione della retribuzione di risultato ai dirigenti di cui al presente contratto si dovrà tenere anche conto dell'eventuale espletamento di attività prestazionali a favore di terzi, pagate a tariffa ed introitate esclusivamente dall'amministrazione.

6. Ai dirigenti di primo livello di cui al presente contratto, alla data del 1° gennaio 1996, nel passaggio alla qualifica dirigenziale — ai fini della ricostruzione economica — si applicano le disposizioni di cui al decreto-legge 27 settembre 1982, n. 681, convertito in legge 20 novembre 1982, n. 869 e — dal 31 dicembre 1996 — l'art. 41 del C.C.N.L. del 9 gennaio 1997.

7. Con riferimento al disposto del presente contratto è disapplicato l'art. 18, comma 2-*bis* del decreto legislativo n. 502/1992.

ALLEGATO 1

Importi annui di retribuzione di posizione minima - 1° luglio 1997

Livello o qualifica di provenienza	Medici e veterinari
Dirigenti primo livello:	
ex settimo livello	2.000.000
ex ottavo livello	2.371.000
ex nono livello	2.820.000
Dirigenti secondo livello	12.000.000

ALLEGATO 2

Importi annui di retribuzione di posizione minima - 1° luglio 1997

Livello o qualifica di provenienza	Chimici, farmacisti biologi, psicologi
Dirigenti primo livello:	
ex settimo livello	6.800.000
ex ottavo livello	8.500.000
ex nono livello	8.500.000
Dirigenti secondo livello	12.000.000

DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 1

In relazione all'art. 29 del C.C.N.L. del 9 gennaio 1997, le parti concordano che, anche nel caso in cui sia stato applicato al dirigente l'art. 27 (recesso) senza procedere alla sospensione dal servizio e nei suoi confronti sia stata successivamente pronunciata una sentenza definitiva di assoluzione perché il fatto non sussiste o perché l'imputato non lo ha commesso, l'amministrazione è tenuta al reintegro del dirigente stesso.

DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 2

Le parti concordano sulla necessità che prima dell'applicazione della mobilità di cui all'art. 35, comma 3 del decreto legislativo n. 29/1993 e dell'art. 7 del presente contratto venga esperito, anche sentite le organizzazioni sindacali, ogni utile tentativo per la ricollocazione dei dirigenti medici, veterinari, chimici, biologi, farmacisti e psicologi eventualmente risultati in esubero negli incarichi dirigenziali, evitando che l'incardinamento nella specifica disciplina possa determinare mancanza di flessibilità nella ricollocazione del personale stesso. A tal fine le parti considerano necessario che vengano confermati i criteri di equiparazione delle discipline già previsti dalla vigente normativa sull'accesso al Servizio sanitario nazionale.

Le parti riconoscono, altresì, la necessità che — nel quadro generale del riordinamento e razionalizzazione del settore ai sensi della legge n. 59/1997 — la mobilità per accordi verso il Servizio sanitario nazionale sia estesa anche ad altri dirigenti e dipendenti del Ministero della sanità, tenendo conto delle eventuali esigenze di perequazione dei trattamenti economici, ai sensi dell'art. 35, comma 3, del decreto legislativo n. 29/1993.

Le parti sottolineano, inoltre, la necessità che la rotazione negli incarichi dei dirigenti di cui al presente contratto, la quale concretizza di fatto una mobilità interna, tenga conto dell'esperienza professionale maturata in aree di attività omogenee ed, ove ciò non sia possibile, sia accompagnata — ai sensi degli articoli 8 e 32 del C.C.N.L. del 9 gennaio 1997 — da adeguata formazione.

DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 3

Le parti, in ragione delle problematiche insorte per l'applicazione dell'art. 18, comma 8 del decreto legislativo n. 502/1992 e del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di attuazione del 13 dicembre 1995, prendono atto della necessità che la materia relativa al comparto di appartenenza dei settori di attività svolti dal Ministero della sanità che presentano caratteristiche di omogeneità con il Servizio sanitario nazionale debba essere oggetto di approfondita valutazione nell'ambito dell'accordo collettivo quadro per la definizione dei comparti di prossima stipulazione.

DICHIARAZIONE A VERBALE

Le sottoscritte organizzazioni sindacali sottoscrivono il presente accordo per garantire al personale interessato l'applicazione del C.C.N.L.; nel contempo:

ribadiscono il dissenso sul metodo seguito per l'emanazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 dicembre 1995 in quanto non sono state sentite le organizzazioni sindacali nazionali del comparto Ministeri;

confermano la loro contrarietà alla subordinazione della libera contrattazione tra le parti ad incursioni legislative che contrastano con il processo di piena contrattualizzazione del rapporto di lavoro;

ritengono che il presente accordo nel merito costituisca un profondo cambiamento dell'ordinamento professionale, solo in parte giustificato, che avrà ripercussioni sul restante personale delle amministrazioni del comparto e che richiederà inevitabilmente interventi per ristabilire condizioni di equità tra il personale;

esprimono il loro convincimento circa la necessità di una riforma del Ministero della sanità che consenta la piena valorizzazione di tutte le professionalità esistenti nell'amministrazione ed in particolare di quelle che presentano caratteristiche di omogeneità con il Servizio sanitario nazionale.

FP-CGIL CISL-FPI UIL-Statali

DICHIARAZIONE A VERBALE

La O.S. USPPI intende sottolineare che il presente contratto viene sottoscritto con la seguente dichiarazione a verbale, in attesa di pervenire ad una definitiva soluzione degli isitituti normativi ed economici relativi alle categorie professionali del ruolo sanitario, iscritti agli albi dipendenti dal Ministero della sanità:

l'indennità di specificità medica attualmente attribuita ai medici e veterinari del Ministero della sanità è dovuta esclusivamente ad un meccanismo di mera equiparazione ai corrispondenti profili del Servizio sanitario nazionale;

detto meccanismo dovrà essere assorbito da un elaborato contrattuale che preveda ai fini della deontologia professionale, a parità di funzione dirigenziale, parità di trattamento, indipendentemente dall'area in cui essa viene esercitata.

Quanto sopra è in armonia con il disposto di perequazione dei trattamenti di cui all'art. 35, comma 3 del decreto legislativo n. 29 del 3 febbraio 1993.

La Confederazione USPPI

97A7864

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 7 luglio 1997.

Approvazione della scheda di partecipazione al programma di controllo di qualità per l'idoneità dei laboratori di analisi che operano nel settore «amianto».

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Vista la legge 27 marzo 1992, n. 257, concernente «Norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto, pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* del 13 aprile 1992 - serie generale - n. 87;

Visto il decreto del Ministro della sanità datato 6 settembre 1994 e pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 288 del 10 dicembre 1994, concernente normative e metodologie tecniche di applicazione dell'art. 6, comma 3, e dell'art. 12 comma 2, della legge 27 marzo 1992, n. 257, relativa alla cessazione dell'impiego dell'amianto dettante disposizione per la valutazione del rischio, il controllo, la manutenzione e la bonifica di materiali contenenti amianto presenti nelle strutture edilizie;

Visto il decreto del Ministro della sanità 26 ottobre 1995, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 91 del 18 aprile 1996, concernente normative e metodologie tecniche relative agli interventi di bonifica dei mezzi mobili, rotabili ivi compresi quelli per rendere innocuo l'amianto; previsti dall'art. 5, comma 1, lettera *f)*, della legge 27 marzo 1992, n. 256;

Visto il decreto del Ministro della sanità 14 maggio 1996 pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale n. 251 del 25 ottobre 1996, concernente normative e metodologie tecniche per gli interventi di bonifica, ivi compresi quelli per rendere innocuo l'amianto; previsti dall'art. 5, comma 1, lettera *f)*, della legge 27 marzo 1992, n. 256;

Ritenuto di dover approvare la scheda di domanda per la partecipazione al programma di controllo di qualità per l'idoneità dei laboratori di analisi che operano nel settore «amianto»;

Decreta:

Art. 1.

Per le motivazioni di cui in premessa, è approvata la scheda di partecipazione al programma di controllo di qualità per l'idoneità dei laboratori di analisi che operano nel settore «amianto», completa di quattro allegati specifici per metodologia analitica considerata.

Il presente decreto sarà sottoposto ai controlli di legge e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, 7 luglio 1997

Il Ministro: BINDI

Registrato alla Corte dei conti il 5 agosto 1997
Registro n. 1 Sanità, foglio n. 287

SCHEDA DI PARTECIPAZIONE AL PROGRAMMA DI CONTROLLO DI QUALITÀ PER L'IDONEITÀ DEI LABORATORI DI ANALISI CHE OPERANO NEL SETTORE «AMIANTO»

Al Ministero della sanità - Dipartimento prevenzione, ufficio X - Via Sierra Nevada n. 60 - 00144 ROMA

Denominazione ed indirizzo del laboratorio: ....

Eventuale ente o struttura di appartenenza ....

Si intende partecipare al programma di controllo di qualità dei laboratori di analisi per le seguenti metodologie analitiche:

☐ MOCF (microscopia ottica in contrasto di fase);

☐ SEM (microscopia elettronica a scansione);

☐ DRX (diffrazione a raggi X di polveri);

☐ IR-FTIR (spettrofotometria di assorbimento infrarosso).

Il laboratorio dichiara, sotto la propria responsabilità, di soddisfare ai requisiti minimi richiesti dal decreto ministeriale 14 maggio 1996 del Ministro della sanità, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 25 ottobre 1996, ai punti:

☐ 1: per le attività di campionamento;

☐ 2: per le analisi delle polveri di amianto nell'aria in microscopia ottica in contrasto di fase;

☐ 3: per le analisi di amianto nell'aria in microscopia elettronica a scansione;

☐ 4: per la determinazione quantitativa dell'amianto in campioni in massa.

Firma del responsabile del laboratorio

....

(Da inviare entro il quarantacinquesimo giorno dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*).

ALLEGATO 1

Denominazione ed indirizzo del laboratorio:

Metodologia analitica: MOCF.

Personale addetto:

referente laureato: nome, cognome e qualifica;

numero collaboratori.

Strumentazione:

marca;

modello;

numero di identificazione dello strumento (numero matricola e/o inventario);

anno di fabbricazione dello strumento;

standard di riferimento usati per la calibrazione dello strumento (vetrino HSE-NPL Mark II, micrometri, etc.);

disponibilità di materiali standards di amianto:

☐ si

☐ no

Se la risposta è affermativa, definire quali e loro provenienza:

Si effettuano analisi mediante MOCF dal .... (data).

Si dichiara che il laboratorio accetta campioni da esterni solo se accompagnati da certificato attestante che le metodiche di campionamento eseguite sono conformi alle norme vigenti.

Data ....

Firma del responsabile del laboratorio

....

ALLEGATO 2

Denominazione ed indirizzo del laboratorio:

Metodologia analitica: SEM.

Personale addetto:

referente laureato: nome, cognome e qualifica;

numero collaboratori.

Strumentazione:

marca;

modello;

numero di identificazione dello strumento (numero matricola e/o inventario);

anno di fabbricazione dello strumento;

standard di riferimento usati per la calibrazione dello strumento;

disponibilità di materiali standards di amianto:

☐ si

☐ no

Se la risposta è affermativa, quali e loro provenienza:

Si effettuano analisi mediante SEM dal .... (data).

Si dichiara che il laboratorio accetta campioni da esterni solo se accompagnati da certificato attestante che le metodiche di campionamento eseguite sono conformi alle norme vigenti.

Data ....

Firma del responsabile del laboratorio

....

ALLEGATO 3

Denominazione ed indirizzo del laboratorio:

Metodologia analitica: XRD.

Personale addetto:

referente laureato: nome, cognome e qualifica;

numero collaboratori.

Strumentazione:

marca;

modello;

numero di identificazione dello strumento (numero matricola e/o inventario);

anno di fabbricazione dello strumento;

tipo di supporto del campione (cuvetta o filtro);

disponibilità di materiali standards di amianto:

☐ si

☐ no

Se la risposta è affermativa, quali e loro provenienza:

Si effettuano analisi mediante XRD dal .... (data).

Si dichiara che il laboratorio accetta campioni da esterni solo se accompagnati da certificato attestante che le metodiche di campionamento eseguite sono conformi alle norme vigenti.

Data ....

Firma del responsabile del laboratorio

....

ALLEGATO 4

Denominazione ed indirizzo del laboratorio:

Metodologia analitica: IR-FTIR

Personale addetto:

referente laureato: nome, cognome e qualifica;

numero collaboratori.

Strumentazione:

marca;

modello;

numero di identificazione dello strumento (numero matricola e/o inventario);

anno di fabbricazione dello strumento;

standard di riferimento usati per la calibrazione dello strumento;

disponibilità di materiali standards di amianto:

☐ si

☐ no

Se la risposta è affermativa, quali e loro provenienza:

Si effettuano analisi mediante IR-FTIR dal .... (data).

Si dichiara che il laboratorio accetta campioni da esterni solo se accompagnati da certificato attestante che le metodiche di campionamento eseguite sono conformi alle norme vigenti.

Data ....

Firma del responsabile del laboratorio

....

97A7899

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

DECRETO 16 maggio 1997.

Istituzione delle scuole di specializzazione in «genetica medica» e in «malattie dell'apparato respiratorio».

IL MINISTRO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto 20 giugno 1935, n. 1071, modifiche ed aggiornamenti al testo unico delle leggi sull'istruzione superiore convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, disposizioni sull'ordinamento universitario, e successive modificazioni;

Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28 - delega al Governo per il riordinamento della docenza universitaria e relativa fascia di formazione per la sperimentazione didattica ed organizzativa;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 - riordinamento della docenza universitaria e relativa fascia di formazione per la sperimentazione organizzativa e didattica;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162 - riordinamento delle scuole dirette a fini speciali, delle scuole di specializzazione e dei corsi di perfezionamento;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, concernente l'istituzione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 245, relativa alle norme sul piano triennale di sviluppo dell'Università e per l'attuazione del piano quadriennale 1986-90;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, recante la riforma degli ordinamenti didattici universitari;

Vista la legge 12 gennaio 1991, n. 13 - determinazione degli atti amministrativi da adottarsi nella forma del decreto del Presidente della Repubblica;

Considerata la opportunità di procedere alla revisione degli ordinamenti didattici delle scuole di specializzazione del settore medico;

Visto il decreto ministeriale 11 maggio 1995 modificato con i decreti ministeriali 14 febbraio 1996, 3 luglio 1996, 31 luglio 1996 e 5 maggio 1997, in corso di registrazione, concernente modificazioni all'ordinamento didattico universitario relativamente alle scuole di specializzazione del settore medico;

Uditi i pareri del Consiglio universitario nazionale espressi nella adunanza del 15 maggio 1997;

Sentita la Federazione nazionale degli ordini dei medici chiururghi e degli odontoiatri;

Ritenuta la necessità di modificare la tabella I, allegata al regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni e di integrare la tabella XLV/2 recante gli ordinamenti didattici delle scuole di specializzazione del settore medico;

Decreta:

Art. 1.

All'art. 8 della tabella XLV/2 allegata al decreto ministeriale 11 maggio 1995, e successive modificazioni sono aggiunte le seguenti scuole di specializzazione:

47) genetica medica;

48) malattie dell'apparato respiratorio.

Dopo l'art. 46 della medesima tabella XLV/2 sono aggiunti i seguenti articoli:

Art. 47 *(Genetica medica).*

Art. 1. — La scuola di specializzazione in genetica medica risponde alle norme generali delle scuole di specializzazione dell'area medica e dell'area della diagnostica e del laboratorio.

Art. 2. — La scuola ha lo scopo di formare medici specialisti nel settore professionale della genetica medica e specialisti di laboratorio di genetica medica.

A partire dal terzo anno sono previsti due indirizzi:

indirizzo medico - laurea di ammissione: medicina e chirurgia;

indirizzo tecnico - lauree di ammissione: medicina e chirurgia e scienze biologiche.

Art. 3. — La scuola rilascia il titolo di specialista in genetica medica.

Art. 4. — Il corso ha la durata di 4 anni.

Art. 5. — Concorrono al funzionamento della scuola le strutture della facoltà di medicina e chirurgia (*) e quelle del S.S.N. individuate nei protocolli d'intesa di cui all'art. 6, comma 2, del decreto legislativo n. 502/1992 ed il relativo personale universitario appartenente ai settori scientifico-disciplinari di cui alla tabella *A)* e quello dirigente del S.S.N. delle corrispondenti aree funzionali e discipline.

Art. 6 — Il numero massimo degli specializzandi che possono essere ammessi è determinato nello statuto di ogni singola scuola tenuto conto delle capacita formative delle strutture di cui all'art. 5 (*).

(*) Nello statuto delle singole Università devono essere indicati:

a) il dipartimento o istituto sede amministrativa della scuola;

b) il numero massimo di specializzandi iscrivibili a ciascun anno.

TABELLA *A*

AREE DI ADDESTRAMENTO PROFESSIONALIZZANTE E RELATIVI SETTORI SCIENTIFICO-DISCIPLINARI

A) - *Area propedeutica.*

Obiettivo: lo specializzzando deve apprendere le conoscenze fondamentali di genetica, di statistica, di biologia, con particolare riguardo alle patologie geniche, cromosomiche e multifattoriali applicabili alla genetica medica. Deve inoltre acquisire le basi teorico-pratiche della consulenza di genetica e del laboratorio di genetica.

Settori: E05A Biochimica, E11X Genetica, E13X Biologia applicata, F01X Statistica medica, F03X Genetica medica, F04A Patologia generale, F22B Medicina legale.

B) - *Area tecnico metodologica.*

Obiettivo: Lo specializzando deve aquisire le conoscenze fondamentali teoriche e le tecniche dei settori di laboratorio di genetica medica, particolarmente in ambito molecolare, citogenetico, immunogenetico e le relative applicazioni cliniche a scopo diagnostico e prognostico.

Settori: E13X Biologia applicata, F03X Genetica medica, F04A Patologia generale.

C) - *Area genetico clinica.*

Obiettivo: Lo specializzando deve acquisire le conoscenze di base necessarie alla valutazione genealogica, epidemiologica. alla analisi dei modelli di trasmissione per la diagnosi e la formulazione di prognosi di rischio individuale e riproduttivo. Deve inoltre acquisire quelle competenze cliniche indispensabili per un adeguato approccio al paziente affetto da patologie genetiche.

Settori: F01X Statistica medica, F03X Genetica medica, F04C Oncologia medica, F20X Ostetricia e ginecologia, F22B Medicina legale.

TABELLA *B*

STANDARD COMPLESSIVO
DI ADDESTRAMENTO PROFESSIONALIZZANTE

La tesi di specializzazione potrà essere svolta su argomento relativo alle materie del corso di specializzazione.

Gli specializzandi, per essere ammessi all'esame di diploma, debbono aver adempiuto ai seguenti obblighi, in relazione all'indirizzo seguito:

1. *Indirizzo medico.*

Per considerare l'accreditamento formativo (lezioni teoriche ed esperienza diretta) e permettere l'assunzione progressiva di responsabilita:

partecipazione all'attività di 50 casi di consulenza genetica con responsabilità diretta alla diagnostica;

espletamento delle consulenze stesse;

partecipazione all'attività e alla interpretazione di 10 analisi di citogenetica, 10 analisi di genetica molecolare e 10 analisi di immunogenetica, discusse con il docente.

Durante tutto il corso di specializzazione devono essere previste frequenze in reparti clinici per il completamento della preparazione genetico-clinica dello specializzando.

2. *Indirizzo tecnico.*

Per considerare l'accreditamento formativo (lezioni teoriche ed esperienza diretta) e permettere l'assunzione progressiva di responsabilità:

esecuzione diretta di 30 analisi di citogenetica;

esecuzione diretta di 30 analisi di genetica molecolare;

esecuzione diretta di 30 analisi di immunogenetica;

refertazione delle analisi stesse.

Nel regolamento didattico d'Ateneo verranno eventualmente specificate le tipologie delle diverse metodologie ed il relativo peso specifico.

Art. 48 *(Malattie dell'apparato respiratorio).*

Art. 1 *(Istituzione, finalità, titolo conseguibile).*

1.1. È istituita la scuola di specializzazione in malattie dell'apparato respiratorio nella Università degli studi di ....

1.2. La scuola ha lo scopo di formare specialisti nel settore professionale delle malattie respiratorie comprensivo della prevenzione, fisiopatologia, semeiotica, patologia, diagnostica clinica e strumentale, clinica, terapia e riabilitazione delle malattie dell'apparato respiratorio.

1.3. La scuola rilascia il titolo di specialista in malattie dell'apparato respiratorio.

Art. 2 *(Organizzazione, durata, norme di accesso).*

2.1. Il corso degli studi ha la durata di quattro anni. Ciascun anno di corso prevede un minimo di 200 ore di insegnamento (didattica formale e seminariale) ed una attività di tirocinio guidato attraverso frequenza delle strutture della scuola fino a raggiungere l'orario annuo complessivo previsto per il personale medico a tempo pieno, operante nel Servizio sanitario nazionale.

2.2. Ai sensi della normativa generale concorrono al funzionamento della scuola le seguenti strutture universitarie (dipartimenti, istituti, ecc.) ... Le strutture ospedaliere convenzionabili debbono rispondere, nel loro insieme, a requisiti di idoneità per disponibilità di attrezzature e dotazioni strumentali, per tipologia dei servizi e delle prestazioni eseguite, secondo quanto stabilito con le procedure di cui all'art. 7 del decreto-legge n. 257/1991. Rispondono automaticamente a tali requisiti gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, operanti in settore coerente con quello della scuola di specializzazione. Le predette strutture, non universitarie sono individuate con i protocolli d'intesa di cui allo stesso art. 6, comma 3, del decreto-legge 30 dicembre 1992, n. 502.

La formazione deve avvenire nelle strutture universitarie ed in quelle ospedaliere convenzionate, intese come strutture assistenziali tali da garantire un congruo addestramento professionale pratico, compreso il tirocinio nella misura stabilita dalla normativa comunitaria.

2.3. Tenendo presente i criteri generali per la regolamentazione degli accessi, di cui al comma 4 dell'art. 9 della legge n. 341/1990 ed in base alle risorse ed alle strutture ed attrezzature disponibili, la scuola è in grado di accettare un numero massimo di iscritti determinato in .... per ciascun anno di corso, con un massimo totale di .... specializzandi. Il numero effettivo degli iscritti è determinato dalla programmazione nazionale, stabilita di concerto tra il Ministero della sanità ed il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, e dalla successiva ripartizione dei posti tra le università. Il numero di iscritti a ciascuna scuola non può superare quello totale previsto nello statuto.

2.4. Sono ammessi al concorso per ottenere l'iscrizione alla scuola coloro che siano in possesso della laurea in medicina e chirurgia. Sono altresì ammessi al concorso coloro che siano in possesso di titolo di studio conseguito presso università straniere e ritenuto equipollente dalle autorità accademiche italiane. L'abilitazione alla professione di medico chirurgo deve essere conseguita prima dell'inizio del secondo semestre del primo anno.

2.5. Il concorso di ammissione alla scuola è effettuato secondo le norme generali attualmente vigenti.

Art. 3 *(Piano di studi di addestramento professionale).*

3.1. Il consiglio della scuola determina l'articolazione del corso di specializzazione ed il relativo piano di studi nei diversi anni e nei presidi diagnostici e clinici, compresi quelli convenzionati.

Il consiglio determina pertanto:

a) la tipologia delle opportune attività didattiche, ivi comprese le attività di laboratorio, pratiche e di tirocinio;

b) la suddivisione nei periodi temporali dell'attività didattica (teorica e seminariale) e di quella di tirocinio, compresa quella relativa all'area specialistica comune a specialità propedeutiche o affini.

3.2. Il piano di studi e di addestramento professionale è determinato dal consiglio della scuola sulla base degli obiettivi generali e di quelli da raggiungere nelle diverse aree degli obiettivi specifici e dei relativi settori scientifico-disciplinari, che sono indicati nella tabella *A*.

Costituiscono apporti minimi obbligatori sia propedeutici che di approfondimento scientifico-culturale, che infine di professionalizzazione, compresa quella relativa all'attività comune a settori specialistici affini, quelli relativi ai settori seguenti:

E04B Biologia molecolare; E09A Anatomia umana; E09B Istologia; E06A Fisiologia umana; F04A Patologia generale; F04B Patologia clinica; E05H Biochimica; F05X Microbiologia e microbiologia clinica; F06A Anatomia patologica; F07A Medicina interna; F07X Malattie dell'apparato respiratorio; F18X Diagnostica per immagini e radioterapia; F23A Scienze infermieristiche generali e cliniche; L18C Linguistica inglese. Il piano dettagliato delle attività formative dell'intero corso di formazione, comprese quelle di cui al precedente comma, è deliberato dal consiglio della scuola e reso pubblico nel manifesto annuale degli studi; tale piano rispecchia i requisiti standard nazionali elaborati dai direttori delle scuole ed approvati dal Consiglio universitario nazionale.

Art. 4 *(Programmazione annuale delle attività e verifica tirocinio).*

4.1. All'inizio di ciascun anno di corso il consiglio della scuola programma le attività comuni degli specializzandi, e quelle specifiche relative al tirocinio; il consiglio concorda con gli specializzandi stessi la scelta di eventuali aree elettive d'approfondimento opzionale, pari a non oltre il 25% dell'orario annuo, e che costituiscono orientamento all'interno della specializzazione.

4.2. Il tirocinio è svolto nelle strutture universitarie ed in quelle ospedaliere idonee convenzionate. Lo svolgimento dell'attività di tirocinio e l'esito positivo del medesimo sono attestati dai docenti ai quali è stata affidata la responsabilità didattica ed in servizio nelle strutture presso le quali il tirocinio è stato svolto. Ai fini dell'attestazione di frequenza il consiglio della scuola potrà riconoscere utile, sulla base d'idonea documentazione, l'attività svolta all'estero in strutture universitarie od extrauniversitarie.

Art. 5 *(Esame di diploma).*

5.1. L'esame finale consiste nella presentazione di un elaborato scritto su una tematica clinica assegnata allo specializzando almeno un anno prima dell'esame stesso. La commissione finale è nominata dal rettore in relazione alla vigente normativa.

5.2. Gli esami annuali ed i relativi tirocini e deve aver condotto, con progressiva assunzione di autonomia professionale, atti specialistici stabiliti secondo uno standard nazionale specifico della scuola, volto ad assicurare il conseguimento di capacità professionali adeguate allo standard europeo.

Art. 6 *(Norme finali).*

6.1. Le tabelle relative allo standard nazionale (relativo agli obiettivi formativi e relativi settori scientifico-disciplinari di pertinenza, all'attività minima per l'ammissione all'esame finale, alle strutture minime necessarie per le istituzioni convenzionabili) sono fissate con le procedure indicate nell'art. 7 del decreto-legge n. 257/1991. Gli aggiornamenti periodici sono disposti con le medesime procedure, sentiti i direttori delle scuole di specializzazione in Malattie dell'apparato respiratorio.

Tabella *A*

AREE DI ADDESTRAMENTO PROFESSIONALE
E RELATIVI SETTORI SCIENTIFICO-DISCIPLINARI

A) - *Area della medicina interna.*

Obiettivi: Lo specializzando deve acquisire le conoscenze fondamentali di fisiopatologia dei diversi organi ed apparati, le conoscenze teoriche e pratiche necessarie per il riconoscimento delle principali malattie che riguardano i diversi sistemi dell'organismo, le conoscenze teoriche dei principali settori di diagnostica strumentale e di laboratorio alle suddette malattie. Deve acquisire inoltre la capacità di valutazione delle connessioni ed influenze intersistemiche.

Settori: E06A Fisiologia umana, F04B Patologia clinica, F07A Medicina interna, F18X Diagnostica per immagini.

B) - *Area propedeutica.*

Obiettivi: Lo specializzando deve perfezionare le conoscenze fondamentali di morfologia e fisiologia dell'apparato respiratorio allo scopo di acquisire ulteriori nozioni sulle basi biologiche, sulla fisiopatologia e clinica delle malattie respiratorie; deve inoltre acquisire capacità di valutazione per le connessioni e le influenze fra problemi respiratori e problemi di altri organi ed apparati; e deve altresì acquisire padronanza degli strumenti idonei per il rinnovamento delle proprie conoscenze professionali.

Settori; E09A Anatomia umana, E09B Istologia, E05A Biochimica, E06A Fisiologia umana, F04A Patologia generale, L18C Linguistica inglese, Informatica, F07B Malattie dell'apparato respiratorio.

C) - *Area di fisiopatologia respiratoria.*

Obiettivi: Lo specializzando deve acquisire conoscenze avanzate sui meccanismi eziopatogenetici che determinano lo sviluppo delle malattie dell'apparato respiratorio e deve acquisire conoscenze di fisiopatologia clinica.

Settori: E04B Biololgia molecolare, D05X Microbiologia e microbiologia clinica, D04A Patologia generale, F07B Malattie de dell'apparato respiratorio.

D) - *Area di laboratorio e diagnostica strumentale.*

Obiettivi: Lo specializzando deve acquisire le conoscenze tecniche e teoriche in tutti i settori di laboratorio applicati alle malattie respiratorie con particolare riguardo alla citoistopatologia, alle tecniche immunoal-

lergiche, alle tecniche di valutazione della funzione dei vari tratti dell'apparato respiratorio e della cardioemodinamica polmonare; deve acquisire conoscenze e capacità interpretative nella diagnostica per immagini e nelle varie tecniche diagnostiche di pertinenza delle malattie dell'apparato respiratorio; deve altresì saper eseguire alcune tecniche diagnostiche, seguendo le norme di buona pratica clinica.

Settori: F04B Patologia clinica, F06A Anatomia patologica, F18X Diagnostica per immagini, F07B Malattie dell'apparato respiratorio.

E) - *Area dell'endoscopia.*

Obiettivi: Lo specializzando deve acquisire le conoscenze tecniche e la pratica clinica relativa alla diagnostica endoscopica pleurica e bronchiale, alla terapia endobronchiale; deve saper eseguire le tecniche endoscopiche secondo le norme di buona pratica clinica e deve saper applicare tali norme in studi clinici.

Settori: F06A Anatomia patologica, F07B Malattie dell'apparato respiratorio, F18X Diagnostica per immagini.

F) - *Area delle emergenze respiratorie.*

Obiettivi: Lo specializzando deve acquisire le conoscenze teoriche e la pratica clinica necessaria a trattare le principali patologie che costituiscono condizione di emergenza respiratoria.

Settori: F21X Anestesia e rianimazione, F07X Farmacologia.

G) - *Area della tubercolosi delle malattie infettive dell'apparato respiratorio.*

Obiettivi: Lo specializzando deve acquisire le conoscenze teoriche necessarie per la valutazione epidemiologica, la prevenzione, la diagnostica microbiologica e immunologica, la diagnostica clinicostrumentale, la terapia e la riabilitazione della tubercolosi e delle malattie infettive dell'apparato respiratorio; deve conoscere e saper applicare le relative norme di buona pratica clinica e profilassi.

Settori: F07B Malattie dell'apparato respiratorio, F07I Malattie infettive, D05X Microbiologia e microbiologia clinica, F07X Farmacologia, F23A Scienze infermieristiche.

H) - *Area della clinica delle malattie respiratorie.*

Obiettivi: Lo specializzando deve acquisire tutte le conoscenze per la valutazione epidemiologica, prevenzione, diagnostica clinico- strumentale, terapia e riabilitazione delle malattie respiratorie nelle sue varie problematiche cliniche, deve conoscere le norme di buona pratica clinica e deve saperle applicare in studi clinici controllati.

Settori: F07B Malattie dell'apparato respiratorio, F23A Scienze infermieristiche, F01X Statistica medica, F07X Farmacologia.

TABELLA *B*

REQUISITI MINIMI DI APPRENDIMENTO PROFESSIONALIZZANTE DELLO SPECIALIZZANDO

Lo specializzando viene ammesso all'esame finale di diploma se documenta oggettivamente che:

a) ha seguito almeno 200 casi di patologia respiratoria, 60 almeno dei quali di natura neoplastica, partecipando attivamente alla raccolta, dei dati anamnestici ed obiettivi, alla programmazione degli interventi diagnostici e terapeutici razionali, e alla valutazione critica dei dati clinici: ha presentato almeno 10 casi negli incontri formali della scuola;

b) ha seguito in videoendoscopia almeno 200 broncoscopie, e ne ha eseguite personalmente almeno 30 con prelievi bioptici appropriati;

c) ha dimostrato una capacità di sintesi e di presentazione della propria esperienza fisiopatologica e clinica specialistica, nel quadriennio, con almeno due comunicazioni presentate alla società scientifica nazionale;

d) ha adempiuto ad una delle attività di perfezionamento opzionali seguenti:

1) Allergologia respiratoria: Lo specializzando deve aver eseguito personalmente almeno 100 tests cutanei con contemporanea valutazione dei tests diagnostici in vitro e del comportamento della funzione respiratoria (compresi almeno 50 tests di provocazione bronchiale) e almeno 100 interventi di terapia iposensibilizzante specifica.

2) Broncologia: Lo specializzando deve aver eseguito personalmente almeno 50 endoscopie bronchiali, con relativi prelievi bioptici, unitamente alla valutazione radiologica dei casi in esame; deve aver eseguito almeno 50 interventi di terapia bronchiale; deve aver eseguito almeno 50 tests di broncoreattività aspecifica e deve altresì aver eseguito tutte le manovre di studio sulle secrezioni bronchiali (citoistologia, reologia, batteriologia, ecc.) relativi ai casi in studio.

3) Fisiopatologia polmonare: Lo specializzando deve aver eseguito personalmente almeno 100 indagini di valutazione della funzionalità polmonare, tests funzionali respiratori e di cardioemodinamica polmonare.

4) Oncologia polmonare: Lo specializzando deve aver seguito personalmente almeno 100 casi di neoplasie maligne, sia nella fase dell'iter diagnostico che nelle applicazioni terapeutiche, in particolare terapia citostatica e radiante.

5) Insufficienza respiratoria cronica: Lo specializzando deve aver seguito personalmente almeno 30 casi di insufficienza respiratoria cronica grave nelle sue varie fasi clinico-evolutive con acquisizione delle relative pratiche terapeutiche e di riabilitazione, comprese quelle della terapia intensiva, e semi-intensiva.

Art . 2.

All'elenco delle lauree e dei diplomi di cui alla tabella I, annessa al regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni ed integrazioni sono aggiunti i seguenti diplomi di specializzazione:

diploma di specializzazione in genetica medica;

diploma di specializzazione in malattie dell'apparato respiratorio.

Art. 3.

Entro un anno dalla data di pubblicazione del presente decreto, i competenti organi accademici delle Università procederanno, ai sensi dell'art. 11, primo comma della legge 19 novembre 1990, n. 341, ad avviare le procedure per il riordinamento e la rettifica delle scuole di specializzazione di cui al precedente art. 1, già attivate ai sensi del precedente ordinamento, in conformità alle disposizioni di cui al presente decreto.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 maggio 1997

p. *Il Ministro:* GUERZONI

Registrato alla Corte dei conti il 18 settembre 1997
Registro n. 1 Università e ricerca, foglio n. 162

97A7839

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 23 settembre 1997.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «C.G.S. - Consorzio gestione servizi a r.l.», in Bologna, e nomina del commissario liquidatore.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA COOPERAZIONE

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria in data 24 giugno 1997 effettuata nei confronti della società cooperativa «C.G.S. - Consorzio gestione servizi a r.l.» cooperativa mista a responsabilità limitata, con sede nel comune di Bologna dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto delle designazioni effettuate dalla Associazione nazionale di rappresentanza e tutela del movimento cooperativo cui l'ente predetto aderisce, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Decreta:

La società cooperativa «C.G.S. - Consorzio gestione servizi a r.l.» cooperativa mista a responsabilità limitata, con sede nel comune di Bologna, costituita per rogito notaio dott. Corrado Iosa di Bologna, in data 6 gennaio 1984, repertorio n. 30540, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ed il dott. Giampiero Barile, nato a Bologna il 31 ottobre 1962 e residente in Pianoro (Bologna), via Monte delle Formiche, n. 24, con studio in Bologna, via Saragozza n. 28, ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 settembre 1997

Il direttore generale: DI IORIO

97A7898

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 7 ottobre 1997.

Emissione della prima tranche dei buoni ordinari del Tesoro al portatore a novantadue giorni.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale 15 settembre 1997 con il quale sono state fissate le modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro a partire dal 22 settembre 1997;

Visto l'art. 3, comma 4, della legge 23 dicembre 1996, n. 664, relativa al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1997, che fissa in miliardi 61.400 l'importo massimo di emissione dei titoli pubblici, in Italia e all'estero, al netto di quelli da rimborsare e di quelli per regolazioni debitorie;

Visto l'art. 2, comma 2, del decreto legislativo 10 novembre 1993, n. 470;

Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Vista la propria determinazione del 24 giugno 1993, n. 601253;

Considerato che, sulla base dei flussi di cassa, l'importo relativo all'emissione netta dei suindicati titoli pubblici al 30 settembre 1997 è pari a 43.117 miliardi;

Decreta:

Per il 15 ottobre 1997 è disposta l'emissione, senza l'indicazione del prezzo base, della prima tranche dei buoni ordinari del Tesoro al portatore a novantadue giorni con scadenza il 15 gennaio 1998 fino al limite massimo in valore nominale di lire 3.500 miliardi.

La spesa per interessi graverà sul capitolo 4677 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro dell'esercizio finanziario 1998.

L'assegnazione e l'aggiudicazione dei buoni ordinari del Tesoro avverrà con le modalità indicate negli articoli 2, 13 e 14 del decreto 15 settembre 1997 citato nelle premesse.

Le richieste di acquisto dovranno pervenire alla Banca d'Italia, esclusivamente tramite la rete nazionale interbancaria, entro e non oltre le ore 13 del giorno 10 ottobre 1997, con l'osservanza delle modalità stabilite negli articoli 8 e 9 del citato decreto ministeriale 15 settembre 1997.

Il presente decreto verrà inviato per il controllo all'Ufficio centrale di ragioneria per i servizi del debito pubblico e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 ottobre 1997

p. *Il direttore generale:* LA VIA

97A7991

DECRETO 7 ottobre 1997.

Emissione della seconda tranche dei buoni ordinari del Tesoro al portatore a centottantadue giorni con durata residua di centosessantasette giorni.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale 15 settembre 1997 con il quale sono state fissate le modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro a partire dal 22 settembre 1997;

Visto l'art. 3, comma 4, della legge 23 dicembre 1996, n. 664, relativa al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1997, che fissa in miliardi 61.400 l'importo massimo di emissione dei titoli pubblici, in Italia e all'estero, al netto di quelli da rimborsare e di quelli per regolazioni debitorie;

Visto l'art. 2, comma 2, del decreto legislativo 10 novembre 1993, n. 470;

Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Vista la propria determinazione del 24 giugno 1993, n. 601253;

Considerato che, sulla base dei flussi di cassa, l'importo relativo all'emissione netta dei suindicati titoli pubblici al 30 settembre 1997 è pari a 43.117 miliardi;

Decreta:

Per il 15 ottobre 1997 è disposta l'emissione, senza l'indicazione del prezzo base, della seconda tranche dei buoni ordinari del Tesoro al portatore a centottantadue giorni con durata residua di centosessantasette giorni e con scadenza il 31 marzo 1998 fino al limite massimo in valore nominale di lire 3.500 miliardi.

La spesa per interessi graverà sul capitolo 4677 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro dell'esercizio finanziario 1998.

L'assegnazione e l'aggiudicazione dei buoni ordinari del Tesoro avverrà con le modalità indicate negli articoli 2, 13 e 14 del decreto 15 settembre 1997 citato nelle premesse.

Le richieste di acquisto dovranno pervenire alla Banca d'Italia, esclusivamente tramite la rete nazionale interbancaria, entro e non oltre le ore 13 del giorno 10 ottobre 1997, con l'osservanza delle modalità stabilite negli articoli 8 e 9 del citato decreto ministeriale 15 settembre 1997.

Il presente decreto verrà inviato per il controllo all'Ufficio centrale di ragioneria per i servizi del debito pubblico e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 ottobre 1997

p. *Il direttore generale:* LA VIA

97A7990

DECRETO 7 ottobre 1997.

Emissione della prima tranche dei buoni ordinari del Tesoro al portatore a trecentosessantacinque giorni.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale 15 settembre 1997 con il quale sono state fissate le modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro a partire dal 22 settembre 1997;

Visto l'art. 3, comma 4, della legge 23 dicembre 1996, n. 664, relativa al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1997, che fissa in miliardi 61.400 l'importo massimo di emissione dei titoli pubblici, in Italia e all'estero, al netto di quelli da rimborsare e di quelli per regolazioni debitorie;

Visto l'art. 2, comma 2, del decreto legislativo 10 novembre 1993, n. 470;

Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Vista la propria determinazione del 24 giugno 1993, n. 601253;

Considerato che, sulla base dei flussi di cassa, l'importo relativo all'emissione netta dei suindicati titoli pubblici al 30 settembre 1997 è pari a 43.117 miliardi;

Decreta:

Per il 15 ottobre 1997 è disposta l'emissione, senza l'indicazione del prezzo base, della prima tranche dei buoni ordinari del Tesoro al portatore a trecentosessantacinque giorni con scadenza il 15 ottobre 1998 fino al limite massimo in valore nominale di lire 5.000 miliardi.

La spesa per interessi graverà sul capitolo 4677 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro dell'esercizio finanziario 1998.

L'assegnazione e l'aggiudicazione dei buoni ordinari del Tesoro avverrà con le modalità indicate negli articoli 2, 13 e 14 del decreto 15 settembre 1997 citato nelle premesse.

Le richieste di acquisto dovranno pervenire alla Banca d'Italia, esclusivamente tramite la rete nazionale interbancaria, entro e non oltre le ore 13 del giorno 10 ottobre 1997, con l'osservanza delle modalità stabilite negli articoli 8 e 9 del citato decreto ministeriale 15 settembre 1997.

Il presente decreto verrà inviato per il controllo all'Ufficio centrale di ragioneria per i servizi del debito pubblico e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 ottobre 1997

p. *Il direttore generale:* LA VIA

97A7989

DECRETO 7 ottobre 1997.

Indicazione del prezzo medio ponderato dei buoni ordinari del Tesoro a novantuno, centottantadue (prima tranche) e trecentosessantacinque giorni relativi all'emissione del 30 settembre 1997.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale 15 settembre 1997, con il quale sono state fissate le modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro a partire dal 22 settembre 1997;

Visti i propri decreti del 22 settembre 1997 che hanno disposto per il 30 settembre 1997 l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro a novantuno, centottantadue (prima tranche) e trecentosessantacinque giorni senza l'indicazione del prezzo base di collocamento;

Visto l'art. 2, comma 2, del decreto legislativo 10 novembre 1993, n. 470;

Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Vista la propria determinazione del 24 giugno 1993, n. 601253;

Ritenuto che in applicazione dell'art. 2, del menzionato decreto ministeriale 15 settembre 1997 occorre indicare con apposito decreto, per ogni scadenza, i prezzi risultanti dall'asta relativa all'emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 30 settembre 1997;

Considerato che nel verbale di aggiudicazione dell'asta dei buoni ordinari del Tesoro per l'emissione del 30 settembre 1997 sono indicati, tra l'altro, gli importi degli interessi pagati per le tre tranches dei titoli emessi;

Decreta:

Per l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 30 settembre 1997 il prezzo medio ponderato è risultato pari a L. 98,64 per i B.O.T. a novantuno giorni, a L. 97,22 per la prima tranche dei B.O.T. a centottantadue giorni e a L. 94,75 per i B.O.T. a trecentosessantacinque giorni.

La spesa per interessi, gravante sul capitolo 4677 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1997, ammonta a L. 88.297.803.500 per i buoni a novantuno giorni con scadenza 30 dicembre 1997; quella gravante sul corrispondente capitolo del stato di previsione del Ministero del tesoro per il 1998 ammonta a L. 292.254.957.000 per la prima tranche dei titoli a centottantadue giorni con scadenza 31 marzo 1998 e a L. 605.230.847.500 per i titoli a trecentosessantacinque giorni con scadenza 30 settembre 1998.

A fronte delle predette spese, viene assunto il relativo impegno.

Il prezzo minimo accoglibile è risultato pari a L. 98,29 per i B.O.T. a novantuno giorni, a L. 96,52 per la prima tranche dei B.O.T. a centottantadue giorni e a L. 93,45 per i B.O.T. a trecentosessantacinque giorni.

Il presente decreto verrà inviato per il controllo all'Ufficio centrale di ragioneria per i servizi del debito pubblico e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 ottobre 1997

p. *Il direttore generale:* LA VIA

97A7988

DECRETI E DELIBERE DI COMITATI DI MINISTRI

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERAZIONE 26 giugno 1997.

Rettifica delibera CIPE 20 dicembre 1996 relativa alla «Approvazione dei criteri di riparto e della relativa ripartizione tra le regioni del Fondo nazionale per la montagna per l'anno 1996». (Deliberazione n. 123/97).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 31 gennaio 1994, n. 97, concernente nuove disposizioni per zone montane;

Vista la propria delibera del 20 dicembre 1996, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 124 del 30 maggio 1997, concernente l'approvazione dei criteri di riparto e delle relative ripartizioni tra le regioni del Fondo nazionale per la montagna per l'anno 1996;

Rilevato che, a seguito di errore materiale nella fase di stesura di tale deliberazione, le spettanze di devoluzione previste a favore delle regioni Lombardia e Molise vanno rettificate;

Considerato che il totale su base nazionale rimane comunque inalterato;

Su proposta del Ministro del bilancio e della programmazione economica;

Delibera:

1. La quota da attribuire alla regione Lombardia sull'importo complessivo di 300 miliardi di lire deve intendersi pari a lire 22,394 miliardi di lire, invece di 22,294 miliardi di lire, come risulta dalla colonna B della tabella allegata alla presente delibera di cui costituisce parte integrante.

2. La quota da attribuire alla regione Molise sull'importo complessivo di 300 miliardi di lire deve intendersi pari a 11,951 miliardi di lire, invece di 11,592 miliardi di lire, come risulta dalla colonna B della tabella allegata alla presente delibera di cui costituisce parte integrante.

Roma, 26 giugno 1997

Il Presidente delegato: CIAMPI

Registrata alla Corte dei conti il 22 settembre 1997
Registro n. 1 Bilancio, foglio n. 280

ALLEGATO

RIPARTO FONDO NAZIONALE
PER LA MONTAGNA «ANNO 1996»

Regione	Col. A Quota di riparto	Col. B Assegnazione (mld di lire)
Piemonte	13,46	40,370
Valle d'Aosta	—	—
Lombardia	7,46	22,394
Trentino-Alto Adige	—	—
Veneto	4,05	12,149
Friuli-Venezia Giulia	—	—
Liguria	4,51	13,538
Emilia-Romagna	4,99	14,979
Toscana	7,17	21,515
Umbria	3,18	9,533
Marche	5,50	16,493
Lazio	4,40	13,187
Abruzzi	9,50	28,507
Molise	3,98	11,951
Campania	8,69	26,056
Puglia	3,99	11,983
Basilicata	7,51	22,532
Calabria	11,60	34,813
Sicilia	—	—
Sardegna	—	—
Italia ...	100,00	300,000

97A7848

DELIBERAZIONE 26 giugno 1997.

Raccordo tra la circonvallazione di Palermo e l'autostrada Palermo-Trapani con la grande viabilità urbana - Approvazione perizia di variante e proroga della convenzione n. 7/87. (Deliberazione n. 125/97).

IL COMITATO INTERMISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il decreto legislativo n. 96 del 3 aprile 1993 e successive modifiche;

Visto il decreto-legge 3 febbraio 1995, n. 32, convertito, senza modificazioni, dalla legge 7 aprile 1995, n. 104, che all'art. 7 prevede «le variazioni progettuali che comportino modifiche essenziali alla natura delle opere affidate, ovvero opere complementari e aggiuntive all'opera stessa, sono possibili solo se si rendono indispensabili per la funzionalità e fruibilità delle opere medesime, purchè nell'ambito previsto in convenzione»;

Vista la delibera CIPE del 22 novembre 1994 registrata alla Corte dei conti il 13 gennaio 1995, che disciplina la procedura per l'approvazione delle variazioni progettuali;

Vista la convenzione n. 7/87 stipulata in data 9 settembre 1987 tra l'Agenzia per la promozione dello sviluppo nel Mezzogiorno ed il comune di Palermo regolante il finanziamento per la realizzazione del raccordo tra la circonvallazione di Palermo e l'autostrada Palermo-Trapani con la grande viabilità urbana per l'importo di lire 15.900 milioni;

Vista la propria delibera in data 19 ottobre 1993 che ha riprogrammato in favore del progetto del comune di Palermo «completamento della realizzazione del raccordo tra la circonvallazione di Palermo e l'autostrada Palermo-Trapani con la grande viabilità urbana» la somma di lire 8 miliardi;

Vista la delibera del comune di Palermo in data 30 dicembre 1993, con la quale è stata finalizzata al completamento del citato progetto la somma di lire 1.339 milioni;

Vista la nota n. 4197/14 del 3 dicembre 1996 con la quale il comune di Palermo ha trasmesso la documentazione relativa al progetto aggiornato a seguito della rescissione del contratto di appalto per l'approvazione della variante al progetto ai sensi dell'art. 7 della legge n. 104/1995;

Vista la nota n. 828 del 18 marzo 1997 con la quale il comune di Palermo ha chiesto una proroga per la chiusura della convenzione fino al 3 marzo 2000;

Viste le relazioni in data 6 febbraio 1997 e 16 aprile 1997 con le quali il nucleo di valutazione nell'esprimere parere favorevole alla variante proposta ed alla proroga dei termini della convenzione, ha precisato che la copertura delle necessità finanziarie aggiuntive rispetto all'importo stabilito in convenzione è assicurata da fondi statali e comunali;

Vista la relazione in data 2 aprile 1997 con la quale il nucleo ispettivo afferma che l'attuale progetto aggiornato conferma gli obiettivi e le caratteristiche fondamentali del progetto originario;

Su proposta del Ministro del bilancio e della programmazione economica;

Delibera:

1. Di approvare la perizia di variante come specificato nella nota n. 4197/14 del 3 dicembre 1996 già citata in premessa.

2. Di approvare il nuovo quadro economico come di seguito indicato:

QUADRO ECONOMICO
(valori in milioni di lire)

Descrizione	Da convenzione	Da aggiudicazione	Da variante
Lavori	13.827	12.371	16.812
Imprevisti	636	442	507
Oneri lievitazione prezzi	368	368	—
Spese generali	763	763	1.454
I.V.A.	306	305	1.860
Ribassi d'asta	—	1.456	4.411
Totale ...	15.900	15.705	25.044

Al maggior onere si provvede:

L. 8.000 mln con i fondi stanziati dalla delibera CIPE 19 ottobre 1993;

L. 1.339 mln con fondi comunali di cui alla delibera G.M. n. 3744 del 30 dicembre 1993.

3. Il termine di scadenza della convenzione è prorogato al 3 marzo 2000.

Roma, 26 giugno 1997

Il Presidente delegato: CIAMPI

Registrata alla Corte dei conti 23 settembre 1997
Registro n. 1 Bilancio, foglio n. 297

97A7849

DELIBERAZIONE 26 giugno 1997.

Approvazione del contratto di programma tra il Ministero del bilancio e della programmazione economica e la SARAS S.p.a. (Deliberazione n. 126/97).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, relativo al trasferimento delle competenze già attribuite ai soppressi Dipartimento per il Mezzogiorno e Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno, in attuazione dell'art. 3 della suindicata legge n. 488/1992;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1994, n. 283, con il quale è stato emanato il regolamento recante norme sulla riorganizzazione del Ministero del bilancio e della programmazione economica;

Visto l'art. 1, comma 1, lettera *d)*, e comma 3, del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito dalla legge 7 aprile 1995, n. 104, in tema di accelerazione della concessione delle agevolazioni alle attività gestite dalla soppressa Agenzia per la promizione dello sviluppo nel Mezzogiorno;

Visto l'art. 2, comma 203, lettera *e)*, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

Vista la decisione della Commissione europea del 1° marzo 1995, notificata con lettera n. SG. (95) D/3693 del 24 marzo 1995, concernente il regime d'insieme degli aiuti a finalità regionale in Italia;

Vista la disciplina comunitaria per gli aiuti di Stato alla ricerca e sviluppo, pubblicata nella G.U.C.E. n. C 45/5 del 17 febbraio 1996;

Vista la propria deliberazione del 25 febbraio 1994, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 92 del 21 aprile 1994, con la quale è stata dettata la disciplina dei contratti di programma;

Vista la propria deliberazione del 20 dicembre 1994, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 138 del 15 giugno 1995, con la quale è stato approvato un contratto di programma tra il Ministero del bilancio e della programmazione economica e la SARAS S.p.a.;

Vista la propria deliberazione del 7 novembre 1996, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 41 del 19 febbraio 1997, concernente direttive per la concessione delle agevolazioni previste per i progetti e centri di ricerca;

Vista la propria deliberazione del 21 marzo 1997, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 105 dell'8 maggio 1997, con la quale è stata dettata la disciplina della programmazione negoziata;

Viste le note prot. n. 4/2242/97 del 5 giugno 1997 e n. 4/2470/97 del 16 giugno 1997 con le quali il Servizio per la contrattazione programmata ha sottoposto a questo Comitato, tra l'altro, uno schema di contratto di programma ed il relativo piano progettuale presentato dalla SARAS S.p.a.;

Considerato che la società proponente si prefigge lo scopo di realizzare interventi industriali compatibili con il contesto socio-economico della regione Sardegna, mediante lo sviluppo di ricerche e produzioni nel campo delle tecnologie avanzate, nonché mediante l'esecuzione di interventi di notevole valenza ecologica e ambientale;

Ritenuto che l'attuazione del piano progettuale, sotto il profilo dell'occupazione diretta ed indotta, generi effetti di ulteriore stimolo al tessuto produttivo locale;

Considerato che la copertura finanziaria degli oneri a carico dello Stato per il contratto di programma summenzionato, che ammontano a 269.140 milioni di lire, è assicurata a valere sulle risorse residue derivanti dai mutui di cui all'art. 9 del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, come rimodulate con la propria deliberazione in data 24 aprile 1996, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 132 del 7 giugno 1996;

Su proposta del Ministro del bilancio e della programmazione economica;

Delibera:

1. È approvato il contratto di programma con il relativo piano progettuale di cui alle premesse, da stipulare — con le modalità di cui al successivo punto 7 — tra il Ministero del bilancio e della programmazione economica e la SARAS S.p.a., che comporta investimenti finalizzati all'ammodernamento della raffineria ubicata in Sarroch (Cagliari) ed alla realizzazione di una cittadella tecnologica in provincia di Cagliari - area ricompresa nell'obiettivo 1, zona B, coperta dalla deroga dell'art. 92.3 *a)* del Trattato CE.

Gli investimenti sono suddivisi come di seguito indicato:

	milioni di lire
Raffineria:	
investimenti industriali	359.000
Cittadella tecnologica:	
investimenti industriali	26.415
centro di ricerca	13.150
progetti di ricerca	71.726
Totale	470.291

2. Le agevolazioni finanziarie — in conformità a quanto previsto dalla decisione della Commissione europea citata in premessa — per gli investimenti industriali e per il centro di ricerca, sono calcolate in E.S.N. nel limite massimo del 40%; per i progetti di ricerca (ricerca industriale di base), sono calcolate in E.S.L. nel limite massimo del 60%, che può essere maggiorato del 10% in presenza delle condizioni di cui al punto 4.3 della deliberazione del 27 novembre 1996 citata in premessa. Il Servizio per la contrattazione programmata verificherà la sussistenza di tali condizioni.

3. L'onere massimo a carico dello Stato per la concessione delle agevolazioni finanziarie, da erogarsi nel periodo 1997-2002, è determinato in lire 269.140 milioni.

4. Eventuali variazioni dell'importo degli investimenti non potranno comportare aumenti degli oneri a carico dello Stato indicati nel precedente punto 3.

5. Gli investimenti industriali attinenti alla raffineria dovranno essere realizzati entro il 31 dicembre 2001. Gli investimenti attinenti alla cittadella tecnologica dovranno essere realizzati entro il 31 dicembre 2000.

6. Il piano progettuale prevede un'occupazione a regime di 246 addetti.

7. Il Servizio per la contrattazione programmata del Ministero del bilancio e della programmazione economica è autorizzato a sottoscrivere il relativo contratto di programma con la SARAS S.p.a., che conterrà tutte le necessarie precisazioni e prescrizioni attuative e che verrà trasmesso in copia, entro trenta giorni dalla stipula, alla segreteria del comitato.

Roma, 26 giugno 1997

Il Presidente delegato: CIAMPI

Registrata alla Corte dei conti il 22 settembre 1997
Registro n. 1 Bilancio, foglio n. 281

97A7850

DELIBERAZIONE 26 giugno 1997.

Programma di interventi del piano triennale di sviluppo della Campania - Consorzio idrico intercomunale dell'Alto Calore: approvazione del progetto concernente «opere di interconnessione delle reti idriche e sistema di serbatoi», ai sensi della legge 18 aprile 1984, n. 80. (Deliberazione n. 129/97).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la propria deliberazione del 28 dicembre 1993, con la quale sono stati dettati i criteri e le direttive per la revisione e l'aggiornamento del programma triennale di interventi di cui alla legge n. 80/1984 per la regione Campania;

Vista la successiva deliberazione del 13 aprile 1994 con la quale sono stati individuati i soggetti responsabili delle singole azioni di sviluppo della regione Campania, nonché alcuni interventi cui dare immediata attuazione in quanto conformi alle direttive ad ai criteri di cui alla richiamata delibera 28 dicembre 1993;

Considerato che tra i predetti interventi di immediata attuazione sono state incluse le opere di interconnessione delle reti idriche e il sistema dei serbatoi, per il riordino funzionale del sistema degli approvvigionamenti idrici;

Visto il progetto presentato dal Consorzio intercomunale dell'Alto Calore in data 16 giugno 1994, concernente le predette opere di interconnessione delle reti idriche e il sistema dei serbatoi;

Vista la relazione predisposta dal Nucleo di valutazione degli investimenti pubblici in data 17 marzo 1997, n. 8/339;

Considerato che il predetto progetto consente in particolare:

a) maggiore portata d'acqua distributiva, stimata complessivamente in 12 mln di mc;

b) globale contenimento dei costi di esercizio;

c) risparmio energetico valutabile in lire 1.401,6 milioni annui;

Considerato altresì che il Consorzio intende destinare parte dei rientri finanziari ottenibili dalla realizzazione del progetto per un programma di intervento diretto al contenimento delle perdite anche sulle reti periferiche di proprietà dei comuni consorziati;

Ritenuto necessario monitorare gli interventi previsti dal progetto, compresi quelli destinati alla riduzione delle perdite sulle reti, affidando al Nucleo ispettivo la verifica sullo stato attuativo del progetto e al Nucleo di valutazione quella sui bilanci del Consorzio, al quale dovrà essere allegato a partire dall'esercizio 1998, apposito prospetto che evidenzi:

a) gli effetti finanziari diretti della realizzazione del progetto in termini di risparmio energetico e risparmio sul costo di esercizio derivante dalla riduzione delle perdite e dei minori guasti sulle condotte esterne di adduzione;

b) gli impegni, in termini di interventi sulle reti interne di distribuzione, delle disponibilità finanziarie contabilizzate punto sub *a)*;

c) i recuperi idrici e finanziari derivanti dagli impegni di fondi di cui al punto sub *b)* ed i conseguenti eventuali effetti sulle tariffe praticate all'utenza e/o su programmi di investimento aggiuntivi;

Udita la relazione del Ministro del bilancio e della programmazione economica;

Delibera:

1. È approvato il progetto relativo alle opere di interconnessione delle reti idriche e sistema dei serbatoi presentato dal Consorzio idrico intercomunale dell'Alto Calore — di cui alle premesse — per la razionalizzazione dei sistemi idrico-potabili nelle aree interne della Campania, per un costo complessivo di 8,350 miliardi di lire, a valere sulle risorse recate dalla legge 18 aprile 1984, n. 80, già trasferite alla regione Campania.

2. Il Nucleo ispettivo per la verifica dell'attuazione degli investimenti pubblici riferirà al CIPE sullo stato di attuazione del progetto al 31 dicembre 1998 ed il Nucleo di valutazione acquisirà i bilanci del Consorzio ed annessi prospetti di cui alle premesse.

Roma, 26 giugno 1997

Il Presidente delegato: CIAMPI

Registrata alla Corte dei conti il 22 settembre 1997
Registro n. 1 Bilancio, foglio n. 282

97A7851

DELIBERAZIONE 5 agosto 1997.

Definizione, coordinamento e finanziamento ai sensi della legge 16 aprile 1987, n. 183, del programma degli interventi finanziari relativi alla protezione delle foreste contro l'inquinamento atmosferico e contro gli incendi per l'anno 1997. (Deliberazione n. 142/97).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, concernente il coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee e l'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari e, in particolare, gli articoli 2 e 3, relativi ai compiti del CIPE in ordine all'armonizzazione della politica economica nazionale con le politiche comunitarie, nonché l'art. 5 che ha istituito il Fondo di rotazione per l'attuazione delle stesse;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568, recante il regolamento sulla organizzazione e sulle procedure amministrative del predetto Fondo di rotazione;

Vista la legge 19 febbraio 1992, n. 142 (legge comunitaria 1991), ed in particolare gli articoli 74 e 75 concernenti il richiamato Fondo di rotazione;

Vista la legge 6 febbraio 1996, n. 52 (legge comunitaria 1994), ed in particolare l'art. 56;

Visto il decreto del Ministro del tesoro del 27 dicembre 1996, con il quale, in attuazione del predetto art. 56, è stato modificato l'art. 9 del citato decreto n. 568/1988;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1994, n. 284, con il quale è stato emanato il regolamento recante procedure di attuazione della legge n. 183/1987 e del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, in materia di coordinamento della politica economica nazionale con quella comunitaria;

Vista la legge 8 agosto 1995, n. 341, recante misure dirette ad accelerare il completamento degli interventi pubblici e la realizzazione dei nuovi interventi nelle aree depresse, nonché disposizioni in materia di lavoro e di occupazione;

Visto il regolamento CE del Consiglio delle Comunità europee n. 307/97, che modifica il regolamento CEE n. 3528/86 e rilancia il regolamento CEE n. 2157/92, relativi alla protezione delle foreste nella Comunità contro l'inquinamento atmosferico;

Visto il regolamento CE del Consiglio delle Comunità europee n. 308/97, che modifica e rilancia il regolamento CEE n. 2158/92, relativo alla protezione delle foreste nella Comunità contro gli incendi;

Visti i regolamenti CEE del Consiglio delle Comunità europee n. 1697/87 e n. 1170/93, recanti talune modalità di applicazione dei suddetti regolamenti;

Considerato che la Commissione dell'Unione europea ha adottato, ai sensi dei citati regolamenti CE n. 307/97 e n. 308/97, le decisioni di concessione di contributi per undici progetti relativi all'anno 1997 e per il progetto 96.61.IT.009, a suo tempo presentato dalla regione Basilicata;

Viste le note n. 21876 del 30 maggio 1997 e n. 211/23 del 23 luglio 1997, con le quali il Ministero per le politiche agricole quantifica in 18,256 miliardi di lire il fabbisogno finanziario necessario alla realizzazione dei suddetti progetti;

Considerato che per tale fabbisogno è necessario ricorrere alle disponibilità del Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie, di cui alla citata legge n. 183/1987;

Viste le risultanze dei lavori istruttori svolti dal Comitato previsto dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1994, n. 284;

Udita la relazione del Ministro del bilancio e della programmazione economica;

Delibera:

1. Ai fini della realizzazione degli interventi relativi alla protezione delle foreste contro l'inquinamento atmosferico e contro gli incendi, di cui ai regolamenti CE n. 307/97 e n. 308/97 richiamati in premessa, è disposto, per l'anno 1997, un finanziamento in favore dei soggetti interessati pari a 18,256 miliardi di lire a valere sulle risorse del Fondo di rotazione *ex lege* n. 183/1987, come indicato nella tabella allegata, che forma parte integrante della presente delibera.

2. Le quote a carico del Fondo di rotazione vengono erogate secondo le modalità previste dalla normativa vigente, sulla base delle richieste inoltrate al Fondo medesimo delle regioni interessate per progetti di propria competenza.

Per i progetti da attuare a cura del Ministero per le politiche agricole e del Ministero dell'interno, il predetto Fondo provvede a far affluire le risorse finanziarie allo stato di previsione dei Ministeri medesimi — secondo la procedura prevista dall'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica n. 568/1988 citato in premessa — sulla base di richieste dagli stessi inoltrate.

Il Fondo di rotazione, per i suddetti regolamenti, anticipa la quota comunitaria acquisendo i relativi rimborsi, ai sensi del regolamento CEE n. 1170/93.

3. Il predetto Fondo è autorizzato a proseguire negli anni successivi al 1997 e, comunque, fino a quando perdura l'intervento comunitario, le erogazioni non effettuate nel corso dell'esercizio stesso a favore degli aventi diritto.

4. I soggetti interessati adottano tutte le iniziative ed i provvedimenti necessari per utilizzare entro le scadenze previste i finanziamenti comunitari e nazionali relativi ai progetti in questione.

Nel caso siano rilevati ritardi nella realizzazione degli interventi, saranno atttivate in tempo utile le azioni di riprogrammazione dirette a garantire il pieno e tempestivo utilizzo delle risorse assegnate.

5. Fermi restando i necessari controlli di competenza da parte dei soggetti responsabili dell'attuazione, il Fondo di rotazione potrà procedere ad ulteriori controlli, avvalendosi delle strutture della Ragioneria generale dello Stato.

Roma, 5 agosto 1997

Il Presidente delegato: CIAMPI

Registrata alla Corte dei conti il 22 settembre 1997
Registro n. 1 Bilancio, foglio n. 292

ALLEGATO

LEGGE N. 183/1987: PROGRAMMA DEGLI INTERVENTI FINANZIARI RELATIVI ALLA PROTEZIONE DELLE FORESTE CONTRO L'INQUINAMENTO ATMOSFERICO E CONTRO GLI INCENDI - ANNO 1997.
(in miliardi di lire)

Regolamento (CE) n. 307/97.

Soggetti	N. progetto	Importi
Ministero per le politiche agricole:		
Corpo forestale dello Stato	97.60.IT.001.0	0,200
Corpo forestale dello Stato	97.60.IT.002.0	2,900
	TOTALE . . .	3,100

Regolamento n. 308/97.

Soggetti	N. progetto	Importi
Basilicata	96.61.IT.009	2,400
Toscana	97.61.IT.006	0,497
Umbria	97.61.IT.007	1,170
Abruzzo	97.61.IT.008	1,620
Puglia	97.61.IT.011	0,476
Calabria - AFOR	97.61.IT.013	1,309
Calabria - AFOR	97.61.IT.019	1,200
Ministero per le politiche agricole:		
Corpo forestale dello Stato	97.61.IT.001	3,008
Corpo forestale dello Stato	97.61.IT.002	1,349
Ministero dell'interno:		
Vigili del fuoco	97.61.IT.018	2,127
	TOTALE . . .	15,156
	TOTALE GENERALE . . .	18,256

97A7852

DELIBERAZIONE 5 agosto 1997.

Cofinanziamento nazionale, ai sensi della legge 16 aprile 1987, n. 183, delle misure preparatorie concernenti il progetto «Centre européen d'entreprise et d'innovation Vallée d'Aoste» - Euro BIC, per il periodo 1997-1998.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, concernente il coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee e l'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari e, in particolare, gli articoli 2 e 3, relativi ai compiti del CIPE in ordine all'armonizzazione della politica economica nazionale con le politiche comunitarie, nonché l'art. 5 che ha istituito il Fondo di rotazione per l'attuazione delle stesse;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568, recante il regolamento sulla organizzazione e sulle procedure amministrative del predetto Fondo di rotazione;

Vista la legge 19 febbraio 1992, n. 142 (legge comunitaria 1991), ed in particolare gli articoli 74 e 75 concernenti il richiamato Fondo di rotazione;

Vista la legge 6 febbraio 1996, n. 52 (legge comunitaria 1994), ed in particolare l'art. 56;

Visto il decreto del Ministro del tesoro del 27 dicembre 1996, con il quale, in attuazione del predetto art. 56, è stato modificato l'art. 9 del citato decreto n. 568/1988;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1994, n. 284, con il quale è stato emanato il regolamento recante procedure di attuazione della legge n. 183/1987 e del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, in materia di coordinamento della politica economica nazionale con quella comunitaria;

Visto il regolamento del Consiglio delle Comunità europee n. 2052/88, come modificato dal regolamento n. 2081/93, relativo ai compiti dei Fondi strutturali, al rafforzamento della loro efficacia e all'attuazione di un miglior coordinamento anche con gli altri strumenti finanziari esistenti;

Visto il regolamento CEE del Consiglio delle Comunità europee n. 4254/88, come modificato dal regolamento n. 2083/93, relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale;

Visto, in particolare, l'art. 7 che prevede il finanziamento delle misure preparatorie, di accompagnamento e di valutazione necessarie all'attuazione del regolamento medesimo;

Vista la nota n. SG(97) D/1975 del 13 marzo 1997 con la quale, ai sensi del citato art. 7 del regolamento CEE n. 4254/88, la Commissione delle Comunità europee comunica la concessione di un contributo finanziario pari a 254.274 Ecu in relazione alle misure preparatorie concernenti il progetto «Centre européen d'entreprise et d'innovation Vallée d'Aoste» - Euro BIC, pari al 40 per cento del costo complessivo;

Vista la nota n. 22034/5 PRO in data 28 aprile 1997 con la quale la regione Valle d'Aosta, ai fini del finanziamento della quota nazionale, richiede l'intervento del Fondo di rotazione di cui alla citata legge n. 183/1987;

Considerata l'opportunità, in relazione alla tipologia di intervento, di stabilire la partecipazione del predetto Fondo in misura pari al 50 per cento della quota nazionale, valutata in 732,310 milioni di lire;

Considerata l'opportunità di applicare anche alla quota nazionale la procedura dell'impegno unico prevista dall'art. 20, paragrafo 3, del regolamento CEE n. 2082/93, per i programmi che ricevono un contributo comunitario inferiore a 40 Mecu complessivi;

Viste le risultanze dei lavori istruttori svolti dal Comitato previsto dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1994, n. 284;

Udita la relazione del Ministro del bilancio e della programmazione economica;

Delibera:

1. Ai fini della realizzazione del progetto «Centre européen d'entreprise et d'innovation Vallée d'Aoste» - Euro BIC, per il periodo 1997-1998 è autorizzato in favore della regione Valle d'Aosta un conferimento nazionale pari a 732,310 milioni di lire, di cui il 50 per cento, pari a 366,155 milioni di lire, a valere sulle risorse del Fondo di rotazione *ex lege* n. 183/1987 ed il restante 50 per cento con le disponibilità del bilancio della regione Valle d'Aosta.

2. La quota a carico del Fondo di rotazione viene erogata secondo le modalità previste dalla normativa vigente sulla base delle richieste inoltrate dalla regione Valle d'Aosta al Fondo medesimo.

3. Il predetto Fondo è autorizzato ad erogare la quota stabilita dalla presente delibera anche negli anni successivi, fino a quando perdura l'intervento comunitario.

4. La regione Valle d'Aosta adotta tutte le iniziative ed i provvedimenti necessari per utilizzare entro le scadenze previste i finanziamenti comunitari e nazionali relativi al progetto.

5. La regione suddetta effettua i necessari controlli di competenza. Il Fondo di rotazione potrà procedere ad ulteriori controlli, avvalendosi delle strutture della Ragioneria generale dello Stato.

Roma, 5 agosto 1997

Il Presidente delegato: CIAMPI

Registrata alla Corte dei conti il 23 settembre 1997
Registro n. 1 Bilancio, foglio n. 296

97A7853

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

UNIVERSITÀ DI PADOVA

DECRETO RETTORALE 23 settembre 1997.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Padova, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 108, e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, concernente la riforma degli ordinamenti didattici;

Visto il decreto ministeriale 11 maggio 1995, pubblicato nel supplemento ordinario n. 88 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 167 del 19 luglio 1995, concernente la riformulazione delle norme comuni ed il riordinamento di parte delle scuole di specializzazione del settore medico;

Visto il decreto ministeriale 3 luglio 1996, pubblicato nel supplemento ordinario n. 148 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 213 dell'11 settembre 1996, concernente il riordinamento di altre scuole di specializzazione del settore medico;

Visto il proprio decreto 18 dicembre 1996, n. 123, concernente la riformulazione della normativa generale delle scuole di specializzazione del settore medico nonché il riordinamento di alcune scuole di specializzazione;

Visti i propri decreti 13 aprile 1997, n. 129 e 13 agosto 1997, n. 141, concernenti il riordinamento di altre scuole di specializzazione;

Viste le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università degli studi di Padova;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti in deliberazioni delle predette autorità accademiche e convalidati dal Consiglio universitario nazionale;

Visto il parere del Consiglio universitario nazionale;

Visto che lo statuto di autonomia dell'Università degli studi di Padova, emanato con decreto rettorale n. 94 dell'8 novembre 1995, pubblicato nel supplemento n. 138 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 273 del 22 novembre 1995, non contiene gli ordinamenti didattici e che il loro inserimento è previsto nel regolamento didattico di Ateneo;

Considerato che nelle more dell'approvazione e dell'emanazione del regolamento didattico di Ateneo le modifiche relative all'ordinamento degli studi dei corsi di laurea, dei corsi di diploma e delle scuole di specializzazione vengono operate sul vecchio statuto, approvato e modificato con le disposizioni sopra citate;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Padova, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, è ulteriormente modificato come appresso indicato.

Art. 1.

All'art. 77, il comma 29, concernente l'elenco delle scuole di specializzazione afferenti alla facoltà di medicina e chirurgia è soppresso e sostituito dal seguente:

29. Presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Padova sono istituite le seguenti scuole di specializzazione afferenti al settore medico:

1) Allergologia e immunologia clinica (1);

2) Anatomia patologica (1);

3) Anestesia e rianimazione (1);

4) Audiologia (2);

5) Biochimica e chimica clinica (2);

6) Cardiochirurgia (1);

7) Cardiologia, prima scuola (1);

8) Cardiologia, seconda scuola (1);

9) Chirurgia generale, indirizzo di chirurgia generale, prima scuola (1);

10) Chirurgia generale, indirizzo di chirurgia generale, seconda scuola (3);

11) Chirurgia generale, indirizzo di chirurgia d'urgenza (1);

12) Chirurgia pediatrica (1);

13) Chirurgia plastica e ricostruttiva (1);

14) Chirurgia toracica (1);

15) Dermatologia e venereologia (1);

16) Ematologia (1);

17) Endocrinologia e malattie del ricambio, prima scuola (1);

18) Endocrinologia e malattie del ricambio, seconda scuola (1);

19) Farmacologia (2);

20) Foniatria (2);

21) Gastroenterologia (1);

22) Genetica medica (2);

23) Geriatria (1);

24) Ginecologia ed ostetricia (1);

25) Igiene e medicina preventiva (1);

26) Malattie dell'apparato respiratorio (2);

27) Malattie infettive (3);

28) Medicina del lavoro (1);

29) Medicina dello sport (2);

30) Medicina di comunità (3);

31) Medicina fisica e riabilitazione (1);

32) Medicina interna, prima scuola (1);

33) Medicina interna, seconda scuola (1);

34) Medicina legale e delle assicurazioni (2);

35) Medicina nucleare (1);

36) Microbiologia e virologia (1);

37) Nefrologia (2);

38) Neurochirurgia (1);

39) Neurologia (1);

40) Neuropsichiatria infantile (1);

41) Odontostomatologia (4);

42) Oftalmologia (1);

43) Oncologia (1);

44) Ortognatodonzia (2);

45) Ortopedia e traumatologia (1);

46) Otorinolaringoiatria (1);

47) Patologia clinica (1);

48) Pediatria (1);

49) Psichiatria (1);

50) Radiodiagnostica (1);

51) Radioterapia (1);

52) Reumatologia (1);

53) Scienza dell'alimentazione (1);

54) Tossicologia medica (2);

55) Urologia (1).

---

(1) Scuola riordinata.
(2) Scuola non riordinata.
(3) Scuola di nuova istituzione.
(4) Scuola disattivata.

Art. 2.

Dopo l'art. 97, concernente la scuola di specializzazione in chirurgia generale, indirizzo di chirurgia generale (prima scuola), e con lo scorrimento della numerazione degli articoli successivi, è inserito il seguente art. 98 concernente la scuola di specializzazione in chirurgia generale, indirizzo di chirurgia generale (seconda scuola).

Art. 98 *(Chirurgia generale, indirizzo di chirurgia generale - seconda scuola)*. — 1. La scuola di specializzazione in chirurgia generale, indirizzo di chirurgia generale (seconda scuola) risponde alle norme generali delle scuole di specializzazione dell'area medica.

2. La scuola ha lo scopo di formare specialisti nel settore professionale della chirurgia. Tali specialisti sono addestrati per rispondere a tutte le richieste di competenza chirurgica generale (indirizzo in chirurgia generale).

3. La scuola rilascia il titolo di specialista in chirurgia generale.

4. Il corso ha la durata di sei anni.

5. Concorrono al funzionamento della scuola gli istituti di chirurgia generale I, di chirurgia generale II, le strutture delle facoltà di medicina e chirurgia, eventuali dipartimenti dell'area sanitaria nonché le strutture del Servizio sanitario nazionale individuate nei protocolli d'intesa di cui all'art. 6, comma 2, del decreto legislativo n. 502/1992 ed il relativo personale universitario appartenente ai settori scientifico-disciplinari di cui alla tabella *A* e quello dirigente del Servizio sanitario nazionale delle corrispondenti aree funzionali e discipline, nonché altre strutture convenzionate. Sede amministrativa della scuola è la struttura cui afferisce il direttore.

6. Il numero massimo degli specializzandi che possono essere ammessi alla scuola, tenuto conto delle capacità formative delle strutture di cui al precedente comma 5, è di 10 per anno, per un totale di 60 specializzandi per l'intero corso di studi.

TABELLA *A*

AREE DI ADDESTRAMENTO PROFESSIONALIZZANTE
E RELATIVI SETTORI SCIENTIFICO-DISCIPLINARI

I. *Indirizzo di chirurgia generale.*

Area A1 - Propedeutica.

Obiettivi: lo specializzando inizia l'apprendimento della anatomia chirurgica e della medicina operatoria e deve acquisire la base di conoscenza per la valutazione epidemiologica e l'inquadramento dei casi clinici anche mediante sistemi informatici. Deve acquisire la esperienza pratica necessaria a valutare clinicamente un paziente definendone la tipologia sulla base della conoscenza di patologia clinica, anatomia patologica, fisiopatologia chirurgica, metodologia clinica.

Settori scienttfico-disciplinari:

F06A Anatomia patologica;
F08A Chirurgia generale;
F04B Patologia clinica.

Area B1 - Semeiotica clinica e strumentale.

Obiettivi: lo specializzando procede nell'apprendimento della medicina operatoria e deve acquisire la base di conoscenza e la relativa esperienza pratica necessarie ad impostare, seguire e verificare personalmente l'iter diagnostico più adatto per giungere ad una corretta definizione della patologia nei singoli pazienti.

Settori scientifico-disciplinari:

F18X Diagnostica per immagini e radioterapia;
F08A Chirurgia generale.

Area C1 - Chirurgia generale.

Obiettivi: lo specializzando deve acquisire la base di conoscenza e la relativa esperienza pratica necessarie a definire, sulla base di una valutazione complessiva della malattia e del paziente, l'indicazione al tipo di trattamento — chirurgico o meno — più corretto in funzione dei rischi, dei benefici e dei risultati prevedibili per ogni singolo malato; deve essere inoltre in grado di affrontare e risolvere le problematiche relative alla impostazione e gestione del decorso post-operatorio immediato e dei controlli a distanza.

Settori scientifico-disciplinari:

F21X Anestesiologia;
F08A Chirurgia generale.

Area D1 - Anatomia chirurgica e tecnica operatoria.

Obiettivi: lo specializzando deve essere in grado di acquisire la base di conoscenza anatomo-chirurgica e di medicina operatoria necessaria per affrontare, anche in prima persona, la pratica esecuzione degli atti operatori anche in urgenza.

Settori scientifico-disciplinari:

F08A Chirurgia generale.

Area E1 - Chirurgia interdisciplinare.

Obiettivi: lo specializzando deve acquisire:

a) la base di conoscenza e l'esperienza pratica necessarie a diagnosticare e trattare anche chirurgicamente, le patologie di competenza specialistica di più comune riscontro in chirurgia generale o caratterizzate dalla indifferibilità del trattamento in caso di chirurgia di urgenza. Tali attività debbono essere svolte limitatamente alla chirurgia plastica e ricostruttiva, toracica, vascolare, pediatrica, urologica e ginecologica;

b) riconoscere, diagnosticare ed impostare clinicamente pazienti affetti da patologie che prevedono l'impiego necessario di specialisti, nel campo della cardiochirurgia, della neurochirurgia, della chirurgia maxillo-facciale e della ortopedia; tutto ciò curando la visione complessiva delle priorità nel caso di lesioni o patologie multiple.

Settori scientifico-disciplinari:

F08A Chirurgia generale;
F08D Chirurgia toracica;
F08E Chirurgia vascolare;
F09X Chirurgia cardiaca;
F12B Neurochirurgia;
F13C Chirurgia maxillo-facciale;
F16A Malattie dell'apparato locomotore.

Area F1 - Organizzativa e gestionale.

Obiettivi: lo specializzando deve acquisire la base di conoscenza necessaria ad organizzare e gestire la propria attività di chirurgo in rapporto alle caratteristiche delle strutture nelle quali è chiamato ad operare. Lo specializzando deve saper utilizzare le potenzialità dell'informatica nella organizzazione del lavoro e nella gestione della struttura. Oltre ad una buona conoscenza della lingua inglese deve acquisire l'esperienza necessaria al proprio impiego nel territorio, conoscere gli aspetti medico legali relativi alla propria condizione professionale e le leggi ed i regolamenti che governano l'assistenza sanitaria.

Settori scientifico-disciplinari:

F08A Chirurgia generale;
F22A Igiene generale ed applicata;
F22B Medicina legale;
F22C Medicina del lavoro.

TABELLA *B*

STANDARD COMPLESSIVO
DI ADDESTRAMENTO PROFESSIONALIZZANTE

Per essere ammesso all'esame finale di diploma, lo specializzando deve dimostrare d'aver raggiunto una completa preparazione professionale specifica, basata sulla dimostrazione d'aver personalmente eseguito atti medici specialistici, come di seguito specificato:

I. *Addestramento in chirurgia generale:*

a) almeno 50 interventi di alta chirurgia, dei quali almeno il 15% condotti come primo operatore;

b) almeno 120 interventi di media chirurgia, dei quali almeno il 20% condotti come primo operatore;

c) almeno 250 interventi di piccola chirurgia, dei quali almeno ii 40% condotti come primo operatore (degli interventi indicati sub *a)*, *b)* e *c)* almeno il 10% deve essere eseguito in situazioni di emergenza/urgenza);

d) aver effettuato almeno 200 ore di attività di pronto soccorso nosocomiale;

e) aver prestato assistenza diretta e responsabile, con relativi atti diagnostici e terapeutici, a pazienti critici (minimo 50), a pazienti in situazioni di emergenza/urgenza (minimo 150) e di elezione (minimo 600).

Infine, lo specializzando deve aver partecipato alla conduzione, secondo le norme di buona pratica clinica, di almeno tre sperimentazioni cliniche controllate.

Nel regolamento didattico di Ateneo verranno eventualmente specificate le tipologie dei diversi interventi ed il relativo peso specifico.

Art. 3.

Dopo l'art. 112, concernente la scuola di specializzazione in malattie dell'apparato respiratorio, e con lo scorrimento della numerazione degli articoli successivi, è inserito il seguente art. 113 concernente la scuola di specializzazione in malattie infettive.

Art. 113 *(Malattie infettive)*. — 1. La scuola di specializzazione in malattie infettive risponde alle norme generali delle scuole di specializzazione dell'area medica.

2. La scuola ha lo scopo di formare medici specialisti nel settore professionale delle malattie infettive.

3. La scuola rilascia il titolo di specialista in malattie infettive.

4. Il corso ha la durata di 4 anni.

5. Concorrono al funzionamento della scuola le strutture delle facoltà di medicina e chirurgia, dipartimento di pediatria, eventuali altri dipartimenti dell'area sanitaria nonché le strutture del Servizio sanitario nazionale individuate nei protocolli d'intesa di cui all'art. 6, comma 2, del decreto legislativo n. 502/1992 ed il relativo personale universitario appartenente ai settori scientifico disciplinari di cui alla tabella *A* e quello dirigente del Servizio sanitario nazionale delle corrispondenti aree funzionali e discipline, nonché altre strutture convenzionate. Sede amministrativa della scuola è la struttura cui afferisce il direttore.

6. Il numero massimo degli specializzandi che possono essere ammessi alla scuola, tenuto conto delle capacità formative delle strutture di cui al precedente comma 5, è di 8 per anno, per un totale di 32 specializzandi per l'intero corso di studi.

TABELLA *A*

AREE DI ADDESTRAMENTO PROFESSIONALIZZANTE E RELATIVI SETTORI SCIENTIFICO-DISCIPLINARI

Area A - Propedeutica.

Obiettivi: lo specializzando deve approfondire le conoscenze fondamentali di anatomo-fisiologia, biochimica e genetica dei principali sistemi ed apparati ed in particolari di quelli connessi con le malattie infettive e tropicali.

Settori scientifico-disciplinari:

E09A Anatomia umana;
E09B Istologia;
E05A Biochimica;
E06A Fisiologia umana;
F03X Genetica medica;
F04A Patologia generale.

Area B - Fisiopatologia ematologica generale e molecolare.

Obiettivi: lo specializzando deve acquisire conoscenze avanzate dei meccanismi eziopatogenetici che determinano lo sviluppo delle malattie infettive e tropicali, con particolare attenzione a quelle che coinvolgono cellule ematiche ed immunitarie anche riguardo al loro ruolo come sistema intermedio nella patogenesi e diffusione delle malattie infettive.

Settori scientifico-disciplinari:

E04B Biologia molecolare;
F03X Genetica medica;
F04A Patologia generale;
F04B Patologia clinica;
F07I Malattie infettive.

Area C - Patologia infettivologica, laboratorio e diagnostica medica.

Obiettivi: lo specializzando deve acquisire le fondamentali conoscenze teoriche e tecniche in tutti i settori di laboratorio e di diagnostica strumentale applicati alle malattie infettive.

Settori scientifico-disciplinari:

F07G Malattie del sangue;
F04B Patologia clinica;
F06A Anatomia patologica;
F07A Medicina interna;
F07I Malattie infettive;
F18X Diagnostica per immagini.

Area D - Metodologia e diagnostica speciale di laboratorio.

Obiettivi: lo specializzando deve apprendere avanzate conoscenze teoriche e tecniche per diagnostica delle malattie batteriche, virali e parassitarie.

Settori scientifico-disciplinari:

F04B Patologia clinica;
F05X Microbiologia e microbiologia clinica;
F07I Malattie infettive.

Area E - Eziologia e patogenesi delle malattie infettive.

Obiettivi: lo specializzando deve conoscere in modo approfondito i meccanismi patogenetici e le modalità di trasmissione delle malattie infettive (agenti causali, vettori, ospiti intermedi).

Settori scientifico-disciplinari:

F04B Patologia clinica;
F05X Microbiologia e microbiologia clinica;
F07I Malattie infettive.

Area F - Clinica delle malattie infettive.

Obiettivi: lo specializzando deve apprendere conoscenze specialistiche teoriche e cliniche per affrontare le patologie e le conseguenti situazioni cliniche proprie delle malattie infettive.

Settori scientifico-disciplinari:

F07A Medicina interna;

F07I Malattie infettive.

Area G - Epidemiologia, prevenzione ed organizzazione e gestione sanitaria e di medicina delle comunità.

Obiettivi: lo specializzando deve apprendere ed applicare fondamentali conoscenze di statistica medica, epidemiologia, igiene e profilassi in riferimento alla patologia infettiva; deve inoltre conoscere i principi della organizzazione, programmazione e gestione sanitaria, anche sotto il profilo della medicina delle comunità.

Settori scientifico-disciplinari:

F01X Statistica medica;

F07I Malattie infettive;

F22A Igiene generale ed applicata.

Area H - Urgenze infettivologiche.

Obiettivi: lo specializzando deve saper affrontare le emergenze infettivologiche, acquisendo anche la capacità di collaborare in modo interdisciplinare.

Settori scientifico-disciplinari:

F07I Malattie infettive;

F07A Medicina interna.

TABELLA *B*

STANDARD COMPLESSIVO
DI ADDESTRAMENTO PROFESSIONALIZZANTE

Lo specializzando per essere ammesso all'esame finale deve:

a) aver seguito almeno 400 casi clinici inerenti malattie infettive; di questi casi lo specializzando deve averne seguiti almeno 60 in piena autonomia professionale;

b) aver seguito l'itinerario diagnostico, in particolare riguardo alla diagnostica di laboratorio, di almeno 400 casi clinici inerenti malattie infettive;

c) aver eseguito, sino alla formulazione della diagnosi, esami di laboratorio, dei quali almeno 150 esami ematologici, 100 esami batteriologici, 100 esami virali, 100 esami parassitologici, 100 esami di ricerca di miceti; almeno il 25% di tali esami deve essere condotto personalmente dallo specializzando.

Infine, lo specializzando deve aver partecipato alla conduzione, secondo le norme di buona pratica clinica, di almeno tre sperimentazioni cliniche controllate.

Nel regolamento didattico d'Ateneo verranno eventualmente specificate le tipologie dei diversi atti clinici ed il relativo peso specifico.

Art. 4.

Dopo l'art. 114, concernente la scuola di specializzazione in Medicina dello sport, e con lo scorrimento della numerazione degli articoli successivi, è inserito il seguente art. 115 concernente la scuola di specializzazione in Medicina di comunità.

Art. 115 *(Medicina di comunità)*. — 1. La scuola di specializzazione in Medicina di comunità risponde alle norme generali delle scuole di specializzazione dell'area medica.

2. La scuola ha lo scopo di formare medici specialisti nel settore professionale della medicina di famiglia e di comunità idonei a ricoprire ruoli dirigenziali nell'area dell'assistenza sanitaria primaria.

3. La scuola rilascia il titolo di specialista in Medicina di comunità.

4. Il corso ha la durata di 4 anni.

5. Concorrono al funzionamento della scuola le strutture delle facoltà di medicina e chirurgia, dipartimento di pediatria, eventuali altri dipartimenti dell'area sanitaria nonché le strutture del Servizio sanitario nazionale individuate nei protocolli d'intesa di cui all'art. 6, comma 2, del decreto legislativo 502/1992 ed il relativo personale universitario appartenente ai settori scientifico disciplinari di cui alla tabella *A* e quello dirigente del Servizio sanitario nazionale delle corrispondenti aree funzionali e discipline, nonché altre strutture convenzionate. Sede amministrativa della scuola è la struttura cui afferisce il direttore.

6. Il numero massimo degli specializzandi che possono essere ammessi alla scuola, tenuto conto delle capacità formative delle strutture di cui al precedente comma 5, è di 5 per anno, per un totale di 20 specializzandi per l'intero corso di studi.

TABELLA *A*

AREE DI ADDESTRAMENTO PROFESSIONALIZZANTE
E RELATIVI SETTORI SCIENTIFICO-DISCIPLINARI

Area A - Propedeutica.

Obiettivo: lo specializzando deve acquisire le conoscenze fondamentali su elementi di biometria e statistica medica, informatica e sistemi informativi sanitari, demografia; sociologia, teoria e tecnica dell'organizzazione aziendale, principi di economia sanitaria, storia e sviluppo dei servizi di sanità pubblica nazionali e internazionali, legislazione sanitaria.

Settori scientifico-professionali:

F01X Statistica medica;

F22A Igiene generale ed applicata;

K05B Informatica;

P02D Organizzazione aziendale;

P01B Economia sanitaria;

Q05A Sociologia generale;

S03A Demografia.

Area B - Medicina generale.

Obiettivo: lo specializzando deve acquisire le conoscenze approfondite necessarie alla diagnosi e cura delle malattie trattabili ambulatoriamente a domicilio e in regime residenziale, superando l'ottica organicistica e applicando criteri e metodi adeguati per la diagnosi globale, multidimensionale cioè fisica, psichica, relazionale o sociale atta a promuovere interventi integrati, multidisciplinari e multisettoriali nell'ambito dell'assistenza sanitaria primaria. A tal fine lo specializzando dovrà pertanto apprendere gli elementi fondamentali nel campo delle principali specialità onde arrivare a alla corretta diagnosi in maniera autonoma nelle situazioni tipiche della situazione generale vale a dire considerando il paziente nel suo ambiente di vita e di lavoro.

Settori scientifico-professionali:

F07A Medicina interna;

F07B Malattie dell'apparato respiratorio;

F07C Malattie dell'apparato cardiovascolare;

F07D Gastroenterologia;

FI0X Urologia;

Fl lA Psichiatria;

F16B Medicina fisica e riabilitativa;

F19A Pediatria generale e specialistica;

F22A Igiene generale ed applicata;

F22B Medicina legale;

F23A Scienze infermieristiche generali e cliniche.

Area C - Epidemiologia e prevenzione di malattie.

Obiettivo: lo specializzando deve acquisire la conoscenza dei principi e dei metodi dell'epidemiologia generale osservazionale o descrittiva e valutativa per lo svolgimento di indagini applicate, sia per ricavare le indicazioni necessarie alla programmazione di interventi preventivi nei confronti di malattie infettive e non infettive, sia per valutare i risultati nel territorio particolare dove gli interventi sono stati attivati.

Settori scientifico-professionali:

K0SB Informatica;

F22A Igiene generale ed applicata.

Area D - Ecologia umana.

Obiettivo: lo specializzando deve acquisire le conoscenze fondamentali sui fattori che determinano o generano salute e apprendere le nozioni concernenti le relazioni tra uomo e ambiente totale, cioè fisico, sociali ed economiche onde identificare nella pratica medica le interazioni esistenti tra i sottosistemi di fattori sia patogeni che salutogeni e i livelli di salute della comunità assistita.

Settori scientifico-professionali:

E03A Ecologia;

F22A Igiene generale ed applicata;

F22C Medicina del lavoro;

Q05B Sociologia della famiglia;

Q05D Sociologia delle comunità locali.

Area E - Educazione e promozione della salute.

Obiettivo: lo specializzando deve acquisire le conoscenze necessarie per l'analisi degli stili di vita degli individui e delle comunità assistite e per la interpretazione diagnostica comportamentale, onde programmare interventi educativi alla salute su individui e su comunità. A tal fine lo specializzando dovrà apprendere gli elementi fondamentali nel campo dell'antropologia culturale, della psicologia e della tecnica della comunicazione.

Settori scientifico-disciplinari:

F22A Igiene generale ed applicata (insegnamento: medicina di comunità);

E03B Antropologia culturale;

M11B Psicologia di comunità;

Q05B Tecniche della comunicazione.

Area F - Analisi dei bisogni, organizzazione di interventi e valutazione.

Obiettivo: lo specializzando dovrà saper svolgere l'analisi dei bisogni sanitari e della comunità onde definire gli obiettivi generali e specifici da raggiungere mediante interventi adeguatamente organizzati e sistematicamente valutati in termini di efficacia e di efficienza nell'ambito di assistenza primaria.

Settori scientifico-disciplinari:

F22A Igiene generale ed applicata;

K05B Informatica;

N10X Diritto amministrativo;

P02D Organizzazione aziendale;

P01B Economia sanitaria.

TABELLA *B*

STANDARD COMPLESSIVO
DI ADDESTRAMENTO PROFESSIONALIZZANTE

Lo specializzando per essere ammesso all'esame finale di diploma deve:

a) avere compilato e firmato cartelle cliniche di almeno 100 casi di degenti in reparti di medicina interna e specialistici;

b) avere compiuto almeno 50 turni di guardia in medicina di urgenza, dei quali almeno 20 turni di guardia festiva e notturna al pronto soccorso;

c) avere prestato servizio per almeno un anno in studi medici di medicina generale ed avere steso personalmente e firmato almeno 250 cartelle cliniche comprensive, ove necessario, degli esami di liquidi biologici personalmente eseguiti e siglati (urine, glicemia, ecc.);

d) avere eseguito personalmente almeno 100 visite domiciliari ed eseguito personalmente almeno 80 medicazioni a domicilio di pazienti non ambulabili (posizio-

namento e cambio di catetere, detersione e medicazione di ulcere trofiche, piaghe da decubito, terapie infusive a domicilio, ossigenoterapia);

e) avere programmato ed eseguito personalmente almeno 20 piani di assistenza domiciliare integrata partecipando agli interventi multidisciplinari di area medica e non medica;

f) avere eseguito personalmente almeno 50 certificazioni di idoneità sportiva non agonistica, di assenze per malattia di infortunio sul lavoro e malattia professionale, di infortunio non sul lavoro (stradale o domestico), di vaccinazioni, di invalidità civile;

g) avere eseguito personalmente almeno 30 interventi di consulenza e guida di persone assistite per la soluzione di problemi socio-sanitari (counselling e avvocatura sanitaria);

h) avere partecipato personalmente ad almeno 20 discussioni collegiali su problemi di altrettante persone nell'ambito dell'assistenza primaria;

i) avere steso personalmente i protocolli sperimentali relativi ad almeno un intervento di qualifica dell'assistenza primaria e di almeno un intervento di integrazione funzionale tra operatori di assistenza primaria e ospedaliera;

l) avere prestato servizio per almeno un anno nella Direzione sanitaria di distretto di U.S.L., di servizi materno-infantili, geriatrici e in residenze sanitarie assistite;

m) avere partecipato personalmente alla progettazione, esecuzione e valutazione di almeno due interventi locali di educazione alla salute;

n) avere partecipato alla programmazione, esecuzione e interpretazione di almeno due indagini epidemiologiche nell'ambito dell'assistenza sanitaria primaria;

o) avere frequentato almeno due mesi un centro di elaborazione di dati sanitari utilizzando packages di analisi statistica;

p) avere eseguito personalmente la codifica, immissione e analisi statistica di dati relativi ad almeno tre modelli diversi di questioni e almeno tre modelli diversi di schede cliniche ambulatoriali.

Nel regolamento didattico di Ateneo verranno eventualmente specificate le tipologie dei diversi interventi ed il relativo peso specifico.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Padova, 23 settembre 1997

p. *Il rettore:* MILANESI

97A7885

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

Bollettino ufficiale della lotteria nazionale del Gran Premio di Merano e Miss Italia di Salsomaggiore Terme 1997. (Estrazione del 28 settembre 1997).

Elenco dei biglietti vincenti i premi della lotteria nazionale del Gran Premio di Merano e Miss Italia di Salsomaggiore Terme 1997, avvenuta in Roma il 28 settembre 1997:

A) *Premi di prima categoria:*

1) Biglietto serie B n. 63470 di lire 2 miliardi abbinato al cavallo Nommeo;

2) Biglietto serie L n. 32566 di lire 300 milioni abbinato a Claudia Trieste - Miss Italia 97;

3) Biglietto serie C n. 46326 di lire 100 milioni abbinato al cavallo Or Jack;

4) Biglietto serie A n. 04520 di lire 100 milioni abbinato a Vincenza Cacace - 2ª classificata Miss Italia 97;

5) Biglietto serie D n. 63021 di lire 50 milioni abbinato al cavallo Grey Jack;

6) Biglietto serie P n. 74436 di lire 50 milioni abbinato a Christiane Filangieri - 3ª classificata Miss Italia 97.

B) *Premi di seconda categoria* - N. 10 premi da 20.000.000 cadauno ai seguenti biglietti:

1) Biglietto serie D n. 08634;
2) Biglietto serie D n. 42172;
3) Biglietto serie D n. 95987;
4) Biglietto serie E n. 39035;
5) Biglietto serie F n. 36105;
6) Biglietto serie P n. 09295;
7) Biglietto serie P n. 70256;
8) Biglietto serie P n. 74377;
9) Biglietto serie Q n. 76213;
10) Biglietto serie S n. 02424.

Premi ai venditori dei biglietti vincenti:

1) Biglietto serie B n. 63470 L. 2.000.000;
2) Biglietto serie L n. 32566 L. 1.500.000;
3) Biglietto serie C n. 46326 L. 500.000;
4) Biglietto serie A n. 04520 L. 500.000;
5) Biglietto serie D n. 63021 L. 500.000;
6) Biglietto serie P n. 74436 L. 500.000.

Ai venditori dei 10 premi di seconda categoria L. 500.000 ciascuno.

97A7951

Avviso di annullamento di biglietti della lotteria «Europea» 1997

I biglietti della lotteria «Europea» 1997 appresso elencati sono stati annullati in quanto smarriti dal magazzino vendita di Cerignola (Foggia):

serie T gruppo 142 dal n. 70951 al n. 70960.

97A8003

MINISTERO DELL'AMBIENTE

Determinazione definitiva del finanziamento relativo all'intervento «Disinquinamento del territorio comunale - comune di Maierà» - programma ENVIREG.

Con decreto ministeriale 17 settembre 1997 il finanziamento concesso con decreto 5517/ARS/DI/VDA/SP per l'intervento «Disinquinamento del territorio comunale - comune di Maierà», nell'ambito del programma comunitario ENVIREG, è definitivamente determinato in L. 2.511.079.335.

97A7905

MINISTERO PER LE POLITICHE AGRICOLE

Rinnovo dei componenti della Commissione nazionale tecnico consultiva per la disciplina della produzione e del commercio di sementi e piante da rimboschimento.

Con decreto ministeriale 4 giugno 1997 è stata rinnovata nei componenti la Commissione nazionale tecnico consultiva — ex art. 16 della legge 22 maggio 1973, n. 269 — per la disciplina della produzione e del commercio di sementi e piante da rimboschimento.

97A7910

MINISTERO DELLA SANITÀ

Revoche di autorizzazioni all'immissione in commercio di specialità medicinali per uso umano

Con i decreti di seguito specificati sono state revocate, su rinuncia, le autorizzazioni all'immissione in commercio della sottoelencate specialità medicinali.

Decreto n. 805/R.M.211/D97 del 1° ottobre 1997

PEPTOPANCREASI - Confezioni:

«Composta» 12 confetti - A.I.C. n. 000097030;

«Composta» 24 confetti - A.I.C. n. 000097042.

Motivo della revoca: rinuncia della ditta Whitehall Italia S.p.a., titolare dell'autorizzazione.

Decreto n. 800.F.1/D/R.M.81/D96 del 1° ottobre 1997

CACIT - Confezioni:

10 compresse effervescenti 1.000 mg - A.I.C. n. 027476011;

60 compresse effervescenti 500 mg - A.I.C. n. 027476047.

Motivo della revoca: rinuncia della ditta Procter & Gamble Pharmaceuticals Italia S.p.a., titolare dell'autorizzazione.

Decreto n. 805/R.M.236/D94 del 1° ottobre 1997

CACHET FIAT - Confezioni:

6 cachets - A.I.C. n. 000084018;

10 cachets - A.I.C. n. 000084020.

Motivo della revoca: rinuncia della ditta Alfa Wasserman S.p.a., titolare dell'autorizzazione.

Decreto n. 805/R.M.81/D95 del 1° ottobre 1997

CACIT VITAMINA D3 - Confezioni:

100 bustine 1.000 mg/880 U.I. - A.I.C. n. 03203321;

100 bustine 500 mg/440 U.I. - A.I.C. n. 032033045.

Motivo della revoca: rinuncia della ditta Procter & Gamble Pharmaceuticals Italia S.p.a., titolare dell'autorizzazione.

97A7952

Revoca di registrazione di presidio medico chirurgico

Con il decreto di seguito specificato è stata revocata, su rinuncia, la registrazione del sottoindicato presidio medico chirugico.

Decreto n. 805/R.P.125/D19 del 1° ottobre 1997

RATINONE - registrazione n. 13.696.

Motivo della revoca: rinuncia della ditta farmaceutica Formenti S.p.a., titolare della registrazione.

97A7953

MINISTERO DEL TESORO

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Cambi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo dalla Banca d'Italia ai sensi della legge 12 agosto 1993, n. 312, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 195 del 20 agosto 1993, adottabili, fra l'altro, dalle amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato ai sensi dell'art. 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193.

Cambi del giorno 8 ottobre 1997

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1723,58
ECU	1922,31
Marco tedesco	980,70
Franco francese	291,88
Lira sterlina	2792,72
Fiorino olandese	870,67
Franco belga	47,518
Peseta spagnola	11,618
Corona danese	257,58
Lira irlandese	2513,67
Dracma greca	6,224
Escudo portoghese	9,631
Dollaro canadese	1258,46
Yen giapponese	14,244
Franco svizzero	1189,17
Scellino austriaco	139,36
Corona norvegese	243,65
Corona svedese	228,30
Marco finlandese	326,96
Dollaro australiano	1252,53

97A8004

Prospetto del corso medio dei titoli del 1° semestre 1997, valevole per il 2° semestre 1997 che possono essere accettati per cauzione dagli agenti della riscossione

				DETRATTO DECIMO	
		Con Cedola	Senza Cedola	Con Cedola	Senza Cedola
Codice	DENOMINAZIONE DEI TITOLI				
	TITOLI DI STATO				
	Consolidati				
16953	Rendita 5% 1935	68,34	65,84	61,51	59,26
16961	Redimibile 12% (Beni esteri 1980/1998)	113,01	107,01	101,71	96,31
	Certificati di credito del Tesoro				
128923	C.C.T. 1- 7-1987/1997 ind. ann. 8,95%	104,99	100,52	94,49	90,46
128956	C.C.T. 1- 8-1987/1997 ind. ann. 8,60%	105,33	101,03	94,80	90,93
128980	C.C.T. 1- 9-1987/1997 ind. ann. 9,05%	105,22	100,70	94,70	90,63
366366	C.C.T. 1- 1-1993/1998 ind. ann. 12,50%	109,90	103,65	98,91	93,29
130960	C.C.T. 1- 3-1991/1998 ind. sem. 3,75%	104,16	100,41	93,74	90,37
130978	C.C.T. 1- 4-1991/1998 ind. sem. 3,75%	104,31	100,56	93,88	90,50
130994	C.C.T. 1- 5-1991/1998 ind. sem. 3,90%	104,64	100,74	94,18	90,67
132008	C.C.T. 1- 6-1991/1998 ind. sem. 3,90%	104,78	100,88	94,30	90,79
132024	C.C.T. 1- 7-1991/1998 ind. sem. 4,00	104,78	100,78	94,30	90,70
132040	C.C.T. 1- 8-1991/1998 ind. sem. 3,80	104,56	100,76	94,10	90,68
132057	C.C.T. 1- 9-1991/1998 ind. sem. 3,75%	104,48	100,73	94,03	90,66
132073	C.C.T. 1-10-1991/1998 ind. sem. 3,75%	104,57	100,82	94,11	90,74
132081	C.C.T. 1-11-1991/1998 ind. sem. 3,90%	104,83	100,93	94,35	90,84
132107	C.C.T. 1-12-1991/1998 ind. sem. 3,90%	105,00	101,10	94,50	90,99
132115	C.C.T. 1- 1-1992/1999 ind. sem. 4,00%	105,09	101,09	94,58	90,98
366770	C.C.T. 1- 1-1994/1999 tasso ann. 9,50%	108,99	104,24	98,09	93,81

				DETRATTO DECIMO	
		Con Cedola	Senza Cedola	Con Cedola	Senza Cedola
367562	C.C.T. 1- 1 -1994/1999 9,00%	108,03	103,53	97,23	93,18
132131	C.C.T. 1- 2-1992/1999 ind. sem. 3,80%	104,86	101,06	94,37	90,95
366010	C.C.T. 1- 3-1992/1999 ind. sem. 3,75%	104,77	101,02	94,29	90,91
366036	C.C.T. 1- 4-1992/1999 ind. sem. 3,75%	104,87	101,12	94,38	91,00
366044	C.C.T. 1- 5-19 92/1999 ind. sem. 3,90%	105,16	101,26	94,64	91,13
366119	C.C.T. 1- 6-1992/1999 ind. sem. 3,90%	105,32	101,42	94,78	91,27
366127	C.C.T. 1- 8-1992/1999 ind. sem. 3,80%%	104,98	101,18	94,48	91,06
366614	C.C.T. 1- 9-1993/1999 tasso fisso 9,50%	109,05	104,30	98,15	93,87
366184	C.C.T. 1-11-1992/1999 ind. sem. 3,90%	105,32	101,42	94,79	91,28
366200	C.C.T. 1 -1-1993/2000 ind. sem. 4,00%	105,53	101,53	94,97	91,37
366267	C.C.T. 1- 2-1993/2000 ind. sem. 3,80%	105,33	101,53	94,79	91,37
366291	C.C.T. 1- 3-1993/2000 ind. sem. 3,75%	105,31	101,56	94,77	91,40
366333	C.C.T. 1- 5-1993/2000 ind. sem. 3,90%	105,79	101,89	95,21	91,70
366390	C.C.T. 1- 6-1993/2000 ind. sem. 3,90%,	105,87	101,97	95,28	91,77
366481	C.C.T. 1- 8-1993/2000 ind. sem. 3,80%	105,21	101,41	94,69	91,27
366572	C.C.T. 1-10- 1993/2003 ind. sem. 3,55%	104,50	100,95	94,05	90,85
366671	C.C.T. 22-12-1993/2000 ind. sem. 4,10%	105,40	101,30	94,86	91,17
366739	C.C.T. 1- 1-1994/2001 ind. sem. 3,80%	104,86	101,06	94,37	90,95
366853	C.C.T. 1- 4-1994/2001 ind. sem. 3,55%	104,51	100,96	94,05	90,86
366903	C.C.T. 1- 8-1994/2001 ind. sem. 3,60%	104,55	100,95	94,09	90,85
366945	C.C.T. 1-10-1994/2001 ind. sem. 3,55%	104,49	100,94	94,04	90,84
367067	C.C.T. 1-12-1994/2001 ind. sem. 3,50%	104,17	100,67	93,75	90,60
367125	C.C.T. 1- 2-1995/2002 ind. sem. 3,65%	104,26	100,61	93,83	90,54
367133	C.C.T. 1- 4-1995/2002 ind. sem. 4,00%	104,84	100,84	94,35	90,75
367208	C.C.T. 1- 6-1995/2002 ind. sem. 3,50%	104,23	100,73	93,80	90,65
367265	C.C.T. 1- 8-1995/2002 ind. sem. 3,65%	104,31	100,66	93,88	90,59
367356	C.C.T. 1-10-1995/2002 ind sem 4,00%	104,90	100,90	94,41	90,81
367398	C.C.T. 1-11-1995/2002 ind. sem. 3,60%	104,36	100,76	93,92	90,68
367448	C.C.T. 1.12-1995/2002 ind. sem. 3,50%	104,27	100,77	93,84	90,69
367299	C.C.T. 1- 1-1995/2003 ind. sem. 3,60%	104,25	100,65	93,83	90,59
367463	C.C.T. 1-2-1996/2003 ind: sem: 3,65%	104,36	100,71	93,92	90,64
367570	C.C.T. 1-4-1996/2003 ind. sem. 4,00%	104,97	100,97	94,47	90,87
367620	C.C.T. 1-5-1996/2003 ind. sem. 3,60%	104,47	100,87	94,02	90,78
367737	C.C.T. 1-7-1996/2003 ind. sem. 3,60%	104,40	100,80	93,96	90,72
367752	C.C.T. 1-9-1996/2003 ind. sem. 3,70%	105,09	101,39	94,58	91,25
367828	C.C.T. 1-11-1996/2003 ind. sem. 3,45%	102,98	99,53	92,68	89,57
366689	C.C.T. 22-12-1993/2003 ind. sem, 4,10%	105,80	101,70	95,22	91,53
367885	C.C.T. 1 - 1- 1997/2004 ind. sem.3,45 %	102,95	99,50	92,66	89,55
1101234	C.C.T. 1 -3 - 1997/2004 ind sem. 3,55%	102,38	98,83	92,14	88,95
1115366	C,C.T. 1 -5 - 1997/2004 ind sem. 3,45%	102,27	98,82	92,04	88,94

				DETRATTO DECIMO	
		Con Cedola	Senza Cedola	Con Cedola	Senza Cedola
367422	C.C.T. 1-1-1996/2003 ind. sem. 3,60%	105,26	101,66	94,73	91,49
367596	C.C.T. 1-1-1996/2006 ind. sem.3,60%	104,68	101,08	94,21	90,97
	C.T.O.				
132065	C.T.O. 19- 9-1991/1997 12,00%	108,01	102,01	97,21	91,81
132123	C.T.O. 20- 1-1992/1998 12,00%	109,85	103,85	98,86	93,46
366085	C.T.O. 19- 5-1992/1998 12,00%	111,70	105,70	100,53	95,13
	T.C.Z.				
367240	T.C.Z. (Zero coupon) 30- 6-1995/1997	96,57	96,57	86,91	86,91
367307	T.C.Z. (Zero coupon) 30- 8-1995/1997	95,87	95,87	86,28	86,28
367380	T,C,Z, (Zero coupon) 30-10-1995/1997	94,97	94,97	85,47	85,47
367430	T.C.Z. (Zero coupon) 29-12-1995/1997	94,35	94,35	84,91	84,91
367505	T.C.Z. (Zero coupon) 29- 2-1996/1998	93,66	93,66	84,29	84,29
367588	T.C.Z. (Zero coupon) 30-4-1994/1998	92,97	92,97	83,67	83,67
367646	T.C.Z. (Zero coupon) 28-6-1996/1998	92,25	92,25	83,03	83,03
367877	T.C.Z. (zero coupon) 15-1-1997/1998	92,83	92,83	83,55	83,55
367745	T.C.Z. (Zero coupon) 30-8-1996/1998	91,41	91,41	82,27	82,27
1104394	T.C.Z. (Zero coupon) 15-4-1997/1998	92,02	92,02	82,82	82,82
367794	T,C.Z. (Zero coupon) 31-10-1996/1998	90,84	90,84	81,76	81,76
367836	T.C.Z. (zero coupon) 15-1 -1997/1999	89,91	89,91	80,92	80,92
1095592	T.C.Z..(zero coupon) 14-3- 1997/1999	89,72	89,72	80,75	80,75
1114278	T.C.Z. (zero coupon) 15-5- 1997/1999	88,87	88,87	79,98	79,98
	Buoni del Tesoro poliennali				
366911	B.T.P. 8,50% 1- 8-1994/1997	104,28	100,03	93,85	90,03
366135	B.T.P. 12,00% 1- 9-1992/1997	107,08	101,08	96,37	90,97
126737	B.T.P. 12,50% 1-11-1990/1997	108,60	102,35	97,74	92,11
367075	B.T.P. 9,50% 1-12-1994/1997	105,98	101,23	95,38	91,11
126752	B.T.P. 12,50% 1- 1-1991/1998	109,63	103,38	98,67	93,04

				DETRATTO DECIMO	
		Con Cedola	Senza Cedola	Con Cedola	Senza Cedola
366226	B.T.P. 12,00% 1- 1-1993/1998	109,27	103,27	98,34	92,94
366317	B.T.P. 11,50% 1- 3-1993/1998	109,59	103,84	98,63	93,46
126786	B.T.P. 12,50% 19- 3-1991/1998	110,94	104,69	99,85	94,22
367158	B.T.P. 10,50% 1- 4-1995/1998	108,81	103,56	97,93	93,20
366358	B.T.P. 11,50% 1- 5-1993/1998	110,43	104,68	99,38	94,21
366416	B.T.P. 11,00% 1- 6-1993/1998	110,18	104,68	99,16	94,21
126810	B.T.P. 12,00% 20- 6-1991/1998	111,76	105,76	100,58	95,18
367273	B.T.P. 10,50% 15- 7-1995/1998	110,02	104,77	99,01	94,29
366507	B.T.P. 10,00% 1- 8-1993/1998	109,40	104,40	98,46	93,96
126844	B.T.P. 12,00% 18- 9-1991/1998	113,11	107,11	101,80	96,40
366598	B.T.P. 9,00% 1-10-1993/1998	108,18	103,68	97,36	93,31
367406	B.T.P. 10,50% 1- 11-1995/1998	111,25	106,00	100,13	95,40
366705	B.T.P. 8,50% 22-12-1993/1998	108,50	104,25	97,65	93,83
366754	B.T.P. 8,50% 1- 1-1994/1999	107,79	103,54	97,01	93,18
126885	B.T.P. 12,00% 17- 1-1992/1999	114,88	108,88	103,39	97,99
367471	B.T.P. 9,50% 1- 2-1996/1999	110,18	105,43	99,16	94,88
366838	B.T.P. 8,50% 1- 4-1994/1999	108,23	103,98	97,41	93,58
367604	B.T.P. 9,50% 15-4-1996/1999	110,82	106,07	99,73	95,46
366077	B.T.P. 12,00% 18- 5-1992/1999	116,61	110,61	104,94	99,54
367661	B.T.P. 8,25% 1- 7-1996/1999	108,31	104,19	97,48	93,77
366929	B.T.P. 8,50% 1- 8-1994/1999	108,50	104,25	97,65	93,82
367778	B.T.P. 7,50% 1- 10-1996/1999	106,76	103,01	96,08	92,71
367083	B.T.P. 9,50% 1-12-1994/1999	111,93	107,18	100,74	96,46
367851	B.T.P. 6,00% 1- 1- 1997/2000	102,77	99,77	92,49	89,79
1092367	B.T.P. 6,00% 15- 2- 1997/2000	102,48	99,48	92,23	89,53
367166	B.T.P. 10,50% 1- 4-1995/2000	116,06	110,81	104,45	99,72
1119509	B.T.P. 6,00% 15- 5- 1997/2000	102,45	99,45	92,21	89,51
367281	B.T.P. 10,50% 15- 7-1995/2000	117,12	111,87	105,40	100,68
367414	B.T.P. 10,50% 1-11-1995/2000	117,98	112,73	106,18	101,46
126778	B.T.P. 12,50% 1- 3-1991/2001	126,20	119,95	113,58	107,96
367489	B.T.P. 9,50% 1- 2-1996/2001	114,90	110,15	103,41	99,14
367612	B.T.P. 9,50% 1- 5-1996/2001	115,42	110,67	103,88	99,60
126794	B.T.P. 12,00% 1- 6-1991/2001	125,23	119,23	112,71	107,31
367679	B.T.P. 8,25% 1- 7-1996/2001	110,82	106,70	99,74	96,03
126836	B.T.P. 12,00% 1- 9-1991/2001	126,08	120,08	113,47	108,07
367786	B.T.P. 7,75% 15- 9-1996/2001	109,06	105,19	98,15	94,67
126877	B.T.P. 12,00% 1- 1-1992/2002	127,29	121,29	114,56	109,16
367844	B.T.P. 6,25% 1- 1-1997/2002	102,78	99,65	92,50	89,69
1096491	B.T.P. 6,25% 1- 3-1997/2002	102,56	99,43	92,30	89,49
366051	B.T.P. 12,00% 1- 5-1992/2002	128,18	122,18	115,36	109,96

				DETRATTO DECIMO	
		Con Cedola	Senza Cedola	Con Cedola	Senza Cedola
1124251	B.T.P. 6,25% 15- 5- 1997/2002	102,48	99,35	92,23	89,42
366143	B.T.P. 12,00% 1- 9-1992/2002	129,10	123,10	116,19	110,79
366234	B.T.P. 12,00% 1- 1-1993/2003	130,01	124,01	117,00	111,60
366325	B.T.P. 11,50% 1- 3-1993/2003	127,61	121,86	114,84	109,67
366424	B.T.P. 11,00% 1- 6-1993/2003	125,69	120,19	113,12	108,17
366515	B.T.P. 10,00% 1- 8-1993/2003	120,61	115,61	108,54	104,04
366606	B.T.P. 9,00% 1-10-1993/2003	115,09	110,59	103,58	99,53
366713	B.T.P. 8,50% 22-12-1993/2003	111,24	106,99	100,12	96,29
366762	B.T.P. 8,50% 1- 1-1994/2004	112,53	108,28	101,27	97,45
366846	B.T.P. 8,50% 1- 4-1994/2004	112,54	108,29	101,29	97,46
366937	B.T.P. 8,50% 1- 8-1994/2004	112,57	108,32	101,31	97,49
367091	B.T.P. 9,50% 1- 1-1995/2005	118,80	114,05	106,92	102,65
367174	B.T.P. 10,50% 1- 4-1995/2005	125,81	120,56	113,23	108,50
367315	B.T.P. 10,50% 1- 9-1995/2005	126,33	121,08	113,69	108,97
366655	B.T.P. 9,00% 1-11-1993/2023	118,73	114,23	106,86	102,81
367687	B.T.P. 8,75% 1- 7- 1996/2006	115,30	110,93	103,77	99,83
367810	B.T.P. 7,75% 1-11-1996/2006	108,39	104,51	97,55	94,06
367497	B.T.P. 9,50% 1- 2- 1996/2006	120,03	115,28	108,02	103,75
366721	B.T.P. 8,50% 22-12-1993/2023	120,10	115,85	108,09	104,27
1086559	*B.T.P. 6,75% 1 - 2-1997/2007*	101,89	98,51	91,70	88,66
1086567	*B.T.P.7,25% 1-11-1996/2026*	99,63	96,00	89,66	86,40
	Titoli di Stato in valuta				
367182	C.C.T. E.C.U. 29- 5-1995/1998 7,50%	106,85	103,10	96,17	92,79
366457	C.C.T. E.C.U. 25- 6-1993/1998 9,00%	108,35	103,85	97,52	93,47
366473	C.C.T. E.C.U. 26- 7-1993/1998 8,25%	107,26	103,13	96,53	92,82
367331	C.C.T. E.C.U. 26- 9-1995/1998 6,50%	105,00	101,75	94,50	91,58
366564	C.C.T. E.C.U. 28- 9-1993/1998 8,00%	106,48	102,48	95,83	92,23
366630	C.C.T. E.C.U. 26-10-1993/1998 7,75%	106,10	102,23	95,49	92,00
366663	C.C.T. E.C.U. 29-11-1993/1998 7,00%	104,90	101,40	94,41	91,26
366788	C.C.T. E.C.U. 14- 1-1994/1999 6,25%	105,43	102,30	94,88	92,07
366812	C.C.T. E.C.U. 21- 2-1994/1999 6,25%	104,17	101,04	93,75	90,93
367513	C.C.T. E.C.U. 22- 2-1996/1999 5,75%	104,31	101,43	93,87	91,29
366895	C.C.T. E.C.U. 26- 7-1994/1999 7,50%	107,73	103,98	96,96	93,58
366952	C.C.T. E.C.U. 22-11-1994/1999 8,00%	108,89	104,89	98,00	94,40
367109	C.C.T. E.C.U. 24- 1-1995/2000 8,50%	116,05	111,80	104,45	100,62
367190	C.C.T. E.C.U. 24- 5-1995/2000 8,25%	111,35	107,23	100,22	96,50

				DETRATTO DECIMO	
		Con Cedola	Senza Cedola	Con Cedola	Senza Cedola
367349	C.C.T. E.C.U. 26-9-1995/2000 7,25%	110,76	107,13	99,68	96,42
367521	C.C.T. E.C.U. 22- 2-1996/2001 6,50%	106,22	102,97	95,60	92,67
367729	C.C.T. E.C.U. 16 -7-1996/2001 6,25%	107,33	104,20	96,59	93,78
	ORGANISMI INTERNAZIONALI				
6430034	B.E.I. 9,65% 24-2- 1996/1998	106,97	102,14	96,27	91,93
6363987	B.E.I. 1,78% ind. trim. 18 -7- 1995/1999	104,14	100,58	93,72	90,52
6515628	B.E.I. (Zero Coupon) 20-3-97/2017	24,50	24,50	22,05	22,05
6011719	B.E.I. 12,00% 17-12-1991/2001	123,30	117,30	110,97	105,57
6469628	B.E.I. (Zero Coupon) 18-7-1996/2003	66,00	66,00	59,40	59,40
650607	B.E.I. (Zero Coupon) 6-12-1996/2016	26,11	26,11	23,49	23,49
	TITOLI GARANTITI DALLO STATO				
486289	Cassa DD.PP. sopp. Efim Ind. semestr. 1-4-1993/1998 4,20	105,34	101,14	94,80	91,02
530425	Cassa DD PP. - IRI ind. sem. 1-1-94/1999 3,85%	104,77	100,92	94,29	90,82
530433	Cassa DD.PP - IRI ind. semestr. 8.5.1996/2001 3,85%	104,84	100,99	94,35	90,89
	E.N.E.L.				
254661	3,45% ind. sem. 25- 5-1990/1998 I emiss.	111,13	107,68	100,01	96,91
188653	3,40% Ind. sem. 1- 8-1989/1999 II emiss.	111,40	108,00	100,26	97,20
138708	2,95% Ind. sem. 16- 5-1985/2000 II emiss.	116,65	113,70	104,99	102,33
142239	2,85% Ind. sem. 1-10-1985/2000 III emiss.	108,70	105,85	97,83	95,27
456985	3,45% Ind. sem. 12-11-1992/2000 I emiss.	109,45	106,00	98,51	95,40
268893	3,40% Ind. sem. 2- 2-1991/2001 I emiss.	110,00	106,60	99,00	95,94
146149	2,90% Ind. sem. 16- 2-1986/2001 I emiss.	109,30	106,40	98,37	95,76
490364	3,55% ind. sem 29- 7-1993/2001 I emiss.	109,50	105,95	98,55	95,36
286143	3,45% Ind. sem. 12-11-1991/2003 2 emiss.	110,73	107,28	99,65	96,55
500386	9,60% . 20 -11-1993/2003 2° emiss.	115,18	110,38	103,66	99,34
	I.M.I. - Istituto Mobiliare Italiano				
24114	6% Autostrade 1968/1998	104,00	101,00	93,60	90,90
24122	7% S.S. autostrade 1973/2003 II emissione	106,25	102,75	95,63	92,48

				DETRATTO DECIMO	
		Con Cedola	Senza Cedola	Con Cedola	Senza Cedola
	FON-S.p.a. - Credito fondiario e industriale				
22480	6,00% Autostrade 1998	101,30	98,30	91,17	88,47
22019	9,00% Autostrade III emissione 1976/2001	102,00	97,50	91,80	87,75
	E.N.I.				
142098	15,00% 30 -6-1985/1997	113,00	105,50	101,70	94,95
172756	Ind. sem.4,25% 1 -1-1988/2000	107,05	102,80	96,35	92,52
504172	ind. tr. 1-12-1993/2003 1,85%	108,30	104,60	97,47	94,14
	A N A S				
138542	*Az. naz. aut. 2,95% Ind. sem. 1 - 5 -1985/2000*	115,65	112,70	104,09	101,43
	Ente Ferrovie dello Stato				
256526	Ente FF.SS. ex opz. 12,50% 1-7-1990/1998	112,91	106,66	101,61	95,99
186749	Ente FF.SS. 4,20% Ind. sem. 1-7-1989/1999	106,33	102,13	95,69	91,91
138534	Ente FF.SS. 2,95% Ind. sem. 1-5-1985/2000 III em.	116,75	113,80	105,08	102,42
376845	Ente FF.SS. 3,80% Ind. sem. 15-5-1992/2000	107,55	103,75	96,80	93,38
268083	Ente FF.SS. 3,90% Ind. sem. 22-12-1990/2001	106,68	102,78	96,01	92,50
570827	Ente FF.SS. 1,90% Ind. trim. 27.3.1996/2001	104,77	100,97	94,29	90,87
518362	Ente FF.SS. 1,80% Ind. trim. 17-5-1994/2002	105,18	101,58	94,66	91,42
508157	Ente FF.SS. 8,90% 21-1-1994/2004	112,68	108,23	101,41	97,40
508165	Ente FF.SS. 1,80% Ind. trim. 21-1-1994/2004	107,73	104,13	96,95	93,71
9483004	Ente FF.SS. 3,40% Ind.. sem. 3 -12 -1996/2008	103,40	100,00	93,06	90,00
	CREDIOP - Credito per le imprese e le opere pubbliche				
26523	6,00% s.s. «B» 3ª emissione (1968/1998)	104,00	101,00	93,60	90,90
26531	6,00% s.s. «B» 4ª emissione (1969/1999)	93,00	90,00	83,70	81,00
26549	6,00% s.s. «B» 5ª emissione (1970/2000)	101,00	98,00	90,90	88,20
26945	7,00% s.s. «B» 1ª emissione (1970/2000)	99,50	96,00	89,55	86,40
26952	7,00% s.s. «B» 2ª emissione (1971/2001)	94,50	91,00	85,05	81,90
26515	6,00% s.s. «C» 3ª emissione (1968/1998)	102,73	99,73	92,45	89,75
26648	6,00% s.s. «Autostrade» 1ª emissione (1968/1998)	102,76	99,76	92,48	89,78
26663	7,00% s.s. «Autostrade» 1ª emissione (1970/1998)	103,66	100,16	93,29	90,14
26127	9,00% s.s. «Autostrade» 1ª emissione (1975/2001)	107,75	103,25	96,98	92,93

				DETRATTO DECIMO	
		Con Cedola	Senza Cedola	Con Cedola	Senza Cedola
26671	7,00% s.s. «Autostrade» 2ª emissione (1972/2002)	105,40	101,90	94,86	91,71
26085	8,00% s.s. «Autostrade» 1ª emissione (1974/2002)	106,10	102,10	95,49	91,89
26101	8,00% s.s. «Autostrade» 2ª emissione (1974/2004)	106,50	102,50	95,85	92,25
26119	8,00% s.s. «Autostrade» emissione (1975/2005)	106,80	102,80	96,12	92,52
26135	9,00% s.s. «Autostrade» 2ª emissione (1975/2005)	110,50	106,00	99,45	95,40
26143	9,00% s.s. «Autostrade» emissione (1976/2006)	106,50	102,00	95,85	91,80
26291	10,00% s.s. "Autostrade" emissione (1977/2006)	116,75	111,75	105,08	100,58
	TITOLI ASSIMILATI AI GARANTITI DALLO STATO				
	AI SOLI FINI DELL'ACCETTAZIONE IN CAUZIONE				
	I.M.I. - Istituto Mobiliare Italiano				
576345	3,52% Ind. sem, 2-5-1996/2001 2° emis.	103,72	100,20	93,35	90,18
576683	9,70% 22.5-1996/2004	112,65	107,80	101,39	97,02
284320	3,55% T.V. Ind. Sem. 4 emissione (1 -10-1991/1997)	103,75	100,20	93,38	90,18
538378	3,70% Ind. Sem. 1° emissione 1-1-1996/2001	105,51	101,81	94,95	91,62
576782	(Zero Coupon) Ind. 6-6-1996/2003	65,45	65,45	58,91	58,91
570710	3,65% Ind. sem. 1.3-1996/2001	103,90	100,25	93,51	90,23
	I.R.I.				
140894	4,25% 1985-2000 ind, sem	106,78	102,53	96,10	92,27
144458	4,20% 1985-1999 Indicizzato semestrale	107,20	103,00	96,48	92,70
276151	4,25% 1991-2001 Indicizzato semestrale	107,20	102,95	96,48	92,66
276912	4,55% 1991-2001 Indicizzato semestrale 2ª emissione	107,55	103,00	96,80	92,70
282944	4,20% 1991-2001 indicizzato semestrale 3 emissione	107,20	103,00	96,48	92,70

		Con Cedola	Senza Cedola	DETRATTO DECIMO Con Cedola	DETRATTO DECIMO Senza Cedola
	CREDIOP - Credito per le imprese e le opere pubbliche				
102506	17,50% 1- 7-1982/1997 quindicennale	**115,25**	**106,50**	**103,73**	**95,85**
24551	10,00% 1- 7-1977/1997 ventennale	**105,50**	**100,50**	**94,95**	**90,45**
258787	1,95% i nd. trim. 1-8-1990/1997 settennale	**103,75**	**99,85**	**93,38**	**89,87**
260601	13,80% 1-9-1990 /1997 settennale	**108,65**	**101,75**	**97,79**	**91,58**
192838	1,85% ind. trim. 1-11-1989/1997 ottennale	**105,63**	**101,93**	**95,06**	**91,73**
192846	3,65% ind. sem. 1-11-1989/1997 ottennale	**104,85**	**101,20**	**94,37**	**91,08**
166469	1,85% ind. trim. 1-12-1987/1997 decennale	**106,71**	**103,01**	**96,04**	**92,71**
158920	4,20% ind. sem. 24-4-1987/1998 undicennale	**104,21**	**100,01**	**93,78**	**90,00**
108198	17,50% 1- 1-1983/1998 quindicennale	**113,25**	**104,50**	**101,93**	**94,05**
108594	17,50% 1- 1-1983/1998 *quindicennale 2ª*	**120,55**	**111,80**	**108,50**	**100,62**
24569	10,00% 1- 1-1978/1998 ventennale	**107,75**	**102,75**	**96,98**	**92,48**
172202	11,50% 16- 5-1988/1998 decennale	**110,16**	**104,41**	**99,14**	**93,96**
172327	1,85% ind. trim. 1-6-1988/1998	**112,10**	**108,40**	**100,89**	**97,56**
110749	17,00% 1- 7-1983/1998 quindicennale	**112,43**	**103,93**	**101,18**	**93,53**
110756	17,00% 1- 7-1983/1998 quindicennale	**115,20**	**106,70**	**103,68**	**96,03**
114543	17,00% 1-7-1983/1998 quindicennale 2ª	**114,00**	**105,50**	**102,60**	**94,95**
176914	3,70% 15-12-1988/1998 ind. sem.	**108,41**	**104,71**	**97,57**	**94,24**
118577	16,00% 1- 1-1984/1999 quindicennale	**114,68**	**106,68**	**103,21**	**96,01**
116951	17,00% 1- 1-1984/1999 quindicennale	**115,50**	**107,00**	**103,95**	**96,30**
24577	10,00% 1- 1-1979/1999 ventennale	**110,50**	**105,50**	**99,45**	**94,95**
184330	3,90% ind. sem. 1-5-1989/1999 decennale	**103,15**	**99,25**	**92,84**	**89,33**
134202	16,00% 1- 7-1984/1999 quindicennale	**112,75**	**104,75**	**101,48**	**94,28**
136108	15,50% 1- 1-1985/2000 quindicennale	**117,10**	**109,35**	**105,39**	**98,42**
26341	6,00% 1-7-1970/2000 trentennale	**105,43**	**102,43**	**94,88**	**92,18**
260619	14,00% 1- 9-1990/2000 decennale	**119,20**	**112,20**	**107,28**	**100,98**
140035	14,50% 29- 6-1985/2000 quindicennale	**116,25**	**109,00**	**104,63**	**98,10**
140050	15,00% 29- 6-1985/2000 quindicennale	**117,00**	**109,50**	**105,30**	**98,55**
156718	4,15% ind. sem. 1- 7-1987/2001 quattordicennale	**105,20**	**101,05**	**94,68**	**90,95**
184348	3,90% ind. sem. 15-10-1989/2001 dodicennale	**104,33**	**100,43**	**93,89**	**90,38**
26093	7,00% 1- 7-1972/2002 trentennale	**105,63**	**102,13**	**95,06**	**91,91**
24502	8,00% 1- 1-1974/2004 trentennale	**106,79**	**102,79**	**96,11**	**92,51**
24510	8,00% 1- 1-1975/2005 trentennale	**106,80**	**102,80**	**96,12**	**92,52**
24528	9,00% 1- 7-1975/2005 trentennale	**104,40**	**99,90**	**93,96**	**89,91**
26275	8,00% 1- 1-1976/2006 trentennale	**104,30**	**100,30**	**93,87**	**90,27**
24536	9,00% 1- 1-1976/2006 trentennale	**110,75**	**106,25**	**99,68**	**95,63**
24544	10,00% 1- 1-1977/2007 trentennale	**115,30**	**110,30**	**103,77**	**99,27**
26267	7,00% 1- 1-1972/2002 ANAS	**105,23**	**101,73**	**94,70**	**91,55**

				DETRATTO DECIMO	
		Con Cedola	Senza Cedola	Con Cedola	Senza Cedola
	ISVEIMER				
106556	17,50% 69° emissione 1982-1997	110,71	101,96	99,64	91,76
108008	17,50% 71ª emissione 1982-1997	113,80	105,05	102,42	94,55
108289	17,50% 73ª emissione 1982-1997	122,65	113,90	110,39	102,51
112448	17,00% 77ª emissione 1983-1997	113,40	104,90	102,06	94,41
114022	17,00% 79ª emissione 1983-1998	116,75	108,25	105,08	97,43
196144	13,75% 118ª emissione 1989-1999 - Annuale	112,41	105,53	101,16	94,98
258126	13,80% 119ª emissione 1990-2000 - Annuale	116,65	109,75	104,99	98,78
262953	13,75% 121ª emissione 1990-2000 - Annuale	114,90	108,03	103,41	97,22
268513	13,75% 123ª emissione 1990-2000 - Annuale	108,98	102,10	98,08	91,89
278025	13,75% 125° emissione 1991-2001 - Annuale	113,98	107,10	102,58	96,39
	Italfondiario - Istituto italiano di credito fondiario				
36852	11,00% serie 59ª 1-10-1977/1997	106,50	101,00	95,85	90,90
108040	17,50% serie 193ª 1-10-1982/1997	113,05	104,30	101,75	93,87
164233	11,20% serie 484ª 1-10-1987/1997	105,60	100,00	95,04	90,00
166105	11,80% serie 497ª 1-10-1987/1997	106,30	100,40	95,67	90,36
166857	3,65% Ind. sem. serie 505ª 1-10-1987/1997	103,15	99,50	92,84	89,55
168374	11,80% serie 509ª 1-10-1987/1997	107,40	101,50	96,66	91,35
36936	6,00% serie 6ª 1-10-1971/1998	101,30	98,30	91,17	88,47
36811	11,00% serie 66ª 1- 4-1978/1998	107,50	102,00	96,75	91,80
110533	17,00% serie 217ª 1- 4-1983/1998	116,40	107,90	104,76	97,11
110541	6,50% Ind. sem. serie 225ª 1- 4-1983/1998	112,75	106,25	101,48	95,63
170065	3,80%Ind. sem. serie 515ª 1-4-1988/1998	103,15	99,35	92,84	89,42
170073	3,80%Ind. sem. serie 516ª 1- 4-1988/1998	103,80	100,00	93,42	90,00

				DETRATTO DECIMO	
		Con Cedola	Senza Cedola	Con Cedola	Senza Cedola
170081	3,80%Ind. sem. serie 517ª 1- 4-1988/1998	103,04	99,24	92,74	89,32
170180	11,80% . serie 520 1-4-81/1998	107,50	101,60	96,75	91,44
170958	3,85% Ind. sem. serie 523ª 1- 4-1988/1998	103,90	100,05	93,51	90,05
174133	3,80% Ind. sem. serie 538ª 1- 4-1988/1998	103,85	100,05	93,47	90,05
36761	12,00% serie 74° 1- 1-1978-1998	104,43	98,43	93,98	88,58
112737	serie 239 scr 1-10-83/1998 6,00%	108,00	105,00	97,20	94,50
112830	serie 243 s. 1-10-83/1998 17,00%	116,00	107,50	104,40	96,75
174661	serie 551 1-10-88/1998 Ind. sem. 3,80%	106,05	102,25	95,45	92,03
176641	11,80%. serie 544ª 1-10-1988/1998	107,54	101,64	96,79	91,48
36951	8 serie 1-10-72/1999 6,00%	102,75	99,75	92,48	89,78
18756	587 serie 1-4-89/1999 3,85% ind. sem.	104,39	100,54	93,95	90,48
186251	570 serie 1-4-89/1999 3,80% ind. sem.	102,40	98,60	92,16	88,74
186756	4,50%% ind. sem. serie 570 1-4-1999/1999	103,50	99,00	93,15	89,10
118023	4,55% Ind. sem. serie 587ª 1- 4-1989/1999	113,85	109,30	102,47	98,37
18819	89 s.c.r.. 1-10-79/1999 6,00%	113,00	110,00	101,70	99,00
18827	92 seriie 1-10-79/1999 12,00%	107,63	101,63	96,86	91,46
188489	605 serie 1-10-89/1999 3,85 % ind. sem.	104,61	100,76	94,15	90,68
192705	608 serie 1-10-89/1999 3,85% ind. sem.	103,85	100,00	93,47	90,00
18850	4,55% Ind. sem. serie 608ª 1-10-1989/1999	109,90	105,35	98,91	94,82
18868	99 s.c.r. 1-4-80/2000 6,00%	109,00	106,00	98,10	95,40
18892	6,00% serie 99ª 1- 4-1980/2000 cap. riv.	109,00	106,00	98,10	95,40
136041	12,00% serie 114ª 1- 4-1980/2000	115,00	109,00	103,50	98,10
140258	16,50% serie 315ª 1- 4-1985/2000	113,25	105,00	101,93	94,50
140720	348 s.c.r. 1-7-85/2000 3,00%,	102,53	99,53	92,27	89,57
36993	2° serie 1-4-74/2000 7,00%	103,85	100,35	93,47	90,32
18926	120 s.c.r. 1-10-80/2000 6,00%	104,00	101,00	93,60	90,90
32026	123 serie 1-10-80/2000 13,50%	113,84	107,09	102,45	96,38
54038	131 serie 1-10-80/2000 15,00%	114,85	107,35	103,37	96,62
144128	389 serie 1 -1-86/2001 14,50%	117,00	109,75	105,30	98,78
36902	5° serie 1 4-75/2001 7,00%	103,72	100,22	93,35	90,20
24916	138 s.c.r. 1 -4-81/2001 6,00%	103,10	100,10	92,79	90,09
54756	6,0 0% serie 138ª 1- 4-1981/2001 cap. riv.	103,00	100,00	92,70	90,00
48550	15,00% serie 143ª 1- 4-1981/2001	123,50	116,00	111,15	104,40
150190	16,00% serie 149ª 1- 4-1981/2001	108,00	100,00	97,20	90,00
148954	11,00% serie 424ª 1- 4-1986/2001	109,10	103,60	98,19	93,24
100682	165 s.c.r. 1-10-81/2001 6,00%	108,50	105,50	97,65	94,95
154754	436 serie 1-10-87/2002 10,25%	107,53	102,40	96,77	92,16
36878	52 serie 1 -4-77/2002 10,00%	106,25	101,25	95,63	91,13
106390	188 s.c.r.. 1-4-82/2002 6,00%	108,00	105,00	97,20	94,50
158144	455 serie 1-4-87/2002 10,00%	106,10	101,10	95,49	90,99

				DETRATTO DECIMO	
		Con Cedola	Senza Cedola	Con Cedola	Senza Cedola
158169	459 serie 1-4-87/2002 ind. sem. 3,65%	103,13	99,48	92,81	89,53
162146	472 serie 1-4-87/2002 ind..sem. 3,65%	102,90	99,25	92,61	89,33
164381	490 serie 1-10-87/2002 ind. sem.3,65%	103,15	99,50	92,84	89,55
36803	4,40%% Ind. sem. serie 490ª 1-10-1987/2002	110,75	106,35	99,68	95,72
170198	11,00% serie 67ª 1- 4-1978/2003	112,88	107,38	101,59	96,64
170206	522 serie 1-4-88/2003 3,80% ind. sem.	103,80	100,00	93,42	90,00
36787	72° serie 1-10-78/2003 11,00%	106,01	100,51	95,41	90,46
176666	522 serie 1-10-88/2003 ind. sem. 3,80%	103,80	100,00	93,42	90,00
188596	595 serie 1-4-89/2004 ind. sem. 3,85%	103,91	100,06	93,52	90,05
192713	609 serie 1-10-89/2004 ind. sem. 3,85%	104,10	100,25	93,69	90,23
32034	124 serie 1-10-80/2005 13,50%	115,55	108,80	104,00	97,92
18736	serie ord. 1-10-69/2007 5,00%	87,50	85,00	78,75	76,50
20005	serie ord. c.v. 1 -10-58/2007 6,00%	103,00	100,00	92,70	90,00
22993	OO.PP. 6,00% serie B 1-10-1971/1998	100,90	97,90	90,81	88,11
1183	OO.PP. 16% serie 290 1-4-1984/1999	113,50	105,50	102,15	94,95
140431	OO.PP. 15,00% serie 344ª 1- 7-1985/2000	113,65	106,15	102,29	95,54
38957	OO.PP. 10,00% serie 54ª 1-10-1976/2001	102,25	97,25	92,03	87,53
102282	OO.PP. 18,00% serie 177ª 1-10-1981/2001	123,00	114,00	110,70	102,60
56306	OO.PP. 11,00% serie 60ª 1-10-1977/2002	105,30	99,80	94,77	89,82
110152	OO.PP. 17,50% se rie 212ª 1-10-1982/2002	121,75	113,00	109,58	101,70
32422	OO.PP. 11,00% serie 70ª 1- 4-1978/2003	102,40	96,90	92,16	87,21
112133	OO.PP. 17,00% serie 233ª 1-4-1983/2003	112,00	103,50	100,80	93,15
54434	OO.PP. 12,00% serie 80ª 1- 4-1979/2004	109,50	103,50	98,55	93,15
22977	OO.PP. 6,00% serie C 1-10-1972/2003	100,25	97,25	90,23	87,53
118288	OO.PP. 16,00% serie 291ª 1- 4-1984/2004	133,00	125,00	119,70	112,50
22944	OO.PP. 7% serie B 1- 4-1974/2006	103,60	100,10	93,24	90,09
	Istituto di credito fondiario della Liguria				
52933	11,00% serie 17° 1- 4-1978/1998	107,50	102,00	96,75	91,80
18512	6,00% 1-10-1970/1998	94,00	91,00	84,60	81,90
46919	11,00% serie 18° 1-10-1978/1998	104,80	99,30	94,32	89,37
50218	11,00% serie 19° 1 -4-1979/1999	109,50	104,00	98,55	93,60
102241	7,00% serie 30° ind. sem. 1 - 4-1982/1999	114,50	107,50	103,05	96,75
106457	7,00% serie 33° ind. sem. 1 - 4-1982/1999	119,00	112,00	107,10	100,80
18520	7,00% serie 11° 1-10-1973/1999	100,53	97,03	90,47	87,32
18504	5,00% serie 1° 1 4-1968/2000	114,60	112,10	103,14	100,89
56959	12,00% serie 20° 1 -4-1980/2000	113,70	107,70	102,33	96,93
44799	12,00% serie 21° 1-10-1980/2000	117,53	111,53	105,77	100,37

				DETRATTO DECIMO	
		Con Cedola	Senza Cedola	Con Cedola	Senza Cedola
40177	13,00% serie 22° 1-10-1980/2000	110,50	104,00	99,45	93,60
112638	6,50% serie 37° ind. sem. 1-10-1983/2000	118,10	111,60	106,29	100,44
18538	9,00% serie 12° 1 --4-975/2001	104,43	99,93	93,98	89,93
100708	16,00% serie 26° 1--4-1981/2001	135,05	127,05	121,55	114,35
116654	5,50% ind. sem. serie 41° 1 -4--1984/2001	108,00	102,50	97,20	92,25
136710	3,50% serie 44° 1-10-1984/2001 ind. sem.	103,00	99,50	92,70	89,55
100799	18,00% serie 27° 1-10-1981/2001	146,00	137,00	131,40	123,30
42827	10,00% serie 15° 1-4-1977/2002	106,45	101,45	95,81	91,31
102258	17,00% serie 31° 1-4-1982/2002	142,90	134,40	128,61	120,96
104494	17,00% serie 32ª 1-4-1982/2002	135,80	127,30	122,22	114,57
138153	4,65% serie 46° 1-4-1985/2002	105,65	101,00	95,09	90,90
108792	17,00% serie 34ª 1 -10'-1982/2002	137,58	129,08	123,82	116,17
168697	4,05% Ind. sem. serie 58° 1-10-1987/2002	105,10	101,05	94,59	90,95
116829	16,50% serie 40ª 1-4-1984/2004	135,25	127,00	121,73	114,30
136892	15,50% serie 45° 1-4-1984/2004	130,40	122,65	117,36	110,39
140902	15,00% serie 47° 1-4-1985/2005	130,85	123,35	117,77	111,02
144888	14,75% serie 49ª 1-4-1985/2005	129,48	122,10	116,53	109,89
148517	13,00% serie 51ª 1-4-1985/2005	121,45	114,95	109,31	103,46
142957	14,75% serie 48° 1-4-1985/2005	120,66	113,28	108,59	101,95
150059	12,00% serie 52ª 1-4-1986/2005	111,50	105,50	100,35	94,95
154499	11,25% serie 53ª 1-10-1986/2006	113,55	107,93	102,20	97,13
156841	10,50% serie 56° 1- 4-1987/2007	106,05	100,80	95,45	90,72
162757	11,50% serie 57ª 1-4-1987/2007	119,65	113,90	107,69	102,51
32389	OO.PP. 11,00% serie7°1-4-1978/1998	107,95	102,45	97,16	92,21
22209	OO.PP. 6,00% serie 1ª 1-10-1973/1998	97,95	94,95	88,16	85,46
44153	OO.PP. 11,00% serie 9^ 1-10-1978/1998	107,50	102,00	96,75	91,80
110673	OO.PP. Ind. sem. 6,50% serie 16ª (1- 1-1983/1999)	112,00	105,50	100,80	94,95
54061	OO.PP. 13,00% serie 12 1-10-1980/2000	122,65	116,15	110,39	104,54
164506	OO.PP.3,65% ind. sem. serie 21 1-1-1987/2003	104,25	100,60	93,83	90,54
156858	OO.PP. 10,50% seerie 20^ 1-4-1987 /2007	109,50	104,25	98,55	93,83
22183	OO.PP. 7,00% serie 10^ 1-10-1974/2010	99,80	96,30	89,82	86,67
	Federbanca - Credito agrario fondiario industriale				
	(ex Istituto di credito fondiario del Piemonte -Valle d Aosta)				
42777	10,00% 4ª serie 1-5-1977/1997	103,95	98,95	93,56	89,06

				DETRATTO DECIMO	
		Con Cedola	Senza Cedola	Con Cedola	Senza Cedola
40003	10,00% 5ª serie 1-11-19977/1997	104,53	99,53	94,07	89,57
52917	10,00% 6ª serie 1-5- 1978/1998	106,60	101,60	95,94	91,44
48873	10,00% 10° serie 1-11-1978/1998	106,70	101,70	96,03	91,53
36092	10,00% 7° 1-11- 1978/1998	105,85	100,85	95,27	90,77
50044	10,00% 11^ serie 1-5- 1979/1999	102,70	97,70	92,43	87,93
44492	10,00% 12^ serie 1-11-1979/1999	107,75	102,75	96,98	92,48
56892	12,00% 14^ serie 1-5-1980/2000	107,10	101,10	96,39	90,99
44237	13,00% 18^ serie 1-11-1980/2000	120,00	113,50	108,00	102,15
20997	9,00% 1^ serie 1- 4- 1975/2001	99,75	95,25	89,78	85,73
42769	10,00% 3^ serie 1-5- 1977/2002	105,00	100,00	94,50	90,00
48733	10,00% 9 ° serie 1-11-1978/2003	103,53	98,53	93,17	88,67
36100	10,00% 8° serie 1-11-1978/2003	103,55	98,55	93,20	88,70
20930	7,00% 1^ serie 1-4- 1974/2009	94,55	91,05	85,10	81,95
20922	6,00% 1-4-1970/20013	87,55	84,55	78,80	76,10
40870	OO.PP. 10,00% 7^ serie 1-5-1978/1998	106,65	101,65	95,99	91,49
	FON-S.p.a. - Credito fondiario e industriale				
18470	5,00% 2004	105,00	102,50	94,50	92,25
18447	cv 6,00% 1 - 4 -1983/2004	87,00	84,00	78,30	75,60
32968	6,00% 1 -4-1972/1997	101,95	98,95	91,76	89,06
42637	10,00% 1 -10-1976/1997	105,11	100,11	94,60	90,10
42645	10,00% 1 -4 1977/71997	105,70	100,70	95,13	90,63
42652	11,00% 1 -4-1977/1997	105,60	100,10	95,04	90,09
42660	12,00 % 1-10-1977/ 1997 1° emissione	106,75	100,75	96,08	90,68
40094	12,00% 1-10-1978/1998 2° emissione	107,83	101,83	97,04	91,64
32992	6,00% 1-10-1980/1998	100,91	97,91	90,81	88,11
46992	12,00% 1999 1 ° emissione	110,05	104,05	99,05	93,65
32711	7,00% 1-4-74/1999	102,15	98,65	91,94	88,79
48113	12,00% 2000 1° emissione	108,00	102,00	97,20	91,80
56025	12,00% 1-10-1979/2000 3° emissione	109,00	103,00	98,10	92,70
56900	12,00% 1-10-1979/2000 2° emissione	108,28	102,28	97,45	92,05
36597	7,00% 1-4-1975/2000	103,60	100,10	93,24	90,09
32752	9,00% 1-4-1975//2000	106,65	102,15	95,99	91,94
52057	13,50% 1-10-1980/2001 1°	113,25	106,50	101,93	95,85
42629	9,00% 2001	104,58	100,08	94,12	90,07
292786	4,20% ind. sem. 10-1 -1992/2002	103,45	99,25	93,11	89,33
22456	OO.PP 6,00% (ex 5,00%)	97,10	94,10	87,39	84,69
22498	OO.PP. 6,00% (ex 5,00%)	102,00	99,00	91,80	89,10
22449	OO.PP. 6,00% ord.2° emissione	95,00	92,00	85,50	82,80

				DETRATTO DECIMO	
		Con Cedola	Senza Cedola	Con Cedola	Senza Cedola
22001	OO.PP. 7,00% ord. 3°emissione	105,50	102,00	94,95	91,80
22670	OO.PP.9,00% 4° 1-4-1975/2001	105,85	101,35	95.27	91,22
56405	OO.PP. 12,00% ord. 6° emissione	109,00	103,00	98,10	92,70
44187	00. PP. 12,00% Ord. 8° emissione	110,50	104,50	99,45	94,05
52065	OO.PP. 12,00% ord. 9° emissione	109,00	103,00	98,10	92,70
38361	OO.PP. 12,00% ord. 10 emissione	108,40	102,40	97,56	92,16
32117	OO.PP. 13,50% Ord. 11° emissione	116,25	109,50	104,63	98,55
	Mediocredito Fondiario Centroitalia				
36514	Cartelle fondiarie 6,00% 2000	89,00	86,00	80,10	77,40
18645	Cartelle fondiarie 5,00% 2000	88,60	86,10	79,74	77,49
	Credito Fondiario Toscano				
20963	Cartelle fondiarie 6,00% 1998	91,00	88,00	81,90	79,20
	Istituto per il credito sportivo				
168523	12,50% 1988-1998 37° emissione	109,26	103,01	98,33	92,70
174166	12,50% 1988-1998 38° emissione	110,03	103,78	99,02	93,40
186657	*13,00% 1989-1999 39° emissione*	111,17	104,67	100,05	94,20
194107	13,50% 1990-2000 40° emissione	114,13	107,38	102,71	96,64
	Istituto di credito fondiario Trentino Alto Adige				
18678	5,00% 2006	85,50	83,00	76,95	74,70
18686	6,00% conversione 2006	83,00	80,00	74,70	72,00
18694	6,00% 2008	87,01	84,01	78,31	75,61
22530	OO.PP. 6,00% (ex 5%) 1999	90,00	87,00	81,00	78,30
22548	OO.PP. 6,00% 2000	53,00	50,00	47,70	45,00
	Credito fondiario delle Venezie				
48691	10,00% 1 -4-1979/1999	106,50	101,,50	95,85	91,35
44617	10,00% 1-10-1977/1997	107,00	102,00	96,30	91,80
34485	10,00% 1-4-1978/1998	104,75	99,75	94,28	89,78

				DETRATTO DECIMO	
		Con Cedola	Senza Cedola	Con Cedola	Senza Cedola
46901	10,00% 1-10-1978/1998	106,50	101,50	95,85	91,35
20039	9,00% 2000	105,68	101,18	95,11	91,06
56041	15,00% 1-4-81/2001	123,50	116,00	111,15	104,40
18629	5,00% 2004	86,50	84,00	77,85	75,60
20013	6,00% 1-4-70/2004	88,00	85,00	79,20	76,50
50010	12,00% 1-10-79/2004	106,00	100,00	95,40	90,00
18637	6,00% 1-10-69/2008	86,01	83,01	77,40	74,70
32406	OO.PP. 10,00% 1-4-1978/1998 6° emissione ventennale	103,20	98,20	92,88	88,38
44120	OO.PP. 10,00% 1-10-1978/1998 7° e 8° emissione venten	105,10	100,10	94,59	90,09
52446	OO.PP. 10,00% 1-4 -1979/1999 11° e 12° emissione vente	99,30	94,30	89,37	84,87
22647	OO.PP 6,00% 1-10-1964/1999 trentacinquennale	94,00	91,00	84,60	81,90
44922	OO.PP. 12,00% 1-4-1980/2000 2° emissione ventennale	109,20	103,20	98,28	92,88
22787	OO.PP. 6,00% 1-10-1965/2000 trentacinquennale	103,00	100,00	92,70	90,00
22845	OO.PP. 9,00% 1-10-1975/2000 venticinquennale	98,50	94,00	88,65	84,60
286119	OO.PP. 3,75% ind. sem. 1-7-1991/2001 41° emissione de	103,00	99,25	92,70	89,33
22555	OO.PP. 6,00% ex 5% 1-10-1967/2001	88,00	85,00	79,20	76,50
22795	OO.PP. 6,00% 1-10-1973/2003 trentennale	98,08	95,08	88,27	85,57
22704	OO.PP. 6,00% 1-4-1972/2003	88,00	85,00	79,20	76,50
22803	OO.PP. 6,00% 1-4-1974/2003 trentennale	84,00	81,00	75,60	72,90
38692	Agrarie 10,00% 1-7-1977/1997 ventennale 1°emissione	104,50	99,50	94,05	89,55
104726	Agrarie 10,00% 1-1-1978/1998 ventennale2° emissione	99,90	94,90	89,91	85,41
52164	Agrarie 10,00% 1-7-1979/1999 ventennale 3° emissione	104,20	99,20	93,78	89,28
38411	Agrarie 12,00% 1-7-1980/2000 ventennale 2° emissione	108,90	102,90	98,01	92,61
32067	Agrarie 12,00% 1-1-1981/2001 ventennale 4° emissione	111,50	105,50	100,35	94,95
22878	Agrarie 6,00% 2008	88,51	85,51	79,66	76,96
	I.N.C.E. - Istituto nazionale credito edilizio				
42728	10,00% (1977-1997) serie B	106,45	101,45	95,81	91,31
52909	10,00% (1978-1998) serie C	105,97	100,97	95,37	90,87
36084	10,00% (1978-1998) serie D	107,28	102,28	96,55	92,05
46455	10,00% (1979-1999) serie E	106,13	101,13	95,51	91,01
44609	10,00% (1-10-1979-1999) serie F	105,00	100,00	94,50	90,00
54533	12,00% (1-4-1980-2000) serie H	113,00	107,00	101,70	96,30
56991	12,00% (1980-2000) serie G	106,00	100,00	95,40	90,00
50341	12,00% (1980-2000) serie I	112,00	106,00	100,80	95,40
52891	12,00% (1-4-1981-2001) serie L	106,00	100,00	95,40	90,00

				DETRATTO DECIMO	
		Con Cedola	Senza Cedola	Con Cedola	Senza Cedola
	BIMER BANCA S.p.a.				
	Banca dell Emilia Romagna per i finanziamenti a medio e lungo termine				
46836	30-3-79/1999 1° serie 12,00%	107,30	101,30	96,57	91,17
50168	10,00% (29 - 6- 1979/1999) 2° emissione	107,05	102,05	96,35	91,85
48063	12,00% (28 -9 -1979/1999) 3° emissione	109,80	103,80	98,82	93,42
44575	12,00% (12 -11-1979/1999) 4° emissione	109,50	103,50	98,55	93,15
18231	5,00% 2006 2ª e 3ª serie	100,40	97,90	90,36	88,11
18264	6,00% (1- 4-1970/2006) 2ª e 3ª serie conversione	79,60	76,60	71,64	68,94
18256	6,00% (14- 5-1970/2008)	83,00	80,00	74,70	72,00
18249	7,00% (22- 2-1974/2009)	86,50	83,00	77,85	74,70
22365	OO.PP. 6,00% (9- 8-1972/2008)	89,00	86,00	80,10	77,40
22373	OO.PP. 7,00% (8- 7-1974/2010)	98,78	95,28	88,90	85,75
	Banca Nazionale del Lavoro				
	CREDITO FONDIARIO				
20716	6,00% 1-4-1969/2000	100,46	97,46	90,41	87,71
20427	5,00% 2000	95,51	93,01	85,96	83,71
32562	7,00% 1-4-1976/2000	84,00	80,50	75,60	72,45
40078	10,00% D 20 NA 17 1-10-1978/1999	108,70	103,70	97,83	93,33
36027	11,00% D 20 NA 19 1-4 -1979/1999	108,26	102,76	97,43	92,48
46950	12,00% D 20 NA 21 1-4-1979/1999	109,88	103,88	98,89	93,49
44526	12,00% D 20 NA 27 1-10-1980/2000	112,50	106,50	101,25	95,85
20724	6,00% C O 1-4-1967/2001	96,01	93,01	86,40	83,70
102233	OO.PP 7,00% ind. sem. NB1 IF 1-10-1982/1997	107,10	100,10	96,39	90,09
104247	OO.PP 7,00% ind. sem. NB2 IF 1-10-1982/1987	109,50	102,50	98,55	92,25
22282	OO.PP 6,00% D 25 S 3 1-4-1973/1998	101,15	98,15	91,04	88,34
22266	OO.PP. 12,00% 1-4-1971/2000	102,13	96,13	91,92	86,52
22258	OO.PP. 6,00% ex 5,00% 1-4-1990/2005	97,00	94,00	87,30	84,60
	CREDITO INDUSTRIALE				
104239	7,00% Ind. sem. ALB. TUR. (15le) NC2 "IF2 1-10-	106,88	103,38	96,19	93,04

				DETRATTO DECIMO	
		Con Cedola	Senza Cedola	Con Cedola	Senza Cedola
40672	10,00% CI 6^ 2^ tr. 1-4-1978/1998	106,25	101,25	95,63	91,13
172574	11,80% CI 32 3^ tr. -1-7-1988/1998	107,88	101,98	97,09	91,78
172723	11,80% CI 32^ 6tr. 1-7-1988/1998	108,05	102,15	97,25	91,94
284676	12,60% Cl 36° 6tr. 15-10-91/1998	109,83	103,53	98,85	93,18
	Banco di Napoli				
	Credito fondiario				
106960	17,50% 1982-1997 13° emissione	119,25	110,50	107,33	99,45
168101	10,00% 1987/1997 66° emissione	105,13	100,13	94,61	90,11
110475	16,00% 1-4-1983/1998 19^	112,53	104,53	101,27	94,07
112943	16,00% 1983-1998 24° emissione	112,50	104,50	101,25	94,05
118429	15,40% 1984-1999 31° emissione	117,40	109,70	105,66	98,73
148038	10,00% 1979-1999 3° emissione 20le (3-4 tr.)	108,50	103,50	97,65	93,15
134749	15,40% 1984-1999 35° emissione	116,70	109,00	105,03	98,10
18108	7,00% 1-4-1963/2000	103,50	100,00	93,15	90,00
138971	14,00% 1985-2000 41° emissione	109,70	102,70	98,73	92,43
142262	14,00% 1985-2000 42° emissione	112,50	105,50	101,25	94,95
144870	14,00% 1985-2000 45° emissione	112,75	105,75	101,48	95,18
142775	*14,00% 1985-2000*	109,50	102,50	98,55	92,25
18066	9,00% 1-4-1963/2001	103,00	98,50	92,70	88,65
146107	12,80% 1986-2001 46° emissione	114,20	107,80	102,78	97,02
104478	18,00% 1981-2001 8° emissione	124,25	115,25	111,83	103,73
150786	*11,00% 1986-2001 49°emissione*	111,25	105,75	100,13	95,18
108701	17,50% 1982-2002 11° emissione	121,25	112,50	109,13	101,25
156908	9,00% 1987-2002 53° emissione	104,25	99,75	93,83	89,78
168093	10,00% 1987/2002 65° emissione	106,90	101,90	96,21	91,71
110467	16,00% 1983/2003 18° emissione	122,00	114,00	109,80	102,60
112927	16,00% 1983/2003 22° emissione	123,00	115,00	110,70	103,50
148095	10,00% 1979/2004 3° emissione	106,06	101,06	95,45	90,95
118437	15,40% 1984/2004 32° emissione	120,45	112,75	108,41	101,48
134756	15,40% 1984/2004 36° emissione	122,70	115,00	110,43	103,50
18074	5,00% 1-4-1963-2005	102,50	100,00	92,25	90,00
18082	6,00% 1-4-1963-2005	95,55	92,55	86,00	83,30
18090	6,00% 1-4-1963-2005	101,50	98,50	91,35	88,65
112935	16,00% 1983-2008 23° emissione	126,00	118,00	113,40	106,20
118445	15,40% 1984-2009 33° emissione	121,70	114,00	109,53	102,60
134764	15,40% 1984-2009 37° emissione	122,20	114,50	109,98	103,05
142783	14,00% 1985-2010 44° emissione	118,50	111,50	106,65	100,35

				DETRATTO DECIMO	
		Con Cedola	Senza Cedola	Con Cedola	Senza Cedola
	Credito industriale				
108248	16,00% 1982-1997 11° emissione S.S. Italsider	112,63	104,63	101,36	94,16
	Credito agrario				
110087	16,00% 1982-1998 18° emissione	114,00	106,00	102,60	95,40
172939	11,50% 1988-1998 30° emissione	107,15	101,40	96,44	91,26
54442	10,00% 1978-1998 7° emissione	105,00	100,00	94,50	90,00
112992	16,00% 1983-1998 19° emissione	114,55	106,55	103,10	95,90
116688	16,00% 1984-1999 20° emissione	114,00	106,00	102,60	95,40
54327	10,00% 1979-1999 8° emissione	107,83	102,83	97,04	92,54
118353	15,40% 1984-1999 21° emissione	111,31	103,61	100,18	93,25
138526	14,00% 1985-2000 23° emissione	108,65	101,65	97,79	91,49
136314	15,40% 1984-2000 22° emissione	111,70	104,00	100,53	93,60
148962	11,00% 1986-2001 25° emissione	106,50	101,00	95,85	90,90
100567	18,00% 1981-2001 15° emissione	128,00	119,00	115,20	107,10
102399	18,00% 1982-2002 16° emissione	118,84	109,84	106,95	98,85
168291	10,00% 1988-2003 28° emissione	109,18	104,18	98,26	93,76
172947	11,50% 1988-2003 31° emissione	111,65	105,90	100,49	95,31
	Opere pubbliche				
144920	5,00% ind. sem. 1986-1998 32° emissione	105,50	100,50	94,95	90,45
136736	5,00% ind. sem. 1985-2000 23° emissione	108,20	103,20	97,38	92,88
118403	15,40% 1984-2000 19° emissione,	110,20	102,50	99,18	92,25
138351	5,00% ind. sem. 1985-2000 27° emissione	107,35	102,35	96,62	92,12
142437	14,50% 1985-2000 26° emissione	116,50	109,25	104,85	98,33
144714	14,00% 1985-2000 29° emissione	114,18	107,18	102,76	96,46
142452	10,30% 30-9-1985-2000 30° emissione ind.	105,15	100,00	94,64	90,00
148855	12,00% 1986-2001 34° emissione	111,00	105,00	99,90	94,50
148863	10,50% 1985-2001 35° emissione	111,20	105,95	100,08	95,36
156148	10,00% 1986-2001-36°	104,85	99,85	94,37	89,87
	Banca di Roma				
20336	6,00% venticinquennale 1971-98	89,10	86,10	80,19	77,49

				DETRATTO DECIMO	
		Con Cedola	Senza Cedola	Con Cedola	Senza Cedola
	Banco di Sardegna				
34311	6,00% serie A conversione 29-9-1967/1997	84,00	81,00	75,60	72,90
34345	6,00% serie D 31-10-1972/1999	88,00	85,00	79,20	76,50
34360	9,00% serie F 30- 6-1975/1999	105,00	100,50	94,50	90,45
114329	10,00% serie L 31-12-1979/1999	106,50	101,50	95,85	91,35
34352	7,00% serie E 30-9-1974/2000	102,75	99,25	92,48	89,33
114352	12,00% serie O 29-5-1981/2001	108,00	102,00	97,20	91,80
34303	5,00% serie AP 2005	87,50	85,00	78,75	76,50
	Banco di Sicilia				
44740	11,00% serie E OO.PP ventennale 1998	107,38	101,88	96,64	91,69
	Cassa di risparmio di Gorizia				
50267	11,00% 1 serie 13-2-78/98	104,60	99,10	94,14	89,19
18280	5,00% 2° serie 2006	97,50	95,00	87,75	85,50
	CARIPLO - Cassa di Risparmio delle Province Lombarde				
	Fondiarie:				
42264	Cariplo OF - 10,00% 1-5-1978/97 ventennale 1ª	106,35	101,35	95,72	91,22
42256	Cariplo OF - 10,00% 1-11-1977/97 ventennale 2ª	105,90	100,90	95,31	90,81
48931	Cariplo OF - 10,00% 1-5-1978/98 ventennale1°	106,00	101,00	95,40	90,90
34634	Cariplo OF - 10,00% 11-1979/99 ventennale 2ª	107,71	102,71	96,94	92,44
18421	Cariplo OF - 7,00% 1-4-79/2000 ventennale	104,96	101,46	94,46	91,31
50408	Cariplo OF - 13,50% 1-11-1980/2000 ventennale 1ª	114,50	107,75	103,05	96,98
42215	Cariplo OF - 9,00% 1-4-1975/2001	106,38	101,88	95,74	91,69
18355	Cariplo OF - 5,00% 1-10-1987/2006	116,25	113,75	104,63	102,38
18371	Cariplo OF - 6,00% 1-4-1970/2006 cv	103,00	100,00	92,70	90,00
18363	Cariplo OF - 6,00% 1-10-1969/2008	102,45	99,45	92,21	89,51
	Agrarie				
56389	Cariplo CA - 11,00% 1-11-1977/97 1ª	107,00	101,50	96,30	91,35
38825	Cariplo CA - 10,00% 1-11-1977/97 1ª	106,18	101,18	95,56	91,06
54384	Carip lo CA - 11,00% 1-11-1978/98 1ª	107,35	101,85	96,62	91,67

				DETRATTO DECIMO	
		Con Cedola	Senza Cedola	Con Cedola	Senza Cedola
56157	Cariplo CA - 12,00% 1-11-1979/99 1ª	107,00	101,00	96,30	90,90
56215	Cariplo CA - 12,00% 1-5-1980/99 1ª	110,05	104,05	99,05	93,65
38478	Cariplo CA - 12,00% 1-11-1980/2000 2ª	107,00	101,00	96,30	90,90
58781	Cariplo CA - 16,50% 1-7-1981/2001 1ª	113,00	104,75	101,70	94,28
22431	Cariplo CA - 6,00% 1-4-1972/2004	106,00	103,00	95,40	92,70
22381	Cariplo CA 7,00% 11-9-1974/2004	103,00	99,50	92,70	89,55
	Opere pubbliche				
56397	Cariplo OO.PP. - 10,00% 1-11-1977/97 ventennale	106,40	101,40	95,76	91,26
32398	Cariplo OO.PP. - 10,00% 1-5-1978/98 ventennale 1ª	106,80	101,80	96,12	91,62
44146	Cariplo OO.PP. - 10,00% 1-11-1978/98 ventennale 2ª	107,50	102,50	96,75	92,25
44997	Cariplo OO.PP. - 12,00% 1-11-1979/99 ventennale	110,10	104,10	99,09	93,69
270550	Cariplo OO.PP. 3,90% ind. sem. 7-2-1991/2006 quind. 3	104,15	100,25	93,74	90,23
272531	Cariplo OO.PP. 3,90% ind. sem. 6-3-1991/2006	104,65	100,75	94,19	90,68
22407	Cariplo OO.PP. 6,00% 1-10-1974/2003	104,65	101,65	94,19	91,49
22423	Cariplo OO.PP. 7,00%ex 5,00% 1-10-74/2033	102,95	99,45	92,66	89,51
22415	Cariplo OO.PP. 6,00% 1-10-1974/2033	101,75	98,75	91,58	88,88
	Istituto Bancario S. Paolo di Torino				
42793	11,00% OF 8° serie (1977-1997)	105,55	100,05	95,00	90,05
48709	11,00% OF 9° serie (1978/1998)	107,50	102,00	96,75	91,80
106176	4,90% Ind. sem. 30-9-1982/98	106,00	101,10	95,40	90,99
114626	4,10% OF. ind. sem. (1983-1999)	105,45	100,70	94,91	90,63
110061	4,75% Ind. sem. 27-4-83/98	106,75	102,00	96,08	91,80
158623	10,20% OF. . 108° serie (1987-2002)	105,90	100,80	95,31	90,72
108214	4,75% Ind. sem. 24-3-83/98	105,05	100,30	94,55	90,27
18595	7,00% 2005	103,50	100,00	93,15	90,00
106259	4,90% AO ind. sem. 21° serie (1982-98)	104,90	100,00	94,41	90,00
52123	11,00% AO 8° serie (1979-1999)	107,85	102,35	97,07	92,12
56090	12,00% AO 9° serie (1979-1999)	108,63	102,63	97,76	92,36
58120	13,00% OA 10° serie (1980-2000)	110,20	103,70	99,18	93,33
58658	13,50% OA 12° serie (1980-2000)	112,50	105,75	101,25	95,18

				DETRATTO DECIMO	
		Con Cedola	Senza Cedola	Con Cedola	Senza Cedola
168044	12,00% OA 53° serie (1987-2003)	107,00	101,00	96,30	90,90
38544	10,00% OA 1° serie (1976-2006)	106,76	101,76	96,08	91,58
18579	5,00% CF 2015	104,26	101,76	93,83	91,58
18587	600% CF conversione 2015	103,00	100,00	92,70	90,00
18546	6,00% CF ord. 2013	103,00	100,00	92,70	90,00
18595	7,00% CF 2005	103,50	100,00	93,15	90,00
18603	9,00% CF 2010	106,65	102,15	95,99	91,94
22506	6,00% OO.PP (ex 5%) 2006	103,00	100,00	92,70	90,00
22514	6,00% OO.PP. 2008	103,50	100,50	93,15	90,45
	Monte dei Paschi di Siena				
20211	5,00% 2006	107,50	105,00	96,75	94,50
20229	6,00% conversione 2006	99,00	96,00	89,10	86,40
20237	6,00% 2008	100,38	97,38	90,34	87,64
42033	10,00% 2° emissione (1977- 1997)	105,38	100,38	94,84	90,34
42025	*10,00% 3° emissione (1977-1997)*	105,45	100,45	94,91	90,41
42272	10,00% 4° emissione (1977 / 1997)	105,50	100,50	94,95	90,45
34451	10,00% 1° emissione (1.10.1977 / 1998)	105,73	100,73	95,15	90,65
52941	10,00% 2° emissione (1978-1998)	106,85	101,85	96,17	91,67
46869	10,00% 3° emissione (1978-1998)	105,40	100,40	94,86	90,36
48865	10,00% 1° emissione (1979-1999)	61,30	56,30	55,17	50,67
50028	10,00% 2° emissione (1979-1999)	106,05	101,05	95,45	90,95
50184	10,00% 3° emissione (1979-1999)	107,61	102,61	96,85	92,35
44633	10,00% 5° emissione (1979-1999)	106,50	101,50	95,85	91,35
170933	12,35% 7° emissione (1987-2002)	115,40	109,23	103,86	98,30
170941	12,35% 1° emissione (1988-2003)	117,28	111,10	105,55	99,99
172426	12,25% 1° emissione (1988-1998)	108,60	102,48	97,74	92,23
172434	3,95% ind. sem. 4° emissione (1988-2001)	104,45	100,50	94,01	90,45
174752	12,30% 6° emissione (1988-2003)	115,50	109,35	103,95	98,42
182250	3,85% ind. sem. 3° emissione (1989-1999)	104,08	100,23	93,67	90,20
182268	13,50% 4° emissione (1989-1999)	112,75	106,00	101,48	95,40
22902	6,00% ex 5% OO.PP. 1998	99,00	96,00	89,10	86,40
22910	6,00% OO.PP. 1998	98,00	95,00	88,20	85,50
22928	7,00% OO.PP. 2001	104,50	101,00	94,05	90,90
44161	10,00% OO.PP. 1° emissione (1978-1998)	105,75	100,75	95,18	90,68
32430	10,00% OO.PP. 30-6-1978-1998	105,95	100,95	95,36	90,86
54459	10,00% OO.PP. 1° emissione (1979-1999)	105,33	100,33	94,79	90,29
46000	10,00% OO.PP. 2° emissione (1979-1999)	107,13	102,13	96,41	91,91

				DETRATTO DECIMO	
		Con Cedola	Senza Cedola	Con Cedola	Senza Cedola
	MELIORCONSORZIO				
	Consorzio nazionale per il credito a medio e lungo termine				
22092	7,00% emissione H (1974-1999)	94,00	90,50	84,60	81,45
44179	10,00% emissione N. (1978-1998)	106,78	101,78	96,10	91,60
48154	10,00% emissione O. (1979-1999)	107,55	102,55	96,80	92,30
48170	12,00% emissione O. (1979-1999)	107,45	101,45	96,71	91,31
56058	12,00% emissione O. (1979-1999) II S	108,53	102,53	97,67	92,27
38023	12,00% emissione P. (1980-2000)	110,98	104,98	99,88	94,48
48600	16,00% emissione Q. (1981-2001)	120,00	112,00	108,00	100,80
106903	16,00% emissione R. (1982-2002)	112,65	104,65	101,39	94,19
116811	15,50% emissione S. (1984-2004)	114,83	107,08	103,34	96,37
136322	14,50% emissione S (1984-20004)	114,75	107,50	103,28	96,75
140274	14,00% emissione T. (1985-2005)	110,40	103,40	99,36	93,06
162336	12,00% emissione Z 1ª. (1987-1997)	105,55	99,55	95,00	89,60
166246	12,50% emissione Z 2° (1987-1997)	106,25	100,00	95,63	90,00

97A7733

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

AVVISI DI RETTIFICA

Comunicato relativo all'avviso del Ministero della sanità concernente: «Autorizzazioni all'immissione in commercio di specialità medicinali per uso umano». (Avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 168 del 21 luglio 1997).

Nell'avviso citato in epigrafe, nella parte concernente l'estratto del decreto AIC/UAC n. 142 del 6 luglio 1997 riguardante l'immissione in commercio della specialità medicinale WELLVONE riportato nella suindicata *Gazzetta Ufficiale*, a pag. 34, seconda colonna, dove è scritto: «Estratto decreto AIC/UAC n. 142 *del 6* luglio 1997», leggasi: «Estratto decreto AIC/UAC n. 142 *dell'8* luglio 1997».

97A7955

Comunicato relativo all'avviso del Ministero della sanità concernente: «Autorizzazioni all'immissione in commercio di specialità medicinali per uso umano». (Avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 188 del 13 agosto 1997)

Nell'avviso citato in epigrafe, nella parte concernente l'estratto del decreto AIC/UAC n. 158 del 30 luglio 1997 riguardante l'immissione in commercio della specialità medicinale DILTIAZEM XL RECORDATI, riportato nella suindicata *Gazzetta Ufficiale*, a pag. 56, prima colonna, dove è scritto:

«Composizione:

1 capsula contiene:

principio attivo: diltiazem cloridrato 120 mg;

eccipienti: amido di mais, saccarosio, povidone (K30), gomma lacca, etilcellulosa, talco;

costituenti dell'involucro: gelatina, eritrosina (E127), indigotina (E132).»,

leggasi:

«Composizione:

DILTIAZEM XL 120 RECORDATI

1 capsula contiene:

principio attivo: diltiazem cloridrato 120 mg;

eccipienti: amido di mais, saccarosio, povidone (K30), gomma lacca, etilcellulosa, talco;

costituenti dell'involucro: gelatina, eritrosina (E127), indigotina (E132).

DILTIAZEM XL 180 RECORDATI

1 capsula contiene:

principio attivo: diltiazem cloridrato 180 mg;

eccipienti: amido di mais, saccarosio, povidone (K30), gomma lacca, etilcellulosa, talco;

costituenti dell'involucro: gelatina, eritrosina (E127), indigotina (E132), titanio biossido (E171).

DILTIAZEM XL 240 RECORDATI

1 capsula contiene:

principio attivo: diltiazem cloridrato 240 mg;

eccipienti: amido di mais, saccarosio, povidone (K30), gomma lacca, etilcellulosa, talco;

costituenti dell'involucro: gelatina, eritrosina (E127), indigotina (E132), titanio biossido (E171).».

97A7954

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

CHIETI
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via A. Herio, 21

L'AQUILA
LIBRERIA LA LUNA
Viale Persichetti, 9/A

LANCIANO
LITOLIBROCARTA
Via Ferro di Cavallo, 43

PESCARA
LIBRERIA COSTANTINI DIDATTICA
Corso V. Emanuele, 146
LIBRERIA DELL'UNIVERSITÀ
Via Galilei (ang. via Gramsci)

SULMONA
LIBRERIA UFFICIO IN
Circonvallazione Occidentale, 10

BASILICATA

MATERA
LIBRERIA MONTEMURRO
Via delle Beccherie, 69

POTENZA
LIBRERIA PAGGI ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

CATANZARO
LIBRERIA NISTICÒ
Via A. Daniele, 27

COSENZA
LIBRERIA DOMUS
Via Monte Santo, 51/53

PALMI
LIBRERIA IL TEMPERINO
Via Roma, 31

REGGIO CALABRIA
LIBRERIA L'UFFICIO
Via B. Buozzi, 23/A/B/C

VIBO VALENTIA
LIBRERIA AZZURRA
Corso V. Emanuele III

CAMPANIA

ANGRI
CARTOLIBRERIA AMATO
Via dei Goti, 11

AVELLINO
LIBRERIA GUIDA 3
Via Vasto, 15
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Matteotti, 30/32
CARTOLIBRERIA CESA
Via G. Nappi, 47

BENEVENTO
LIBRERIA LA GIUDIZIARIA
Via F. Paga, 11
LIBRERIA MASONE
Viale Rettori, 71

CASERTA
LIBRERIA GUIDA 3
Via Caduti sul Lavoro, 29/33

CASTELLAMMARE DI STABIA
LINEA SCUOLA S.a.s.
Via Raiola, 69/D

CAVA DEI TIRRENI
LIBRERIA RONDINELLA
Corso Umberto I, 253

ISCHIA PORTO
LIBRERIA GUIDA 3
Via Sogliuzzo

NAPOLI
LIBRERIA L'ATENEO
Viale Augusto, 168/170
LIBRERIA GUIDA 1
Via Portalba, 20/23
LIBRERIA GUIDA 2
Via Merliani, 118
LIBRERIA I.B.S.
Salita del Casale, 18
LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO
Via Caravita, 30
LIBRERIA TRAMA
Piazza Cavour, 75

NOCERA INFERIORE
LIBRERIA LEGISLATIVA CRISCUOLO
Via Fava, 51;

POLLA
CARTOLIBRERIA GM
Via Crispi

SALERNO
LIBRERIA GUIDA
Corso Garibaldi, 142

EMILIA-ROMAGNA

BOLOGNA
LIBRERIA GIURIDICA CERUTI
Piazza Tribunali, 5/F
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Castiglione, 1/C
EDINFORM S.a.s.
Via Farini, 27

CARPI
LIBRERIA BULGARELLI
Corso S. Cabassi, 15

CESENA
LIBRERIA BETTINI
Via Vescovado, 5

FERRARA
LIBRERIA PASELLO
Via Canonica, 16/18

FORLÌ
LIBRERIA CAPPELLI
Via Lazzaretto, 51
LIBRERIA MODERNA
Corso A. Diaz, 12

MODENA
LIBRERIA GOLIARDICA
Via Emilia, 210

PARMA
LIBRERIA PIROLA PARMA
Via Farini, 34/D

PIACENZA
NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO
Via Quattro Novembre, 160

RAVENNA
LIBRERIA RINASCITA
Via IV Novembre, 7

REGGIO EMILIA
LIBRERIA MODERNA
Via Farini, 1/M

RIMINI
LIBRERIA DEL PROFESSIONISTA
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

GORIZIA
CARTOLIBRERIA ANTONINI
Via Mazzini, 16

PORDENONE
LIBRERIA MINERVA
Piazzale XX Settembre, 22/A

TRIESTE
LIBRERIA EDIZIONI LINT
Via Romagna, 30
LIBRERIA TERGESTE
Piazza Borsa, 15 (gall. Tergesteo)

UDINE
LIBRERIA BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
LIBRERIA TARANTOLA
Via Vittorio Veneto, 20

LAZIO

FROSINONE
CARTOLIBRERIA LE MUSE
Via Marittima, 15

LATINA
LIBRERIA GIURIDICA LA FORENSE
Viale dello Statuto, 28/30

RIETI
LIBRERIA LA CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8

ROMA
LIBRERIA DE MIRANDA
Viale G. Cesare, 51/E-F-G
LIBRERIA GABRIELE MARIA GRAZIA
c/o Pretura Civile, piazzale Clodio
LA CONTABILE
Via Tuscolana, 1027
LIBRERIA IL TRITONE
Via Tritone, 61/A
LIBRERIA L'UNIVERSITARIA
Viale Ippocrate, 99
LIBRERIA ECONOMICO GIURIDICA
Via S. Maria Maggiore, 121
LIBRERIA MEDICHINI
Via Marcantonio Colonna, 68/70

SORA
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Abruzzo, 4

TIVOLI
LIBRERIA MANNELLI
Viale Mannelli, 10

VITERBO
LIBRERIA DE SANTIS
Via Venezia Giulia, 5
LIBRERIA "AR"
Palazzo Uffici Finanziari - Pietrare

LIGURIA

CHIAVARI
CARTOLERIA GIORGINI
Piazza N.S. dell'Orto, 37/38

GENOVA
LIBRERIA GIURIDICA BALDARO
Via XII Ottobre, 172/R

IMPERIA
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Viale Matteotti, 43/A-45

LA SPEZIA
CARTOLIBRERIA CENTRALE
Via dei Colli, 5

LOMBARDIA

BERGAMO
LIBRERIA ANTICA E MODERNA
LORENZELLI
Viale Giovanni XXIII, 74

BRESCIA
LIBRERIA QUERINIANA
Via Trieste, 13

BRESSO
CARTOLIBRERIA CORRIDONI
Via Corrdoni, 11

BUSTO ARSIZIO
CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO
Via Milano, 4

COMO
LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI
Via Mentana, 15
NANI LIBRI E CARTE
Via Cairoli, 14

CREMONA
LIBRERIA DEL CONVEGNO
Corso Campi, 72

GALLARATE
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Piazza Risorgimento, 10
LIBRERIA TOP OFFICE
Via Torino, 8

LECCO
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Corso Mart. Liberazione, 100/A

LODI
LA LIBRERIA S.a.s.
Via Defendente, 32

MANTOVA
LIBRERIA ADAMO DI PELLEGRINI
Corso Umberto I, 32

MILANO
LIBRERIA CONCESSIONARIA
IPZS-CALABRESE
Galleria V. Emanuele II, 15

MONZA
LIBRERIA DELL'ARENGARIO
Via Mapelli, 4

SONDRIO
LIBRERIA MAC
Via Caimi, 14

Segue: **LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE**

VARESE
LIBRERIA PIROLA DI MITRANO
Via Albuzzi, 8

MARCHE

ANCONA
LIBRERIA FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5/6
ASCOLI PICENO
LIBRERIA PROSPERI
Largo Crivelli, 8
MACERATA
LIBRERIA UNIVERSITARIA
Via Don Minzoni, 6
PESARO
LIBRERIA PROFESSIONALE MARCHIGIANA
Via Mameli, 34
S. BENEDETTO DEL TRONTO
LA BIBLIOFILA
Viale De Gasperi, 22

MOLISE

CAMPOBASSO
CENTRO LIBRARIO MOLISANO
Viale Manzoni, 81/83
LIBRERIA GIURIDICA DI.E.M.
Via Capriglione, 42-44

PIEMONTE

ALBA
CASA EDITRICE ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19
ALESSANDRIA
LIBRERIA INTERNAZIONALE BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
ASTI
LIBRERIA BORELLI
Corso V. Alfieri, 364
BIELLA
LIBRERIA GIOVANNACCI
Via Italia, 14
CUNEO
CASA EDITRICE ICAP
Piazza dei Galimberti, 10
NOVARA
EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA
Via Costa, 32
TORINO
CARTIERE MILIANI FABRIANO
Via Cavour, 17
VERBANIA
LIBRERIA MARGAROLI
Corso Mameli, 55 - Intra

PUGLIA

ALTAMURA
LIBRERIA JOLLY CART
Corso V. Emanuele, 16
BARI
CARTOLIBRERIA QUINTILIANO
Via Arcidiacono Giovanni, 9
LIBRERIA PALOMAR
Via P. Amedeo, 176/B
LIBRERIA LATERZA GIUSEPPE & FIGLI
Via Sparano, 134
LIBRERIA FRATELLI LATERZA
Via Crisanzio, 16
BRINDISI
LIBRERIA PIAZZO
Piazza Vittoria, 4
CERIGNOLA
LIBRERIA VASCIAVEO
Via Gubbio, 14
FOGGIA
LIBRERIA ANTONIO PATIERNO
Via Dante, 21
LECCE
LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO
Via Palmieri, 30
MANFREDONIA
LIBRERIA IL PAPIRO
Corso Manfredi, 126
MOLFETTA
LIBRERIA IL GHIGNO
Via Campanella, 24

TARANTO
LIBRERIA FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

CAGLIARI
LIBRERIA F.LLI DESSÌ
Corso V. Emanuele, 30/32
ORISTANO
LIBRERIA CANU
Corso Umberto I, 19
SASSARI
LIBRERIA AKA
Via Roma, 42
LIBRERIA MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 11

SICILIA

ACIREALE
CARTOLIBRERIA BONANNO
Via Vittorio Emanuele, 194
LIBRERIA S.G.C. ESSEGICI S.a.s.
Via Caronda, 8/10
AGRIGENTO
TUTTO SHOPPING
Via Panoramica dei Templi, 17
ALCAMO
LIBRERIA PIPITONE
Viale Europa, 61
CALTANISSETTA
LIBRERIA SCIASCIA
Corso Umberto I, 111
CASTELVETRANO
CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA
Via Q. Sella, 106/108
CATANIA
LIBRERIA ARLIA
Via Vittorio Emanuele, 62
LIBRERIA LA PAGLIA
Via Etnea, 393
LIBRERIA ESSEGICI
Via F. Riso, 56
ENNA
LIBRERIA BUSCEMI
Piazza Vittorio Emanuele, 19
GIARRE
LIBRERIA LA SENORITA
Corso Italia, 132/134
MESSINA
LIBRERIA PIROLA MESSINA
Corso Cavour, 55
PALERMO
LIBRERIA CICALA INGUAGGIATO
Via Villaermosa, 28
LIBRERIA FORENSE
Via Maqueda, 185
LIBRERIA MERCURIO LI.CA.M.
Piazza S. G. Bosco, 3
LIBRERIA S.F..FLACCOVIO
Piazza V. E. Orlando, 15/19
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Via Ruggero Settimo, 37
LIBRERIA FLACCOVIO DARIO
Viale Ausonia, 70
LIBRERIA SCHOOL SERVICE
Via Galletti, 225
S. GIOVANNI LA PUNTA
LIBRERIA DI LORENZO
Via Roma, 259
TRAPANI
LIBRERIA LO BUE
Via Cascio Cortese, 8
LIBRERIA GIURIDICA DI SAFINA
Corso Italia, 81

TOSCANA

AREZZO
LIBRERIA PELLEGRINI
Via Cavour, 42
FIRENZE
LIBRERIA ALFANI
Via Alfani, 84/86 R
LIBRERIA MARZOCCO
Via de' Martelli, 22 R
LIBRERIA PIROLA «già Etruria»
Via Cavour, 46 R
GROSSETO
NUOVA LIBRERIA S.n.c.
Via Mille, 6/A
LIVORNO
LIBRERIA AMEDEO NUOVA
Corso Amedeo, 23/27
LIBRERIA IL PENTAFOGLIO
Via Fiorenza, 4/B
LUCCA
LIBRERIA BARONI ADRI
Via S. Paolino, 45/47
LIBRERIA SESTANTE
Via Montanara, 37
MASSA
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Europa, 19
PISA
LIBRERIA VALLERINI
Via dei Mille, 13
PISTOIA
LIBRERIA UNIVERSITARIA TURELLI
Via Macallè, 37
PRATO
LIBRERIA GORI
Via Ricasoli, 25
SIENA
LIBRERIA TICCI
Via Terme, 5/7
VIAREGGIO
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Puccini, 38

TRENTINO-ALTO ADIGE

TRENTO
LIBRERIA DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

FOLIGNO
LIBRERIA LUNA
Via Gramsci, 41
PERUGIA
LIBRERIA SIMONELLI
Corso Vannucci, 82
LIBRERIA LA FONTANA
Via Sicilia, 53
TERNI
LIBRERIA ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VENETO

CONEGLIANO
CARTOLERIA CANOVA
Corso Mazzini, 7
PADOVA
IL LIBRACCIO
Via Portello, 42
LIBRERIA DIEGO VALERI
Via Roma, 114
ROVIGO
CARTOLIBRERIA PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2
TREVISO
CARTOLIBRERIA CANOVA
Via Calmaggiore, 31
VENEZIA
CENTRO DIFFUSIONE PRODOTTI I.P.Z.S.
S. Marco 1893/B - Campo S. Fantin
VERONA
LIBRERIA GIURIDICA EDITRICE
Via Costa, 5
LIBRERIA GROSSO GHELFI BARBATO
Via G. Carducci, 44
LIBRERIA L.E.G.I.S.
Via Adigetto, 43
VICENZA
LIBRERIA GALLA 1880
Corso Palladio, 11

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

- **presso le Agenzie dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10 e via Cavour, 102;**
- **presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1997

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio e termine al 31 dicembre 1997
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1997 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1997

PARTE PRIMA - SERIE GENERALE E SERIE SPECIALI
Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:
- annuale ... L. 440.000
- semestrale ... L. 250.000

Tipo A1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:
- annuale ... L. 360.000
- semestrale ... L. 200.000

Tipo A2 - Abbonamento ai supplementi ordinari contenenti i soli provvedimenti non legislativi:
- annuale ... L. 100.000
- semestrale ... L. 60.000

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:
- annuale ... L. 92.500
- semestrale ... L. 60.500

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:
- annuale ... L. 236.000
- semestrale ... L. 130.000

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:
- annuale ... L. 92.000
- semestrale ... L. 59.000

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:
- annuale ... L. 231.000
- semestrale ... L. 126.000

Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:
- annuale ... L. 950.000
- semestrale ... L. 514.000

Tipo F1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali (escluso tipo A2):
- annuale ... L. 850.000
- semestrale ... L. 450.000

Integrando con la somma di **L. 125.000** *il versamento relativo al tipo di abbonamento della* Gazzetta Ufficiale, *parte prima, prescelto si riceverà anche l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1997.*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L.	1.500
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale Concorsi ed esami*	L.	2.800
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	140.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	91.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	8.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1997
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo (52 spedizioni raccomandate settimanali)	L.	1.300.000
Vendita singola: ogni microfiches contiene fino a 96 pagine di Gazzetta Ufficiale	L.	1.500
Contributo spese per imballaggio e spedizione raccomandata (da 1 a 10 microfiches)	L.	4.000

N.B. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%.

PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	410.000
Abbonamento semestrale	L.	245.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.550

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, *nonché quelli di vendita dei fascicoli delle* annate arretrate, *compresi i supplementi ordinari e straordinari, sono* raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione dei dati riportati sulla relativa fascetta di abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082146/85082189